

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1870

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi. = Dichiarazioni sul verbale circa la votazione di ieri, e spiegazioni del presidente. = Approvazione degli articoli dei due disegni di legge per provvedimenti relativi alle cappellanie sopresse, e per la distribuzione delle acque del canale Cavour — Osservazioni e domande dei deputati Pissavini, Omar e Minervini sul secondo argomento, e spiegazioni dei ministri per l'agricoltura e commercio, e per le finanze. = Presentazione della relazione sulla domanda della facoltà di procedere contro il deputato Casarini, e di un progetto di legge per proroga del termine per l'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie venete. = Seguito della discussione dello schema di legge per provvedimenti finanziari, e dell'allegato per la tassa sulla ricchezza mobile — Emendamento del deputato Berteà all'articolo 2, oppugnato dai deputati Maurogònato, Chiaves, relatore, e dal ministro, e appoggiato dai deputati Sineo, Rattazzi e Pescatore — Osservazioni dei deputati Minervini e Bove — È approvato con modificazioni — Emendamento del deputato Nisco al 3° — Opinioni dei deputati Bove e Saluris, e risposte del ministro — Opposizioni del deputato Valerio al 4°, e spiegazioni del deputato Maurogònato — Gli articoli 4 e 5 sono rinviati — Emendamenti dei deputati Griffini Luigi, Valerio, Casati, Michelini, Villa Pernice, Pissavini ed altri all'articolo 7, relativo all'imposta sugli stipendi — Osservazioni dei deputati Minghetti, Serafini, Fiastrì, e opposizioni del ministro per le finanze — A proposta del deputato Puccioni si passa sovr'essi all'ordine del giorno — Osservazioni del deputato Sineo sull'8° — Emendamenti dei deputati Nisco e Berteà, ritirati — Emendamento del deputato Pescatore, oppugnato dal ministro, e respinto — Richiami del deputato Alfieri, e risposte del ministro — Risultamento dello squittinio segreto sopra le due leggi prima discusse.*

La seduta è aperta a mezzogiorno e 30 minuti.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente.

MACCHI, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,276. 2352 cittadini di Genova e 133 di Novi Ligure fanno voti perchè non abbia esecuzione la sentenza di morte pronunziata da un tribunale militare contro i sott'ufficiali compromessi nei recenti fatti di Piacenza e Pavia.

13,277. Stanghini Giovanni, delegato mandamentale della società degli insegnanti in Auronzo, ed altri 22 maestri, invitano la Camera a sancire alcune proposte che le rassegnano a favore di tutti gli insegnanti elementari del regno.

13,278. I commissari del capitolo della cattedrale di Pescia fanno istanza affinchè le prebende canonicali e le distribuzioni corali di quel capitolo siano escluse come le parrocchie dalla tassa straordinaria del 30 per cento imposta dalla legge 15 agosto 1867, o vi siano almeno sottoposti coi riguardi usati ai vescovadi dall'articolo 19 della legge medesima.

18,279. La Giunta municipale di Aulla, provincia di Massa-Carrara, domanda che nella convenzione stipulata colla società dell'Alta Italia siano aggiunti i patti che vennero imposti alla società delle ferrovie romane

per la costruzione della linea ferroviaria Spezia-Pontremoli, Borgotaro-Parma.

13,280. Il Consiglio comunale di Calatafimi in Sicilia, rappresentata la triste condizione nella quale quel comune versa a causa della malattia del tifo che da più di un anno lo travaglia, chiede venga sollecitamente sussidiato.

ATTI DIVERSI.

NICOTERA. Domando la parola sul processo verbale.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA. Dal processo verbale, se non ho udito male, risulta che io ho votato *no* sull'articolo 1. Invece io ricordo di avere formalmente dichiarato di votare *no* alla seconda parte dell'articolo che riguarda i centesimi addizionali tolti ai comuni, e di votare *sì* alla prima parte, cioè per quella che riguarda l'aumento al 12 della ricchezza mobile, della quale fa parte la ritenuta sulla rendita; e questa è la ragione principale per la quale io ho votato *sì* sulla prima parte dell'articolo. Debbo ritenere che l'onorevole presidente, o la Presidenza...

BERTEA. Il presidente.

NICOTERA... il presidente (come mi osserva l'onore-

vole Berteà) ha creduto di non dover tenere conto di questa distinzione, solamente perchè nell'articolo 44 del nostro regolamento è detto che, cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Io comprendo che non sia concessa la parola, ma comprendo del pari che il resoconto della Camera deve registrare fedelmente tutto quello che accade. Ad ogni modo la Camera ricorderà che il presidente ebbe la cortesia di osservare a tutti quelli che votarono in questo modo, che non si poteva ritenere il voto dato con tale distinzione; e quindi si comprenderà facilmente come sia giusta la mia osservazione, affinché risulti, almeno dal processo verbale d'oggi, che io ho inteso votare *sì* sulla prima parte dell'articolo, poichè quella parte comprende la ricchezza mobile, e colpisce la rendita; ed ho votato *no* sulla seconda parte dell'articolo, poichè toglie ai comuni ed alle provincie i centesimi addizionali.

PRESIDENTE. Mi permetterà la Camera che io dia alcune spiegazioni.

Molti onorevoli nostri colleghi, e fra questi, lo ricordo benissimo, gli onorevoli Nicotera e Berteà, dichiararono che avrebbero votato *sì* per una parte dell'articolo 1, e *no* per l'altra. Io allora soggiunsi che, siccome con questo modo di votare vi erano due voti, uno contrario all'altro, avrei interpretato il voto di tutti coloro che votavano per il *sì* su di una parte dell'articolo, e per il *no* sull'altra, lo avrei interpretato, dico, come un'astensione; epperò ho ordinato all'estensore capo dei nostri processi verbali che, tutti coloro i quali avevano dato questo duplice voto di *sì* e di *no*, fossero ritenuti come deputati che si astenevano dal votare. Ora mi avveggo, se stessi all'elenco in prova di stampa del resoconto che ho sott'occhio, e che fu letto col verbale, che non si sarebbe tenuto conto di questa mia osservazione, ed è verissimo che, tanto l'onorevole Nicotera quanto l'onorevole Berteà, hanno votato *sì* per una parte dell'articolo, e *no* per l'altra, e che perciò, sì l'uno che l'altro debbono essere compresi fra coloro che si sono astenuti.

Così egualmente dichiaro che tra questi si debbe annoverare l'onorevole Rattazzi, che ha emesso lo stesso voto *sì* per una parte, e *no* per l'altra.

Senza dubbio, il resoconto che fra poco sarà stampato, riprodurrà esattamente come avvennero le cose.

Quanto poi all'altra osservazione dell'onorevole Nicotera, che non se ne tenne conto nel processo verbale, io dirò che, quando si procede all'appello nominale sopra un dato argomento, da quel momento la stenografia cessa di esistere, e non si fa altro che raccogliere il voto formale sacramentale del *sì* e del *no*.

Ecco perchè l'osservazione fatta ieri dall'onorevole Nicotera non ha potuto essere raccolta; però sarà oggi inserita nel processo verbale.

BERTEA. Quando ho vista la redazione del processo

verbale, che ebbi io stesso l'onore di leggere alla Camera, ritenendo l'articolo del regolamento, il quale prescrive: che il verbale sia redatto sotto la direzione dei segretari, osservai che si poteva in esso introdurre una formola che avrebbe, credo, soddisfatte le esigenze di tutti, e sarebbe stata quella di dichiarare che gli onorevoli deputati da indicarsi avevano diviso il loro voto votando *sì* sopra una parte dell'articolo e *no* sull'altra, e che erano stati dal presidente dichiarati come astenentisi dalla votazione sul complesso dell'articolo.

Ma mi fu dichiarato che l'onorevole presidente non ammetteva questa redazione, e naturalmente, non volendo contraddire ad esso, che tanto stimo e riverisco, preferii di dichiarare, come dichiaro, che persisto nel voto che ho dato ieri, nell'intento che di questa mia dichiarazione rimanga l'accertamento nel resoconto stenografico della seduta d'oggi.

RATTAZZI. Voleva pregare l'onorevole presidente a considerare se, rigorosamente parlando, si possa pretendere che coloro i quali hanno votato *sì* per una parte di un articolo e *no* per l'altra si possano comprendere tra i deputati che si sono astenuti, mentre hanno data una votazione formale, precisa sopra ambedue le parti; sarà, se si vuole, un voto meno legalmente espresso per una parte o per l'altra, ma non è certo una astensione.

Comunque però, con buona venia del nostro presidente, sono d'avviso che è nel diritto di ogni deputato, mentre si procede al voto per appello nominale, di dividere il voto stesso se si tratta di una deliberazione complessa, e sia questa invece posta a partito complessivamente.

È egli o no vero che, a tenore del regolamento, la divisione di una deliberazione complessa è di diritto?

Sta bene quando si viene ad una votazione simultanea, non si possa dall'uno dire: io voto in un senso per una e voto in un altro per l'altra parte della stessa deliberazione.

Sta pur bene che in questo caso si debba chiedere, prima di venire ai voti, la divisione; ma quando, o signori, si vota per appello nominale, essendo ciascun deputato individualmente chiamato ad esprimere il suo voto sopra una tale deliberazione, siccome di diritto appartiene ad ognuno di chiedere la divisione, egli può individualmente esprimere la sua opinione su quella deliberazione che egli crede di non poter adottare in complesso.

Io non posso persuadermi che, quando il regolamento dà diritto di esprimere il proprio voto per divisione, non posso, dico, persuadermi che nell'atto stesso in cui ciascuno di noi è personalmente chiamato ad esprimere il suo voto sopra una proposta complessa, non possa dividere questa proposta, respingerne una parte, approvarne l'altra; negargli questa facoltà è lo stesso che privarlo dell'esercizio di quel diritto che gli è as-

sicurato dal regolamento. Io sono perciò persuaso che non ho fatto altro che di valermi di questo diritto, quando nella tornata di ieri, procedendosi all'appello nominale sopra un articolo che evidentemente racchiudeva una proposta complessa, io ho votato per il sì rispetto alla prima parte, e per il no rispetto alla seconda. Ed è appunto per questa considerazione che desidero il mio voto valga per quel che deve valere.

NICOTERA. Io debbo ritenere che il presidente non ha sentita la domanda che io faceva in quel momento per votare separatamente le due parti, a causa del rumore che si faceva. Io chiesi la divisione; molti gridarono: *no, no*, e certamente al presidente non sarà giunta la mia domanda di dividere la prima parte dalla seconda; domanda che mi pareva tanto più giusta, inquantochè, non avendo messa il Ministero la questione di Gabinetto su questa votazione, si poteva da noi, che siamo oppositori, votare per il sì sulla prima parte.

PRESIDENTE. Onorevole Rattazzi, ella ha pienamente ragione quando sostiene che la divisione è di diritto; ma perchè sia posta ai voti e applicata, bisogna che sia richiesta. Se fosse stata domandata io l'avrei accolta e...

NICOTERA. L'ho domandata io.

PRESIDENTE. Permetta, se l'avesse domandata ad alta voce, io l'avrei ammessa.

NICOTERA. Non è che io voglia contraddire l'onorevole presidente...

PESCATORE. Aveva domandata facoltà di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Anche altri l'hanno domandata, l'avrà al suo turno.

PRESIDENTE. Dirò all'onorevole Nicotera che è vero che io sentii qualcuno su quei banchi (*Accenna la sinistra*) domandare la divisione; ed io aspettai qualche momento, perchè potesse farsi la proposta di votare separatamente le due parti; ma questa non si fece quindi non poteva dividerle io stesso.

L'onorevole Rattazzi poi ha troppo acume ed ingegno per non riconoscere che, quando uno dichiara sì e no, non possa essere altrimenti classificato che fra gli assenti.

Ora, sta bene che l'onorevole Rattazzi tenga a fare una dichiarazione per la quale sia reso manifesto che egli intendeva di votare favorevolmente per una parte, e contrariamente per l'altra; ma egli riconoscerà che io non poteva ammettere che si votasse in duplice senso.

Dunque non vi erano che due interpretazioni: o dichiarare il voto nullo, o l'astensione; a me è sembrato che nullo non si poteva dire, ed allora l'ho classificato nelle astensioni.

Però, siccome l'onorevole Rattazzi, come coloro che sono nello stesso caso, desiderano che si sappia che era loro intenzione di votare sì per la prima parte

dell'articolo, e no per l'altra, basta che questa dichiarazione sia inserita oggi nel processo verbale.

RATTAZZI. Io non domando altro.

LACAVA. Siccome ieri non si fece la divisione sull'articolo primo dell'allegato sulla ricchezza mobile, così io mi astenni. Il mio divisamento era quello di far dipendere la votazione della prima parte dell'articolo dalla seconda parte, cioè dalla facoltà che sarebbe stata conservata o tolta ai comuni ed alle provincie di sovrimporre i centesimi addizionali alla ricchezza mobile.

Non potendo ciò avvenire per mancanza della divisione, io mi sono astenuto.

Con ciò intendo associarmi anche a quanto poco prima hanno detto gli onorevoli miei amici Rattazzi e Nicotera.

GHINOSI. Ieri, mentre l'onorevole presidente stava per mettere ai voti l'articolo primo dell'allegato sulla ricchezza mobile, io ho domandato la parola, ed essendomi accorto che, a cagione dei rumori, la mia voce non giungeva all'onorevole presidente, e mi sarebbe stato quindi impossibile il fare un lungo o breve discorso, gridai, prima d'ogni altro, con quanto fiato aveva in corpo, *la divisione*.

Infatti il presidente ha accennato di aver udito queste parole.

Ma siccome io non amo i voti che possono dar luogo ad interpretazioni diverse, ed anche opposte, così dichiaro che io mi astenni, perchè mi sono trovato nell'impossibilità materiale di votare secondo coscienza, cioè, in favore della prima parte dell'articolo, e contro la seconda.

Una volta non udita, o non accetta, e in ogni modo non adottata la mia proposta di divisione, a me non restava altro partito tranne quello dell'astenermi.

PRESIDENTE. La dichiarazione dell'onorevole Ghinosi vale a dimostrare come sia necessario che in certi momenti i deputati facciano silenzio.

PESCATORE. L'articolo primo composto di due parti era certo materialmente divisibile; ma confesso che nel mio concetto lo stesso articolo era moralmente indivisibile, perchè non altrimenti noi possiamo portare al 12 per cento la tassa sulla ricchezza mobile, se contemporaneamente non si toglie ai comuni la facoltà di sovrimporre i centesimi addizionali; e perciò io che mi proponevo di conservare ai comuni la facoltà di sovrimporre i centesimi addizionali, e di elevare nel medesimo tempo al 12 per cento la tassa sulla ricchezza mobile, avevo bensì proposto la soppressione intera dell'articolo primo indivisibile moralmente, ma avevo aggiunto un articolo addizionale.

Mi preme pertanto di dar lettura della mia proposta soppressiva, tanto che se ne tenga conto nel processo verbale, oppure nel resoconto parlamentare.

Eccone il tenore :

« Il sottoscritto propone : 1° che sia soppresso l'articolo primo ; 2° che si sostituisca all'articolo della Commissione, qualora venga soppresso, il seguente :

« La tassa dovuta all'erario nazionale sugli interessi dei capitali investiti in crediti fruttiferi o in rendita verso i privati, i corpi morali e lo Stato, è fissata al 12 per cento.

« I comuni e le provincie non vi possono sovrimporre centesimi addizionali »

Mi pare adunque evidente che si poteva votare per intero l'articolo 1 in vista del nuovo articolo che vi si sarebbe sostituito, e col quale si portava al 12 per cento la tassa sulla rendita pubblica unitamente a tutti i capitali investiti ; e mi duole che i diciannove che si astennero non abbiano avuto sott'occhio questa proposta, perchè, a vece di astenersi, avrebbero votato l'articolo 1, senza timore d'incorrere nella taccia di negare l'aumento dell'imposta sulla rendita pubblica.

Prego quindi l'onorevole presidente di fare che si tenga conto nel processo verbale della mia proposta soppressiva completa.

PRESIDENTE. Onorevole Pescatore, nel processo verbale non si inseriscono le proposte, ma sono rese pubbliche per mezzo del resoconto stenografico, ond'è che la sua proposta sarà stampata e pubblicata nei resoconti della Camera.

Dunque, onorevoli colleghi, dichiaro nuovamente che coloro che nella tornata di ieri votarono sì in una parte e no nell'altra, la Presidenza li ha tenuti come astenutisi.

Come dissi, il rendiconto ufficiale che si stampa oggi, terrà esatto conto delle dichiarazioni delle astensioni di ieri, collocando fra gli astenutisi quelli di cui ho parlato ; e nel rendiconto della seduta d'oggi, che si pubblica domani, saranno registrate le dichiarazioni ora fatte dagli oratori, come spiegazione del loro voto.

Metto ora ai voti il processo verbale testè letto.

(È approvato.)

L'onorevole Pissavini ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

PISSAVINI. Con petizione 13,277 Stanghini Giovanni, delegato mandamentale della società degli insegnanti di Torino, ed altri 22 maestri di Auronzo, pregano la Camera di sancire alcune proposte a favore degli insegnanti elementari del regno.

Prego la Camera a dichiarare d'urgenza questa petizione, e inviarla alla Commissione dei provvedimenti finanziari perchè ne tenga conto e riferisca sulla medesima.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Il deputato Galati chiede, per ragioni di famiglia, un congedo di trenta giorni ; e il deputato Bosi di giorni sei per affari di servizio.

(Sono accordati.)

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI BENEFIZI ED ALLE CAPPELLANIE SOPPRESSE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sui provvedimenti relativi ai benefizi ed alle cappellanie laicali soppressi con leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867. (V. Stampato n° 21-B)

La discussione generale è aperta.

Se non ci sono osservazioni in contrario, si passerà alla discussione degli articoli.

(La Camera approva, senza discussione, i sette seguenti articoli del progetto :)

« Art. 1. È abrogato l'articolo 4 della legge 21 agosto 1862, numero 794.

« Art. 2. Per i beni dei benefizi e delle cappellanie laicali, soppressi colla legge 29 maggio 1855, n° 878, coi decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861 e col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, che siano vacanti all'epoca della pubblicazione di questa legge, saranno osservate le disposizioni delle leggi precitate di loro soppressione.

« Però nelle provincie napoletane, nelle Marche e nell'Umbria i beni costituenti la dotazione dei benefizi e delle cappellanie anzidette rimarranno pienamente svincolati a favore dei patroni laici, pagandosi dai medesimi al demanio dello Stato una somma eguale al trenta per cento del valore dei beni medesimi pei benefizi, e una somma eguale alla doppia tassa di successione tra estranei per le cappellanie. Il valore dei beni sarà calcolato, senza detrazione di pesi, salvo l'adempimento dei medesimi sì e come di diritto.

« Il pagamento del 30 per cento e della doppia tassa sarà fatto per un quarto entro il termine di un anno dalla promulgazione di questa legge, e pel resto in tre rate eguali annue cogli interessi.

« Art. 3. I beni costituenti le dotazioni dei benefizi e delle cappellanie soppressi colla legge 29 maggio 1855 e coi decreti 11 dicembre 1860, 3 gennaio 1861 e 17 febbraio 1861, di cui nel precedente articolo, ancora goduti dagli investiti, rimarranno pienamente svincolati, pagandosi dai patroni laici, quando cessi l'usufrutto degli investiti, al demanio dello Stato le somme nella misura e modo stabiliti nell'alinea 1° dell'articolo precedente.

« Potranno non di meno i patroni ottenere anche immediatamente il possesso dei beni costituenti le dotazioni dei benefizi e delle cappellanie laicali, assicurando previamente agli investiti un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria.

« Quando l'attuale investito abbia diritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione dei

benefizi e delle cappellanie soppresse continuerà ad usarne.

« Art. 4. I patroni laici che vi abbiano diritto a norma delle leggi precedenti potranno dal giorno della pubblicazione della legge presente chiedere la immissione nel possesso dei beni costituenti la dotazione di benefici di patronato laicale esistenti nelle collegiate soppresse dalle leggi medesime, purchè con legale e valida garanzia si obblighino a corrispondere al Fondo per il culto lo assegno vitalizio nella misura liquidata e dovuta da quest'ultimo agli odierni investiti e, cessata tale corrisponsione, a pagare al demanio dello Stato la tassa ordinaria del 30 per cento, imposta dalla legge 15 agosto 1867.

« Art. 5. Nulla è innovato quanto ai diritti attribuiti al Fondo per il culto dalle leggi indicate nell'articolo 2 nei casi di benefici di patronato misto, salvo ai patroni il diritto di acquistare la parte di beni spettante al patrono ecclesiastico mediante il pagamento di una somma eguale al valore di questa parte, a termini dell'articolo 5 della legge 15 agosto 1867.

« Il patrono laico che intende valersi di questo diritto dovrà farne dichiarazione al demanio entro un'anno dalla promulgazione della presente legge, e dovrà inoltre pagarne il prezzo.

« Art. 6. Non ostante il disposto dell'alinea 1° dell'articolo 2, in tutti i casi in cui, avvenuta la vacanza di un beneficio o di una cappellania nelle provincie ivi indicate, siasi proceduto con regolare contratto allo svincolo dei beni, le relative convenzioni manterranno il loro effetto, ed i patroni rimarranno pienamente liberati pagando al demanio dello Stato il trenta per cento pei benefici e la doppia tassa di successione per le cappellanie sul valore già liquidato dei beni costituenti la dotazione, previa la deduzione del capitale assegnato in contratto al Fondo del culto per le spese necessarie allo adempimento dei pesi.

« Art. 7. Lo Stato e l'amministrazione del Fondo per il culto, per quanto è dovuto dai patroni a termini di questa legge, oltre i diritti accordati dalle leggi precedenti, godranno del privilegio sopra gli immobili accordato dall'articolo 1952 del Codice civile. »

Onorevole Musolino, pochi giorni addietro si è letta una proposta d'iniziativa parlamentare, da lei stata presentata al Comitato privato, e da questo stata ammessa alla lettura. La pregherei a voler dichiarare quando intenda di svolgerla.

MUSOLINO. Sono a disposizione della Camera.

MINERVINI. Non c'è ancora Camera, siamo dieci deputati; qui si tratta di una legge grave.

PRESIDENTE. Faccia silenzio. L'onorevole Musolino ha facoltà di parlare.

MUSOLINO. Per parte mia, sono pienamente agli ordini della Camera. Però, se dovessi manifestare un desiderio, io domanderei che questo svolgimento fosse stabilito per l'epoca in cui sarà ultimata la discussione

sui provvedimenti finanziari, compresa anche la convenzione colla Banca, ma non più tardi.

PRESIDENTE. Allora rimane inteso che ella svolgerà il suo progetto dopo ultimata la discussione sui provvedimenti finanziari, compresa anche la convenzione colla Banca.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DEL CANALE CAVOUR.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la distribuzione delle acque del canale *Cavour*. (V. *Stampato* n° 105)

La discussione generale è aperta.

Se non vi sono osservazioni si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Per la distribuzione delle acque del canale *Cavour* è data facoltà di aprire nuovi cavi di derivazione, e potranno essere destinati gli stessi corsi di acqua che sono riferiti nell'articolo 1 della legge 25 maggio 1865, numero 2311. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Sono chiamate in vigore e rimarranno in osservanza le disposizioni degli articoli 3 e seguenti di detta legge. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

PISSAVINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini ha la parola.

PISSAVINI, *relatore*. Innanzitutto prego l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, in assenza del suo collega il ministro delle finanze, a volere portare la sua attenzione sul capitolato stabilito dal ministro delle finanze in data 1° marzo 1861 per la concessione delle acque demaniali a sinistra della Sesia, e sulla convenzione 1° gennaio 1870, conclusa tra la compagnia del canale *Cavour* e gli utenti della roggia Biraga.

Coll'articolo 6 del primo capitolato, agli utenti posti alla sinistra della Sesia non è guarentita l'acqua quando in essa è mancante; invece cogli articoli 2 e 5 della seconda convenzione la compagnia guarentisce l'acqua agli utenti della Biraga con una defluenza costante e continua, mediante il canale *Cavour*; e di più coll'articolo 7 la compagnia dispose che, all'uopo, potrà prelevare un corpo d'acqua dalla Sesia per sempre meglio impinguare la Biraga con una perenne defluenza.

Ora, siccome tanto gli uni quanto gli altri utenti concorsero alla costruzione del canale *Cavour* con ingenti somme, nella speranza di essere partecipi di sue acque negli eventuali bisogni, così prego l'onorevole ministro, dopo di avere esaminate queste due convenzioni, a provvedere affinché tutti gli utenti in generale abbiano a godere un eguale ed uniforme trattamento.

Vengo ora a richiamare tutta l'attenzione degli ono-

revoli ministri di finanze e d'agricoltura sopra una questione molto più grave ed importante, e sulla quale prego gli onorevoli ministri a volermi favorire una risposta franca e leale.

Gli onorevoli ministri dalla lettura della relazione avranno appreso come fosse intendimento della Commissione di stabilire un termine, entro cui dovesero eseguirsi le opere accennate nel progetto di legge testè approvato dalla Camera. Avranno pure con soddisfazione loro appreso che la Commissione venne nell'intendimento di desistere da un temperamento che erale suggerito da una dolorosa esperienza nella ferma persuasione che il Governo, dal canto suo, nulla ommetterà perchè le opere designate nella legge e nel rapporto dell'egregio senatore Brioschi siano attuate per la primavera del 1871, o, quanto meno, colla più pronta possibile sollecitudine.

Siccome però la Commissione non poteva dissimularsi che la legge del 25 maggio 1865 rimanesse ineseguita e direi quasi lettera morta per anni cinque, così, a tranquillare le laboriose popolazioni del Novarese e della Lomellina, vivamente interessate nel sollecito compimento di dette opere, a nome della Commissione prego gli onorevoli ministri della finanza e dell'agricoltura e commercio ad assicurare le popolazioni stesse, che dal canto suo il Governo nulla ommetterà per avvisare alla distribuzione delle acque pel 1° aprile 1871. Il Governo comprenderà l'importanza di questa mia preghiera, e spero che le sue risposte saranno tali da soddisfare pienamente le aspirazioni ed i giusti desiderii delle popolazioni agricole della Lomellina e del Novarese, e tali altresì da assicurarle che nulla si ommetterà per dare pronta esecuzione a questa legge, la quale provvede agl'interessi della finanza ed in pari tempo viene in aiuto ai bisogni dell'agricoltura.

Non dubito punto che la risposta del Governo sarà tale da appagare intieramente le popolazioni del basso Piemonte che fanno il più grande assegnamento sulla distribuzione delle acque del canale *Cavour*, e ne dubito ancora meno, se il Governo pone mente che un ulteriore ritardo nell'esecuzione della legge compromette gli interessi delle finanze e quelli delle popolazioni.

OMAR. Poichè l'onorevole relatore della Commissione, anche dopo votati i due articoli di legge, ha creduto di dare spiegazioni e fare raccomandazioni al Governo, io mi permetto di fare una semplice interrogazione al ministro delle finanze, e di chiedergli se col dichiarare che è mantenuto l'articolo 3 della legge 12 giugno 1865, il Governo intende di mantenere anche l'articolo 2 nel quale è detto che la distribuzione delle acque del canale *Cavour* si farà di mano in mano che i cavi a spropiarsi si presenteranno, ossia, secondo l'ordine loro geografico, partendo dalla sponda sinistra del fiume Sesia.

Inoltre io vorrei pregare l'onorevole ministro delle finanze di volermi dare un altro schiarimento: se nella relazione e nel progetto ora approvato è stata fatta un'aggiunta all'articolo 1. Nella legge del 1865 non si parlava che di espropriazione di cavi già esistenti. Ora si parla anche di applicare l'espropriazione per la formazione di nuovi cavi. Questa formazione di nuovi cavi stabilita per ora in nube, mediante una relazione di una Commissione prende una certa importanza coll'aver unito la relazione stessa al progetto di legge. Ora io vorrei pregare l'onorevole ministro delle finanze di dirmi se questo progetto dei cavi da costruirsi è un progetto come base di studi e nulla di più, o seppure coll'aver accettata la relazione della Commissione sia già un principio di esecuzione, ed il Parlamento abbia a ritenersi vincolato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro d'agricoltura e commercio.

CASTAGNOLA, ministro per l'agricoltura e commercio. Risponderò brevemente alle domande che mi furono rivolte dall'onorevole relatore della Commissione.

Io posso assicurare, rispetto alla prima domanda, che il Governo porterà la sua attenzione sopra la convenzione e sui capitoli, ai quali il medesimo accennava, e che naturalmente si studierà di fare in modo che la giustizia sia ugualmente amministrata, tanto a quelli della riva destra, quanto a quelli della sinistra, giacchè naturalmente in questa materia non si può dare una preferenza ad una parte su d'un'altra.

L'onorevole relatore chiedeva poi quali fossero le intenzioni del Governo relativamente all'esecuzione di questa legge. Ed anzi egli terminava coll'osservare che, siccome egli aveva intera fede nell'attuale amministrazione, che cioè porterebbe il più presto possibile a compimento le opere secondarie del canale *Cavour*, egli e la Commissione che rappresenta avevano ommesso un terzo articolo, mediante il quale sarebbe stato fissato il termine, entro il quale queste opere avrebbero dovuto essere portate a compimento. Però chiedeva una franca ed esplicita dichiarazione del Ministero, la quale potesse assicurare le popolazioni lomelline e novaresi.

Io non ho nessuna difficoltà di emettere cotesta franca e leale dichiarazione, la quale osservo che è anche compresa fino ad un certo punto nell'articolo 5 della legge del 1865, il quale dice che « la facoltà di espropriare accordata al Governo dall'articolo 3 non si potrà esercitare che durante il primo quinquennio successivo alla promulgazione della presente legge. » Cionondimeno il Governo non ha intenzione di aspettare il quinquennio per eseguire la legge, perchè è nel suo interesse di fare in modo che queste acque vengano distribuite il più presto possibile. In fatti il Governo paga annualmente delle somme rilevanti a titolo di garanzia, e frattanto, mentre lo Stato si sobbarca a coteste spese, le quali, a dire il vero, non sono nè pic-

cole, nè indifferenti, frattanto il paese non raccoglie i frutti i quali si aspettava da un'opera così grandiosa. Sì! Egli è nell'interesse del paese, nell'interesse dell'agricoltura e nell'interesse stesso delle finanze, che queste vengano al più presto distribuite, onde il paese cominci a raccogliere i frutti delle somme che ha sborsate e continua a sborsare in scala assai larga.

Ben vede quindi l'onorevole relatore, come sia assoluto interesse del Governo e dello Stato di accelerare per quanto è possibile il compimento di queste opere, perchè più presto queste opere saranno compiute e più presto cesserà o diminuirà la garanzia sostenuta dallo Stato, e più presto potrà giovare l'agricoltura del beneficio della irrigazione, e quindi più presto potranno esserne avvantaggiate le finanze ed il paese.

Io sono quindi lieto di fare, e nel senso il più ampio, le maggiori e più esplicite dichiarazioni nel senso richiesto e desiderato dall'onorevole relatore della Commissione.

PISSAVINI, relatore. Io ringrazio l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di aver dato alle dimande che aveva l'onore di rivolgergli una franca e leale risposta non disgiunta da importanti assicurazioni che erano, a mio avviso, più che necessarie per tranquillare le popolazioni del Novarese e della Lomellina, le quali se salutarono con gioia il compimento della grande impresa del canale *Cavour*, cominciavano però, e con ragione, a dubitare dei vantaggi che se ne attendevano, non vedendo sin qui attuato un piano di distribuzione delle acque. Spero quindi che non avrò più occasione, dopo le risposte dell'onorevole ministro, di dover richiamare per la quinta volta l'attenzione del Governo e del Parlamento sopra questa importante risoluzione.

Per quanto poi concerne gli utenti a sinistra della Sesia e della roggia Biraga, prendo atto dell'impegno assunto dal Governo di studiare la questione da me sollevata e di provvedere affinché e gli utenti a sinistra della Sesia e quelli della roggia Biraga abbiano a godere un eguale trattamento.

SELLA, ministro per le finanze. Alla interpellanza diretta che ha rivolto a me l'onorevole deputato Omar io debbo dichiarare che la relazione tecnica che venne dalla Commissione aggiunta al progetto di legge è per il Governo un parere il quale ha molto peso come indicazione di sistema generale da seguirsi, e tant'è che il progetto di legge segue le tracce indicate in questa stessa relazione tecnica.

Ma naturalmente dalla accettazione del sistema in massima indicato dalla relazione, e per quanto consta nel progetto, all'ammissione poi di ogni e singola conclusione, passa una grande differenza.

Per talune parti di queste questioni di massima, accennate nella relazione, evidentemente non si può prendere un partito se non quando le trattative per acquisti e gli studi per novelli cavi siano ultimati; evidentemente il Governo non può fin d'ora nè con-

viene che s'impegni di espropriare un dato canale; imperocchè, se fin d'ora si assumesse siffatto impegno in modo definitivo, evidentemente troverebbe dei patti meno convenienti, anzichè quando gli si lasciasse, come gli si lascia, una certa latitudine di azione.

Credo che sia questa la spiegazione che l'onorevole Omar desiderava da me. Scopo del Governo non può essere che quello, come diceva testè il mio collega d'agricoltura e commercio, che di distribuire quest'acqua al più presto e nel modo il più conveniente alla generalità della popolazione. Mi chiedeva poi ancora l'onorevole Omar se s'intendeva tenuta in vigore quella disposizione della legge del 1865, la quale ordinava che l'acqua si distribuisse man mano che i canali acquistati o novellamente costruiti si presentassero.

Io debbo fare osservare che nel progetto di legge che attualmente si discute, viene ammessa non senza intenzione, la proroga dell'articolo 2 dell'antica legge, che era appunto quella che conteneva il *man mano*, di cui ha parlato testè l'onorevole Omar. Infatti la legge del 1865 fissava tassativamente i canali o torrenti per uso; e indicava anche l'ordine in cui la distribuzione doveva farsi. Le peripezie che sono accennate nelle varie relazioni (non solo in quella stampata dalla Commissione, ma nelle altre ancora di cui hanno conoscenza gli onorevoli deputati, che hanno parlato in questa discussione) hanno mostrato la convenienza, di non legare così strettamente le mani al Governo, onde non sottoporlo alle condizioni troppo onerose, che gli si farebbero quando fosse costretto assolutamente ad andare dal possessore del canale *A*, ed a qualunque patto passare sotto le forche caudine e farne acquisto; e poi dal possessore del canale *B* e via discorrendo. Si è creduto invece e si crede che, nell'interesse della rapida distribuzione di queste acque, giovi il conservare una certa latitudine di azione, la quale non dubito farà sì, che il Governo troverà patti abbastanza ragionevoli, onde potere ultimare al più presto le trattative, per le quali fin qui non si potè venire a conclusione.

Io quindi spero che queste esplicite dichiarazioni soddisferanno l'onorevole Omar.

OMAR. Una parola sola.

Prendo atto di questa ultima dichiarazione, alla quale veramente mi attendeva, perchè capiva benissimo che il disposto della legge nuova si voleva riferire a questo di non conservare l'articolo secondo; e del resto ringrazio l'onorevole ministro delle finanze di avermi date le spiegazioni ampie e soddisfacentissime che mi ha dato, per le quali è stabilito che la relazione della Commissione nuova servirà come base di studio, ma non vincola in alcun modo nè il Governo nè il Parlamento.

MINERVINI. Io vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole ministro delle finanze ed ancora agli onorevoli

componenti la Commissione, ma prima di presentare questa mia preghiera, debbo osservare una cosa. Qui si richiamano in vigore l'articolo 3 e seguenti della legge del 1865; noi non sappiamo cosa sia questa legge nel momento attuale, nè si può dire: voi deputati dovrete saperlo.

E replicherei: quando si fa una proposta come questa, deve allegarsi la legge, la quale resta o si modifica e tanto più, inquantochè nessuno di noi ha avuto il tempo di leggerla, perchè questa legge non è stata distribuita nei cassettini; in secondo luogo si parla della legge del 1862.

Ma, signori, questi canali *Cavour* da quando sono a questo Parlamento, mi suonano all'orecchio come i *pareggi*, come le *perequazioni* e le *sperquazioni*, tutte parole di cui tanto abbiamo abusato finora; domando io se sapete che cosa ci fate votare; per me nulla, perchè, quando presentate questa convenzione, non mi dite gli obblighi che vi erano prima, perchè si modificassero.

Inoltre, un'altra cosa vorrei sapere: sono a debito dello Stato, oppure no, codeste novelle opere idrauliche?

Tutto questo è un'incognita. Ora domando io, se si possa pretendere che un deputato coscienziosamente approvi una legge presentata a questo modo. Per me vi dico francamente, senza conoscere la convenzione, senza conoscere la legge 1862 e la legge 1865, non so come potrei votare questo articolo:

« Per la distribuzione delle acque del canale *Cavour* è data facoltà di aprire nuovi cavi di derivazione, e potranno essere destinati gli stessi corsi d'acqua che sono riferiti nell'articolo 1 della legge 25 maggio 1865, numero 2311. »

Questa legge del 25 maggio 1865 dov'è? Dov'è la prima convenzione? Come è stata mutata, ed in che mutata?

PRESIDENTE. È già votato l'articolo.

Voci. È già votata la legge.

MINERVINI. Quando è stata votata?

PRESIDENTE. Pochi momenti fa.

Voci a destra. Non è stato attento.

MINERVINI. Io protesto che questa votazione non c'è stata. (*Oh! oh! — Rumori di disapprovazione e richiami dal banco della Commissione*)

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, questa sua protesta è sconveniente. Ho letto l'articolo, poscia ho detto chiaramente: chi l'approva, è pregato di alzarsi. Nessuno si oppose, e l'articolo fu votato.

Non si deve mettere in dubbio la dichiarazione del presidente.

MINERVINI. Allora mi permetto di dire che la Camera non era in numero. Ma ad ogni modo una votazione precipitata così ed in pochi, e che io non ho neanche avvertita, è cosa deplorabile. (*Rumori e risa*)

Voci. Stia attento. Non ha badato!

MINERVINI. Signori, tra l'adempimento del nostro dovere e la forma c'è grande distanza. Dichiaro quindi che, a cominciar da domani, domanderò entrando nella Camera l'appello nominale, e non si farà una votazione se non saremo in numero. Mi sembra troppo sacrificio il subire una mistificazione (*Proteste e richiami*), quando abbiamo il dovere di stare tutti al nostro posto. (*Interruzioni*)

Una voce. Che linguaggio!

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, rispetti la Camera.

MINERVINI. Quando il presidente ha proclamato il risultato della votazione ed io non l'ho udito...

Voci. L'abbiamo udito.

MINERVINI. Io no; perciò chiedo che, prima che si addivenga alla votazione per scrutinio segreto, il Ministero o la Commissione mi dia schiarimenti sulla facoltà che si tratta di concedere al Governo per queste opere idrauliche dei proverbiali canali *Cavour*.

Se gli architetti che fecero il progetto hanno sbagliato, sono responsabili (*Si ride*); e quindi codesti lavori dovrebbero essere a carico di coloro che errarono.

Una voce. Come c'entrano gli architetti?

MINERVINI. In secondo luogo vorrei sapere chi pagherà le espropriazioni, una volta votato quest'articolo. Se il Governo dovesse pagare, vorrei vedere tutti gli allegati relativi a questa proposta di legge. Inoltre l'articolo 2 dice: « Sono chiamate in vigore e rimarranno in osservanza le disposizioni degli articoli 3 e seguenti di detta legge. » Vorrei a questo proposito sapere se, in virtù di questa disposizione, gli articoli non accennati cesseranno di aver vigore. Quella legge resterà in parte ed in parte sarà abrogata? Starò aspettando le opportune dilucidazioni, riservandomi la parola.

Non si vorrà pretendere che noi votiamo senza cognizione di causa; ed io, per potere con coscienza votare, domando questi schiarimenti, e credo dovrebbero tutti richiederli per votare coscienziosamente. (*Rumori d'impazienza a destra*)

MINISTRO PER LE FINANZE. Darò brevi schiarimenti all'onorevole Minervini.

Voci. Ma no!

PRESIDENTE. Lascino parlare il ministro.

MINISTRO PER LE FINANZE. Con poche parole spero di poterlo tranquillare completamente. La legge del 1865 non era duratura che per un quinquennio, di modo che ciò che non si rinnova scade da sé.

Gli articoli 1 e 2 poi di detta legge determinavano che la distribuzione delle acque di questo canale *Cavour* si dovesse fare fra certi canali qui indicati *A, B, C, D, E*, di cui non sto a leggere i nomi, perchè è inutile. Or bene, questa determinazione, all'atto pratico ha dato luogo ad inconvenienti; imperocchè si trovano delle pretese abbastanza elevate per non potere indicare questi articoli come qui erano indicati. Perciò

la legge attuale, mentre conserverebbe al Governo le facoltà che gli sono concesse dagli articoli 3 fino al decimo della legge del 1865, toglie quella enumerazione tassativa di canali di proprietà privata e di torrenti, con obbligo di esproprio di altri bocchetti di derivazione, la quale enumerazione aveva dato luogo ad inconvenienti, per cui pochissimo si potè fare nel quinquennio scorso.

Anche questo credo che basti a tranquillare l'onorevole Minervini sulla ragione per cui si chiede la facoltà di prorogare dall'articolo 3 in giù la legge del 1865, e non gli articoli 1 e 2.

Un ultimo schiarimento, e forse il più importante, egli desidera, ed è, se questi nuovi canali da costruirsi si facciano con danaro del Governo, ovvero con quello della società. Ebbene, posso dichiarare che le cose stanno in cotesti termini. Quando si diede la sentenza arbitramentale che assettò la posizione del canale *Cavour*, questa ordinò che si prelevasse sulla guarentigia che si paga coi danari del Governo a questa società, a termini della convenzione, una somma di 6 milioni e 300 mila lire, e che questo fondo tenuto lì in disparte onde potere (a spese, per conseguenza, come vede l'onorevole Minervini, della società, di cui virtualmente sono questi danari) provvedere all'occorrenza per la distribuzione di queste acque. Di modo che, in realtà, queste opere si fanno, non con danari del Governo, ma con quelli spettanti alla società.

Io spero che questi brevissimi schiarimenti siano tali da appagare pienamente l'onorevole Minervini.

MINERVINI. Io sono lietissimo delle dilucidazioni che l'onorevole Sella ha voluto favorirmi, e tanto più, in quanto che si sarebbe preteso da quei banchi (*Accennando alla destra*) che non si dessero.

Però, sebbene questi schiarimenti tranquillizzino anche la coscienza di coloro che, come me, ignoravano le cose che l'onorevole Sella ha detto, non tolgono che sia da biasimarsi il sistema tenuto di presentare la sera per la mattina una legge la quale contiene una legge antecedente, una convenzione, ed una seconda legge che non sapevamo nemmeno che fosse durevole solo per un quinquennio.

Se io avessi avuto conoscenza di ciò, non avrei dovuto domandare queste spiegazioni agli onorevoli ministri Castagnola e Sella.

Colgo quest'occasione per pregare anche la Presidenza a volere far sì che ciò non si rinnovi.

MINISTRO PER LE FINANZE. Spero anche sopra questo punto di poter fornire spiegazioni che valgano a soddisfare l'onorevole Minervini.

È vero infatti che il testo della legge del 1865 non fu stampato nè nel progetto ministeriale nè in quello della Commissione, perchè si sa che, quando si vuol avere cognizione di una legge inserita negli *Atti del Governo*, ogni deputato non ha che a dare un biglietto ad un usciere, e testo egli può averla e prenderne con-

tezza. Credo quindi che per questo non si possa far veruna censura al Ministero.

Quanto agli altri documenti che concernono questa faccenda, io prego la Camera ad osservare che, non solo vi erano due relazioni che davano conto dell'operato, ma dico di più che da un mese, se non sono due, io mi sono fatto un dovere di deporre al banco della Presidenza un grosso fascicolo che comprende tutte le relazioni tecniche che sono state fatte sopra questo oggetto, compreso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ond'è che tutti i deputati, i quali desideravano d'informarsi di questo argomento, potevano attingere ivi tutte le notizie di cui abbisognavano.

Il Ministero ed anche la Commissione non stimarono opportuno di fare stampare tutto questo fascicolo, e non si è stampato altro che l'ultima relazione della Commissione presieduta dal senatore Brioschi; imperocchè diversamente si sarebbero fatti dei volumi di stampa ed una spesa che pare si potesse risparmiare.

La questione tecnica è complicata se si entra nel merito della distribuzione, ma il merito della questione è semplicissimo, e lo Stato è il più interessato a distribuire il più presto possibile queste acque, perchè altrimenti paga delle guarentigie e le acque se ne vanno senza utilità di nessuno. Invece, se queste vengono distribuite, danno luogo a proventi i quali naturalmente diminuiscono i carichi dell'erario.

Per conseguenza spero che anche questa parte dei miei schiarimenti possa soddisfare l'onorevole Minervini.

PRESIDENTE. Si procederà allo scrutinio segreto dei due progetti di legge testè discussi.

(Segue la votazione.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE E DI UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Bortolucci a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BORTOLUCCI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sulla richiesta facoltà di procedere contro il nostro collega deputato Casarini. (V. Stampato n° 83-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'onorevole ministro per le finanze ha facoltà di parlare per presentare un disegno di legge.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ho l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge per la proroga del termine dell'articolo 16 della legge 24 gennaio 1864 per l'affrancazione delle enfiteusi nelle provincie della Venezia e di Mantova. (V. Stampato n° 122)

Siccome si tratta di un progetto di legge già accettato nella Sessione scorsa dalla Camera, ed accolto

poscia dal Senato con una variazione di termini, non ha potuto essere allora convertito in legge.

Preghevi quindi la Camera a volerlo discutere d'urgenza.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro per le finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Se non vi sono opposizioni, sarà dichiarato d'urgenza.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLO SCHEMA DI LEGGE
PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge concernente i provvedimenti finanziari.

La Camera ricorda come ieri si sia fatta la votazione nominale sull'articolo 1 dell'allegato *N*, legge sulla tassa dei redditi della ricchezza mobile, in seguito al quale voto fu approvato lo stesso articolo.

Ora passiamo all'articolo 3 del Ministero, secondo della Commissione. Ne do lettura:

« Le Commissioni comunali e consorziali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 20 giugno 1866, n° 3023, saranno composte di due delegati del Governo e di uno del comune o consorzio.

« Quando un comune o consorzio abbia una popolazione superiore ai 12 mila abitanti, la Commissione potrà essere composta di un numero maggiore, servata però sempre la proporzione soprindicata. »

L'onorevole Bertea propone la soppressione di quest'articolo 2, e che sia mantenuto invece l'articolo 11 del decreto legislativo 28 giugno 1866. In altri termini, siccome quest'articolo stabilisce una prevalenza dell'elemento governativo nella Commissione consorziale, l'onorevole Bertea consente che sia bensì mantenuta la disposizione legislativa, per la quale è data la rappresentanza all'autorità governativa nella Commissione, ma vuole che la prevalenza però sia mantenuta a favore dell'elemento elettivo.

L'onorevole Bertea ha facoltà di parlare per sviluppare questa sua proposta.

BERTEA. Dirò pochissime parole in appoggio dell'emendamento che ho avuto l'onore di proporre, perchè la sua indole è tale che, appena enunciato, ciascun deputato può farsi capace della portata del medesimo.

La Camera ricorda come coll'articolo 11 del decreto legislativo 28 giugno 1866 per l'appuramento dei redditi estimativi sulla ricchezza mobile sono stabilite le Commissioni consorziali e comunali, composte di due membri nominati dai Consigli comunali o dalle rappresentanze consorziali, e di un terzo membro nominato dal direttore delle tasse, e così dal Governo. In appello da queste Commissioni così composte si adiva alla Commissione provinciale, composta di un membro

del Consiglio provinciale, di un membro nominato dalla Camera di commercio, di due membri nominati dal Governo e di uno nominato dal prefetto della provincia. Quando poi nello svolgimento di questi due giudizi vi fosse stata violazione di legge, allora era aperto ancora il ricorso alla Commissione centrale sedente presso il Governo.

A me pare che la giurisdizione così esercitata corrispondesse perfettamente ed alle giuste esigenze del Governo ed alla giusta aspettativa dei contribuenti. Infatti la Commissione consorziale o comunale, composta di due membri nominati dalla rappresentanza consorziale o dalla comunale fra i contribuenti del comune o del consorzio, che conoscono perfettamente la condizione di coloro che devono essere colpiti dall'imposta della ricchezza mobile, composta di persone che godono la pubblica stima nel paese dove devono esercitare la loro autorità, controllata dalla presenza e dall'opera di un agente del Governo per la vigilanza dell'interesse delle finanze, deve dirsi offrire le maggiori garanzie di equità, ritenuto massime che la Commissione provinciale d'appello trovasi poi composta in grandissima maggioranza di agenti governativi, epperò sono in ogni caso tutelati i legittimi reclami che vengano dagli agenti finanziari.

Ora la Commissione ed il Governo propongono nientemeno che di invertire completamente le proporzioni dei componenti le Commissioni locali, di stabilire, cioè, che la Commissione comunale o consorziale, alla quale è affidata l'estimazione dei redditi dei contribuenti che devono essere colpiti dalla ricchezza mobile, sia composta di due agenti governativi e di uno solo nominato dalla rappresentanza consorziale o dal Consiglio comunale.

In questo modo la Camera vede facilmente come la sorte dei contribuenti, l'estimazione dei loro redditi e la conseguente imposta che ne ridonda siano completamente lasciate in balia del Governo, e tanto equivarrebbe il dire che l'imposta da pagarsi da ogni contribuente fosse determinata dal ministro delle finanze.

Con questa dichiarazione io non intendo menomamente di far torto agli agenti delle finanze che sono nominati a far parte delle indicate Commissioni: certo se essi appartenessero tutti all'alta gerarchia degli impiegati, in essa potrei avere una maggiore fiducia. E voglio anche aver fiducia nella buona fede degli agenti secondari; ma ritenga però la Camera, e ritenga il Ministero che, o il desiderio di progresso nella carriera, l'aspirazione d'onori, massime a fronte dell'consuetudine del Governo, di riconoscere sempre con i migliori quegli impiegati che trovano il modo di dare un maggior provento finanziario, farà sì che non saranno sempre, anzi saranno pochissime volte servate le ragioni dei contribuenti.

Dirò di più, questi agenti finanziari del Governo non hanno ordinariamente che un domicilio tempo

rario nel luogo dove sono chiamati a fare queste tassazioni; ora, con quali criteri, con quali lumi, con quali informazioni procederanno essi a fare queste tassazioni?

Noi, signori, vedremo sempre che cercheranno in ogni modo di aggravare le condizioni del contribuente senza che egli abbia modo alcuno di riparare a questi apprezzamenti arbitrari.

E dico che non ha modo alcuno d'ottenere giustizia, perchè la Camera ben sa che la legge non apre la via all'azione giudiziaria in questa materia; dimodochè una volta che questi due agenti finanziari (e dico due perchè non tengo conto del terzo che è chiamato unicamente a rassegnarsi alle determinazioni della maggioranza governativa), una volta, dico, che due agenti abbiano dichiarato, per quanto esagerato, il reddito di un contribuente, egli deve inevitabilmente sopportare, e sempre per due anni, le conseguenze di questo giudizio.

Mi si dirà: ma si capiva che la prevalenza fosse data alla Commissione comunale, quando i comuni avevano un interesse; ma ora che l'imposta è esclusivamente governativa, deve aver la prevalenza il Governo. Prima di tutto io dico che l'interesse dei comuni già prima d'ora era ben lieve, in confronto dell'interesse del Governo; perchè tutti sappiamo che i comuni non potevano sovrimporre sulla ricchezza mobile che 20 centesimi al massimo. Ora dunque, se la Camera ed il Parlamento ritennero che, quando già prevaleva in questa grande proporzione l'interesse del Governo, tuttavia era giusto di dare la facoltà ai contribuenti di essere giudicati dai loro concittadini, da concittadini nominati con la fiducia del Consiglio comunale, da concittadini che possiedono e pagano, e che hanno quel generale interesse di veder prosperare le finanze dello Stato, perchè ne ridonda ad essi vantaggio, se il Parlamento, dico, riteneva giusta allora la proporzione degli elementi che componevano le Commissioni, come mai può ora cambiare così diametralmente le condizioni e dare, lo ripeto, il contribuente mani e piedi legati, a una Commissione governativa?

La Commissione provinciale è, come ho già detto, per due terzi composta di agenti del Governo. Or dunque, mantenendo (come io prego la Camera di fare) la proporzione di due membri nominati dal Consiglio comunale e di uno nominato dal Governo, l'agente delle tasse ha sempre facoltà di adire la Commissione provinciale, e, ove sia fondato il suo reclamo, potrà ottenere che in appello sieno modificate quelle decisioni che per avventura fossero giudicate meno giuste.

Quindi prego la Camera di mantenere l'articolo 11 del decreto 28 giugno 1866; e se questo non potrò ottenere, mi riservo, se lo crederò opportuno, di proporre che almeno sia aperto l'adito alla via giudiziaria per correggere, mediante prova contraria, quei giudizi che si potessero considerare come ingiusti.

MAUROGONATO. (*Della Commissione*) Finchè i comuni avevano un interesse del 50 per cento e poi del 40 per cento nell'imposta sulla ricchezza mobile, era naturale che non fosse ad essi negata una prevalenza nel primo stadio della fissazione del reddito imponibile. Ma poiché quest'imposta fu avocata intieramente allo Stato, bisogna, per naturale conseguenza, mutare la costituzione di queste Commissioni, facendo in modo che in esse sia prevalente la rappresentanza governativa.

Mi pare che l'onorevole Berteza non adoperò una frase esatta quando chiamò *agenti governativi* quei due membri che sono nominati dal Governo; essi non sono agenti, sono e devono essere cittadini incaricati da lui di fare giustizia, e che saranno scelti fra le persone più oneste e più benevole nel comune; anzi noi vediamo che nel regolamento vigente, all'articolo 25 si dice:

« Non sono però eleggibili a giudici in queste Commissioni i prefetti, i sotto-prefetti, gli ufficiali finanziari addetti all'amministrazione delle imposte dirette, i militari di terra e di mare, gli uffiziali e gli altri agenti delle guardie doganali, gli uffiziali e le guardie di pubblica sicurezza.

« Non possono essere contemporaneamente delegati alla stessa Commissione gli ascendenti, i discendenti, il suocero, il genero ed i fratelli. »

Dunque non mi pare che possa esservi il pericolo supposto dall'onorevole Berteza, che, cioè, gli interessi dei contribuenti siano lesi e compromessi, e tanto meno lo temo perchè già nelle sedi d'appello, ossia nelle Commissioni provinciali quest'ordinamento esiste da lungo tempo e non è stato mai occasione di lamento o di pericolo per i contribuenti. La riforma proposta è necessaria per rafforzare l'elemento governativo e perchè l'esperienza ha sciaguratamente provato come gli interessi del Governo fossero troppo lesi nell'attuale sistema.

Egli è per ciò che la Commissione non potrebbe accettare quest'emendamento, ch'essa considera dannoso, e tale che comprometterebbe tutti i vantaggi che speriamo dalle riforme introdotte.

SINEO. Mi rincresce che la Commissione non abbia tenuto conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Berteza. Essa è questione di stretta giustizia, o signori.

La disposizione che vi propone la Commissione io credo abbia pochi esempi nelle legislazioni anche dei Governi più assoluti.

Come mai può lasciarsi al ministro delle finanze la scelta incondizionata di quelli che devono tassare i cittadini?

LANZA, presidente del Consiglio. Ed in Inghilterra?

SINEO. In Inghilterra vi sono dei giurati, e non uomini nominati arbitrariamente dal Governo senza nessuna specie di condizione.

Questa è una violazione della proprietà.

Voi avete abolito il contenzioso amministrativo, voi

avete perfino diffidato del Consiglio di Stato, voi avete voluto che ciascun cittadino, anche quando ha interessi contrari al Governo, sia giudicato da giudici ordinari, ed oggi fate precisamente il contrario. Almeno i consiglieri di prefettura, i consiglieri di Stato sono scelti con una certa prudenza e riserbatezza, non sono scelti ad arbitrio del ministro delle finanze. Sono uomini che fanno una carriera molto onorata e molto ricercata ed in qualche modo appartengono all'ordine giudiziario; soltanto non erano inamovibili. Tuttavia il Parlamento ha decretato di abolire questa giurisdizione eccezionale, ed ha voluto che tutto rientrasse nel diritto comune.

Come mai adesso venite a fare una cosa molto più assurda, molto più nociva di quella? È assurdo invero che, senza alcuna specie di condizioni, voi diate a Tizio ed a Caio il diritto di tassare secondo il loro arbitrio. Si dice che c'è l'appello, che si può ricorrere alla Commissione provinciale.

Ma l'onorevole Berteza ha avvertito benissimo che nella Commissione provinciale si trovano sempre gli stessi elementi, i quali non offrono una guarentigia molto rassicurante per il contribuente. L'appello alla Commissione provinciale è guarentigia sufficiente sicuramente e abbondantissima per le finanze dello Stato, e non è neppure da presumersi facilmente che voglia questa specie di tribunale commettere un'evidente ingiustizia riformando una giusta sentenza della prima istanza. Ma lasciate almeno che in questa prima istanza sia tenuta ferma a favore del contribuente le guarentigie concesse dalla legge attuale, che non sono certamente eccessive. Guardatevi dall'abbandonare il primo apprezzamento della fortuna privata ad alcuni individui che non ci danno pegno di imparzialità. Fareste atto arbitrario, fareste una eccezione non giustificata da nessun elemento di necessità e contraria ai principii che avete ripetutamente proclamati. Prego dunque la Camera di respingere la proposita innovazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Domanderei la parola su questo articolo.

PRESIDENTE. Glielà darò dopo che avranno parlato gli onorevoli Minervini e Bove che sono scritti prima.

MINERVINI. Signori, per discutere una questione bisogna cominciare dal punto in cui la questione è stata posta nell'interesse del paese ed in quello delle finanze. Che cosa è la ricchezza mobile? Una imposta che si disse fare per esperimento, che si limitava a 30 milioni per non aggravare. E si ripeté, e lungamente, che si presentava unicamente in modo esperimentale, e perchè si era in gravi condizioni finanziarie, limitavasi a 30 milioni.

Non avevamo la Venezia; la guerra pareva dovere scoppiare e ci si disse fate questo sacrificio. Tale fu l'origine dell'imposta sulla ricchezza mobile. Venne la

guerra e pei bisogni si chiese un aumento dell'aliquota ed il paese rispose favorevolmente. Ora si propone d'aumentare l'aliquota fino al 12 per cento. Perchè? Ci si risponde: perchè abbiamo fatto delle spese e ci troviamo in disavanzo. Ora perchè al paese tocca fare sacrifici per riparare ai danni della mala amministrazione, invece di fare in modo che i sacrifici dei cittadini riescano meno onerosi, si scelgono per giudici delle tasse gli agenti stessi delle finanze.

Ma, da senno, credete voi che possiamo presentarci al paese con questa specie di provvedimenti legislativi?

Non lo credo. Dovrebbe essere interesse speciale, non dirò di tutto il Ministero, ma almeno del ministro per le finanze che questa legge si presentasse con aspetto morale.

Colui che dice fo una legge di tassa, per la quale saranno i miei dipendenti delegati a tassare, demoralizza la legge, e manifesta l'idea, non di procedere con giustizia, ma quella d'imporre i suoi voleri. Chi saranno questi delegati che il ministro per le finanze nominerà? Saranno agenti locali dipendenti dal Ministero. Qual guarentigia potranno porgere ai contribuenti? Saranno come tanti commessi viaggiatori, ai quali, come apparisce dai bilanci, si danno per diritto di commissione milioni e milioni onde vadano a fare da avvocati fiscali sul povero che lavora? Ed allora quale sperpero congiunto alla riduzione delle più elementari guarentigie!

Ma poichè concedete una tassa del 12 per cento senza nemmeno dare un compenso ai municipi, o darlo vano, effimero, pericoloso (di che a suo tempo), non vogliate essere esigenti sino al punto di voler porre a giudici delle tasse i pubblicani. Gli agenti delle finanze che debbono in tal caso procedere contro i contribuenti divengono i pubblicani dell'impero decaduto di Roma. Signori, non vi fate illusioni, due e due fanno quattro: non crediate che dai banchi ove sedete si possa aver forza di fare che due e due facciano cinque. Di avere ciò presente prego il Ministero, prego gli onorevoli miei colleghi, e precisamente quelli che hanno votato l'inqualificabile articolo primo.

Voi nella relazione diceste di voler incamerare i centesimi addizionali dietro compenso, poi proponete una legge che non ce ne parla; avete fatto l'aumento dell'aliquota, e poi avete negato di sovrapporre, mentre quella sovrimposta veniva da una legge fondamentale sulla entità dei municipi e delle provincie; legge che non abrogate e che, essendo una legge organica, non potrebbe costituzionalmente venire distrutta con un allegato di provvedimenti finanziari pel sognato pareggio.

Ma, se avete fatto questo, lasciate almeno che l'articolo 11 del famoso decreto legislativo rimanga qual è. Finalmente voi lo avete avuto questo articolo dal 1866 al 1870, e qual ragione avete, ora che accrescete

il peso, di diminuire la garanzia alle popolazioni? Io vorrei che, tanto il signor ministro quanto la Commissione, si persuadessero della inopportunità di questo cambiamento.

Avrei finito, se potessi lasciar senza risposta alcune parole dell'onorevole Maurogò nato che mi hanno sorpreso, venendo da un uomo liberale quale egli è. Ei vi diceva: finchè il municipio poteva sovrimporre i centesimi addizionali, era bene che ci fosse la vigilanza de' suoi eletti; ma, una volta che questa imposta è divenuta tutta erariale, tale vigilanza sarebbe anzi pericolosa.

Io domando mille perdoni. L'onorevole Maurogò nato sa bene che sopra i municipi e le provincie e sopra questo mostro (chè tale lo abbiamo fatto in Italia), sopra questo mostro dello Stato ci sono i contribuenti. Ha forse dimenticato l'onorevole Maurogò nato che la garanzia è messa in pro dei contribuenti? Quindi, quando io vedo che voi volete aggravare una imposta e per giunta togliete dalla legge precedente una garanzia che era stabilita, levando ai contribuenti i loro giudici naturali, ho diritto di chiedere: dove volete andare, o signori? Credete voi che, spingendo così le cose, raccoglierete più danaro? V'ingannate. Moralizzate piuttosto il sistema. Ma se voi vi credete di aggravare il peso dell'imposta e per riuscire nel vostro intento non trovate altro mezzo che quello di mettere per giudici della tassa i vostri dipendenti, o signori, il popolo d'Italia, che è docile e sa lungamente tacere, un giorno potrebbe parlare e potrebbe darsi che parlasse per condannarvi!

BOVE. Io mi ero prefisso di dire due parole, ora ne dirò una sola.

L'importanza della Commissione in esame vuole anche essere commisurata dalla gravità della sua missione. Ora quale è, tra l'altro, il compito di questa Commissione?

Signori è detto nel progetto in discorso che queste Commissioni avrebbero, se fosse approvato l'articolo 8, la facoltà di fare ciò che con molta difficoltà valgono a fare i magistrati i più istruiti, i giureconsulti i più illuminati; perocchè coteste Commissioni, fra gli altri giudizi, dovrebbero determinare se in un atto vi sia un mutuo fruttifero ma mascherato, ovvero effettivamente un deposito con la facoltà di usare delle somme depositate, o anche un prestito senza interesse alcuno. Ebbene nel foro si è disputato tanto tempo per conoscere quali erano i criteri, quali erano gli argomenti per constatare l'indole di un contratto, se cioè fosse un deposito, un comodato, un mutuo ad interesse simulato.

Forse la giurisprudenza non è ancora bene assodata su di ciò. Eppure ora si dice che coteste Commissioni sono quelle che devono indagare e definire, quando non è convenuto un interesse, un'annualità, se in tale o tale altro atto si nasconda un mutuo mascherato; de-

vono fare un difficile apprezzamento per consentire o respingere in un atto la natura produttrice, per quindi decidere se debba o no essere soggetto a tassa.

Io non seguo poi nei suoi voli l'onorevole Nisco, il quale è andato tanto innanzi da dire che, quando ci siano contratti, siasi convenuto o no un frutto, un interesse, rendano o non rendano quelle operazioni, sono sempre tassabili sul reddito, che non vi è, sul reddito immaginario, raggugliando la tassa al 5 per cento. E come? Togliendola dal capitale.

NISCO. Domando la parola per un fatto personale. Non so come io debba entrare in simile questione.

PRESIDENTE. Non c'è fatto personale.

BOVE. C'è il suo emendamento che parla (articoli 12 e 13.)

PRESIDENTE. Non basta che un deputato sia nominato, perchè si ravvisi in ciò un fatto personale.

L'onorevole Rattazzi ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Siccome io intendo parlare nello stesso senso in cui hanno discorso i quattro onorevoli preopinanti, così preferirei che qualcuno avesse risposto prima ad essi.

PRESIDENTE. Onorevole Chiaves, desidera di parlare?

CHIAVES, *relatore*. Io non voleva fare che due brevissime osservazioni: la prima si è che non bisogna considerare il Governo in popolo libero come se fosse proprio un nemico del popolo. (*Rumori a sinistra*)

Dite quello che volete. Io capisco benissimo che a prima giunta trattandosi di una Commissione la quale sia nominata soltanto dal Governo, è di buon genere presso certi liberali di trovare a ridire senz'altro, poichè a fare così si fa migliore effetto presso le maggioranze che per lo più sono di coloro i quali non sogliono meditare troppo a fondo sulle cose. Questo me lo concederete anche voi altri. Dunque è di buon genere quando una Commissione è nominata solo dal Governo, e riguardo ad un interesse un po' diretto delle popolazioni, il diffidare e il dire che bisogna diffidare.

Io non appartengo a questa scuola e la ragione di diffidenza io l'apprezzo quando la vedo fondata. Ma in un regime libero non la dottrina soltanto, ma l'esperienza c'insegna che non bisogna diffidare sempre del Governo, e vedo che non se ne diffida, a cagion d'esempio, in Inghilterra; vedo che non se ne diffida negli Stati Uniti. Dirò una cosa e probabilmente voi ne stupirete anche perchè si scosta da quel *buon genere* a cui accennava poc'anzi, ed è che in Inghilterra i tassatori non sono nominati da altri che dal Governo, come anche agli Stati Uniti. Dico per dire che questa diffidenza non esiste, laddove la libertà è ben compresa. Ma mi direte che là il Governo avrà dei meriti che il Governo nostro non ha. Sia pure: questa è questione di apprezzamento, ed io intanto mi attengo ai principii del regime libero e credo di non mancare.

Ma dirò di più: certamente non diffiderete, o signori, dei magistrati, quantunque siano nominati dal

Governo, anzi è nell'interesse di tutti non solo di non diffidarne, ma di mantenere il principio della loro indipendenza ed imparzialità il più alto che si possa.

Or bene, o signori, i magistrati hanno uno stipendio...

MINERVINI. Sono dichiarati indipendenti.

CHIAVES, relatore... e gl'individui di cui qui è parola e che l'onorevole Minervini insiste nel qualificare agenti delle tasse, sono persone le quali non hanno nemmeno stipendio; questi sono cittadini i quali sono più indipendenti di quello che non siano i magistrati stessi.

Questo è evidente, questa è una ragione cui non credo che si possa molto fondatamente rispondere.

Io, queste osservazioni voleva mettere sott'occhi della Camera, la quale nella sua saviezza vedrà quello che meglio le importerà di fare; ma solo volli dar ragione del come la Commissione non abbia inorridito, e, checchè ne abbiano detto gli onorevoli Sineo e Minervini, non abbia dovuto inorridire dinanzi ad una proposta la quale veniva senz'altro a stabilire il modo con cui era costituita la Commissione, da individui nominati bensì dal Governo, ma cittadini del tutto indipendenti al punto da non avere nemmeno un corrispettivo della opera loro, i quali per conseguenza contribuenti essi pure, e dovendo quindi tutelare anche un interesse loro proprio, certamente hanno una speciale ragione d'imparzialità bastevole a tranquillar ognuno.

Queste cose ho voluto fare avvertire alla Camera e credo che la Camera ne vorrà tenere conto.

RATTAZZI. Prima di tutto ringrazio l'onorevole Chia-ves che ha avuto la compiacenza di parlare prima di me, e così mi ha fornito il mezzo di potere nel tempo stesso rispondere alle sue osservazioni.

Se male non mi appongo, due sono gli argomenti sui quali egli si fonda per sostenere la proposta della Commissione, proposta che si presenta con forme ed apparenze molto modeste, ma che, attentamente esaminata, potrebbe produrre un effetto molto importante nell'applicazione della tassa sulla rendita della ricchezza mobile, e dar luogo a conseguenze così gravi, che, io sono certo, la Commissione stessa, se le avesse prevedute, forse si sarebbe astenuta dal proporci l'articolo di cui attualmente si discute.

L'onorevole Chia-ves ci diceva che le opposizioni mosse da questa parte della Camera contro quest'articolo partono da un falso principio, partono da una specie di diffidenza verso il Governo. Ora, aggiungeva egli, questo principio non può essere ammesso: noi non dobbiamo essere diffidenti quando si tratta d'ordinare le leggi.

Mi perdoni, l'onorevole Chia-ves, la teoria che egli professa non regge nè punto nè poco; ed egli verrebbe in grandissimo errore, anche quando si dovesse collocare la questione sopra un terreno più elevato di quello che si addice all'indole della discussione che attualmente si agita. E per verità, se si dovesse solle-

vare la cosa ad una questione di principio costituzionale, mi permetta l'onorevole Chia-ves di dirgli che egli colla sua teoria sovverte interamente il sistema rappresentativo.

E come potrebbe essere altrimenti? Su che in vero si fonda il sistema costituzionale? Incontestabilmente si fonda esclusivamente sulla diffidenza verso il Governo. Tutti i controlli che sono stabiliti dallo Statuto si sono appunto introdotti perchè si diffida del Governo. (*Rumori a destra*)

Mi perdonino. È precisamente così, malgrado i loro rumori. Si pigli dal primo all'ultimo articolo dello Statuto, e si vedrà che vi è la consecrazione del principio di diffidenza verso il Governo, e che tutte le disposizioni che nel medesimo si racchiudono non sono ispirate che da questo principio. E che sarebbe la responsabilità dei ministri se non vi fosse la diffidenza verso di essi?

La stessa garanzia che lo Statuto attribuisce ai giudici, la garanzia della loro inamovibilità, non è forse una sanzione che dimostra la diffidenza verso il Governo? Non voglio quindi prendere ad esame tutti gli articoli dello Statuto perchè sarebbe fuor di luogo; ma è questa una verità così irrefragabile che io non so come si possa rinvocare in dubbio.

Comprendo bene che si possa avere fiducia in certi uomini che sono al potere; ma gli uomini mutano, e trattandosi di dare facoltà non a certi uomini, ma al potere esecutivo, che può essere esercitato e dagli uni e dagli altri, egli è palese che non si può a meno di rimanere diffidenti, e che le leggi debbono portare la impronta di questa diffidenza, e, signori, ritenetelo, senza questa diffidenza non vi può essere garanzia la quale ci assicuri che il Governo compia, nell'interesse del paese, la sua missione. Ma, nel caso attuale, lasciamo in disparte queste teorie, nè vale la pena di richiamare, come sembra volesse farlo l'onorevole Chia-ves, la questione sopra i principii fondamentali delle nostre istituzioni. Non è questione, in questo momento di confidenza, o diffidenza verso il Governo, o sia verso i ministri che lo rappresentano. Ed io sono persuasissimo che, nè l'onorevole Sella, nè l'onorevole Lanza, nè gli altri ministri che si trovano adesso, che potranno trovarsi dopo nel posto loro...

CHIAVES, relatore. Non è questione di persone.

RATTAZZI. Mi perdoni. Parmi che, esprimendo i quest'opinione, mentre appartengo all'opposizione non fo certamente questione di persone; dico dunque essere io persuasissimo che essi non daranno istruzioni ai loro agenti di andare a vessare i contribuenti di accertare la loro quota in una misura al di là quanto possa essere conforme a giustizia; ma la confidenza che noi possiamo avere verso gli uomini che siedono su quei banchi, vorrà egli, l'onorevole Chia-ves, vorranno gli onorevoli componenti la Commissione averla del pari verso quegli agenti di cui i n

nistri si servono? L'onorevole Chiaves è troppo versato nelle cose forensi, e conosce abbastanza gli uomini come sono; ed egli deve al pari di me sapere che bene spesso codesti agenti, non dirò per malizia, ma per noncuranza...

Una voce a sinistra. Per troppo zelo!

RATTAZZI... o forse mossi da un soverchio zelo e da un eccessivo desiderio di rendere un servizio allo Stato, si lasciano bene spesso indurre a molestare gli uni e gli altri fra i contribuenti, cercando di aggravare la loro condizione al di là di quanto la giustizia comporterebbe.

È contro codesti agenti che noi non possiamo a meno di essere diffidenti; è contro le ingiuste loro pretese, contro i possibili loro soprusi che ci corre il dovere di guarentire i contribuenti; provengano altronde queste pretese e questi soprusi, se non dalla malizia, piuttosto dagli errori di quegli individui di cui il Governo è costretto valersi.

Parmi non occorra aggiungere altre osservazioni per distrurre l'argomento della diffidenza su cui principalmente si fondava il ragionamento dell'onorevole Chiaves. Ma egli ne adduceva un altro, e soggiungeva che i delegati del Governo non appartengono alla classe degli impiegati, non hanno nessun interesse, non sono stipendiati. E partendo da questo fatto, come da un punto incontestabile, egli così ragionava: volete voi credere che essi senza interesse, senza che abbiano dipendenza alcuna, vogliano pregiudicare i contribuenti per favorire il Governo?

Signori, questo ragionamento ha il capitale difetto che parte da un fatto inesatto, e che perciò, dovendosi questo rettificare, cade interamente. L'onorevole Chiaves non ha fatto attenzione al modo con cui questi delegati possono essere nominati, e fra quali persone possono essere scelti dal Governo. Se avesse tenuto conto dell'articolo 25 del regolamento del 1868 avrebbe veduto che possono far parte delle Commissioni e delle Sotto-Commissioni tutti coloro che godono dei diritti elettorali ed amministrativi, e non si fanno eccezioni salvo che per i prefetti, e per i sottoprefetti, e per gli ufficiali finanziari addetti al servizio amministrativo delle imposte dirette. Il che vuol dire che gli agenti finanziari addetti alle imposte dirette, come al demanio e tasse, possono essere anche delegati dal Governo per questo servizio.

E tanto è vero, e l'onorevole ministro delle finanze non me lo vorrà contestare, che in molte località lo stesso ricevitore delle tasse è agente e fa parte come delegato governativo in coteste Commissioni.

Se dunque egli è incontestabile che possono essere delegati e gli impiegati e gli stipendiati, ed i dipendenti del Governo, è manifesto che sussistono in tutta la loro pienezza le obiezioni che si sono elevate contro a proposta del Ministero, malgrado le osservazioni che vennero svolte dall'onorevole Chiaves.

Combattute così queste osservazioni, passo ad esaminarne alcune altre che si misero innanzi dall'onorevole Maurogò nato.

Egli, se ho bene inteso, diceva essere una necessità assoluta di mutare in questa parte la legge dal momento che si era stabilito che oggidì i comuni non debbano più oltre partecipare ai centesimi addizionali.

Egli osservava che, se per lo addietro i comuni dovevano avere una rappresentanza in questa Commissione, era perchè questi comuni avevano un interesse.

D'onde si vorrebbe inferire che, dal momento in cui questo interesse è cessato, venga meno pur anco ogni ragione, perchè loro debba competere il diritto di essere rappresentati.

Ma crede egli davvero l'onorevole Maurogò nato che la legge del 1868 abbia stabilito che dovevano esservi due delegati dei comuni e dei consorzi, perchè ad essi era attribuita una compartecipazione in questa imposta? Se tale è realmente la di lui opinione, egli grandemente s'inganna. Io sono anzi profondamente convinto che, se vi fosse stato solo un interesse dei comuni, sarebbe questa stata una ragione perchè ai comuni stessi non si attribuisse il diritto di nominare qualche delegato, poichè non ho mai inteso a dire che debba avere un diritto per essere giudice quegli che ha un interesse, sopra cui si deve pronunciare il giudizio. Sarebbe stata una ragione per respingere i comuni dal concorrere nella nomina delle Commissioni se soltanto si fosse avuto di mira il loro interesse, per l'evidente riflesso che niuno può essere giudice nella propria causa.

Del resto vuol egli, l'onorevole Maurogò nato, una prova che l'interesse dei comuni non fu punto la considerazione che ha indotto il legislatore ad ordinare in quel modo le Commissioni di cui ora si parla? Egli la troverà nel tenore stesso delle disposizioni che prescrivono questo ordinamento. E per vero, se l'interesse di coloro che partecipavano all'imposta doveva essere il criterio regolatore per la composizione della Commissione, ossia per la scelta dei delegati che le dovevano formare, ognuno comprende che, a tenore della legge attualmente vigente, vi dovrebbero essere due delegati del Governo, ed uno soltanto nominato dal comune; poichè il comune partecipa alla tassa in ragione soltanto di un terzo, anzi di un sesto, ed il Governo invece vi partecipa in ragione di due terzi. Invece, o signori, qual è in questa parte la disposizione della legge attuale, di quella legge che si vorrebbe in ora modificare? Essa prescrive che due delegati debbano essere scelti dal comune, ed uno soltanto possa essere nominato dal Governo. Non è dunque evidentemente l'interesse dei comuni e dello Stato che ha potuto servire di norma al legislatore per comporre, in quel modo come furono composte, le Commissioni.

Sa egli, l'onorevole Maurogò nato, qual è stato il mo-

tivo per cui le Commissioni furono composte in guisa da poter lasciare una preponderanza ai comuni? Così si è ordinato, perchè i delegati dei comuni, quelli che appartengono alle località, erano in condizione assai più opportuna per conoscere realmente quali fossero i redditi della ricchezza mobile di ciascun contribuente. E siccome questo doveva essere soltanto il vero criterio che doveva indurre la Commissione a giudicare, è per ciò che si è data una preponderanza ai comuni stessi. Si comprese facilmente che le amministrazioni comunali erano le più adatte per designare le persone le quali potessero convenientemente compiere questo ufficio.

Ora, siccome questa considerazione sussiste perfettamente in tutta la sua forza sia che i comuni abbiano una partecipazione nell'imposta, sia che non l'abbiano, io non vedo il perchè, anche cessata quella partecipazione nell'imposta a pro dei comuni, debba tuttavia di necessità essere la legge mutata nella parte che si riferisce all'ordinamento della Commissione, da cui deve essere la rendita della ricchezza mobile accertata.

Del resto, questa questione, se ben mi ricordo, è stata grandemente discussa nella Commissione dei Quindici, alla quale apparteneva tanto l'onorevole Lanza quanto l'onorevole Sella. Allora si sentì la necessità di recare sopra questo argomento una modificazione alla disposizione della legge precedente la quale era molto diversa da quella che è attualmente in vigore, e che si vorrebbe di bel nuovo mutare.

A tenore del disposto della legge precedente, tanto la Commissione di primo grado, quanto quella di appello, erano ordinate in guisa che i delegati dei comuni e delle provincie avevano una preponderanza ossia formavano la maggioranza.

Non poteva negarsi che un simile ordinamento non poteva a meno di presentare gravi inconvenienti e dar luogo a giudizi che di troppo nuocessero ai diritti ed agli interessi legittimi delle finanze nazionali, perchè, se si fosse qualche volta verificata nei delegati della Commissione di primo grado una troppo grande propensione a favorire i contribuenti, rimaneva, se non impossibile, certo sommamente difficile ottenere una riparazione dalla Commissione d'appello, la cui maggioranza era del pari composta da delegati rappresentanti l'elemento elettivo.

Or bene, in qual modo si volle ovviare a questo inconveniente, e si stimò di porre in salvo l'interesse delle finanze, senza offendere la giustizia e senza di troppo compromettere la sorte dei contribuenti, conciliando con un equo temperamento e le giuste esigenze di quelle ed i diritti di questi? Precisamente con quella stessa disposizione che ora si vorrebbe distruggere. Si considerò dall'un canto essere indispensabile che nell'ordinamento della Commissione si concedesse ai comuni il diritto di nominare due delegati, ossia la maggioranza, perchè, trattandosi in essa particolarmente

d'investigare e riconoscere quali siano le vere ricchezze dei contribuenti, l'elemento locale era quello che di necessità doveva avere la prevalenza. E così perciò si prescrisse.

Ma nel tempo stesso si prevede come talvolta poteva avvenire che questa maggioranza potesse cadere in fallo, e per qualsiasi cagione recare all'erario un troppo grave pregiudizio, pronunziando quell'accertamento di rendita. Era quindi indispensabile provvedere il Governo di una valida ed efficace garanzia per riparare questa ingiustizia e rimediare a questo danno. E parve che non gli si potesse dare una garanzia maggiormente solida e rassicurante di quella che consisteva nell'ordinare la Commissione d'appello in guisa che in essa il Governo potesse nominare un più gran numero di delegati, ossia avere una maggioranza da lui stesso nominata, alla quale Commissione, volendo egli ricorrere, è certo che non potrà mai temere alcun pregiudizio dal voto della Commissione di primo grado. Ed è appunto in simil guisa che la Commissione superiore venne ordinata, ossia s'introdusse in essa in maggioranza l'elemento governativo.

In questo modo, o signori, tutti gl'interessi, tutti i diritti hanno dall'una e dall'altra parte una sufficiente garanzia, e nulla possono ragionevolmente temere. L'ha il contribuente nella Commissione di primo grado: la trova il Governo nella Commissione d'appello. Ma se voi mutate questo ordinamento, e lo mutate in una parte sola, in quella che garantisce il contribuente, ossia nella Commissione di primo grado, ed anche in questa voi date una prevalenza a favore del Governo, evidentemente voi spogliate il contribuente stesso di ogni garanzia, come vi diceva opportunamente l'onorevole Berteà, voi lo date mani e piedi legato a discrezione dei delegati del Governo, i quali potranno arbitrariamente, ed in quella misura che loro parrà meglio tassarlo, senza che egli possa in qualsiasi modo avere speranza di vedersi sottratto ad una simile ingiustizia.

Ora io domando: è egli giusto, è egli conforme ai principii di un regime liberale, quei principii che debbono esserci di guida, nell'ordinamento delle nostre leggi, l'espone i cittadini ad essere in simil guisa trattati? Vorremmo noi ammettere che le persone, o l'ente interessato a riscuotere la tassa, nei limiti fissati dalla legge, sia egli, mentre è parte, anche il giudice, ed il giudice irrevocabile del montare di questa tassa, senza che si lasci almeno aperta a favore del contribuente la via di far risolvere da un altro giudice imparziale le eccezioni che egli si crede in diritto di addurre? Signori, sarebbe questo un sistema così manifestamente contrario ad ogni idea di giustizia, che non è possibile possa esser approvato dal Parlamento.

Pertanto io confido che vorrà la Camera respingere l'articolo 2 della Commissione, e lascerà così in vigore la legge che attualmente ci regge, legge che può avere

anch'essa qualche inconveniente; ma che è immensamente migliore, e più giusta di quella che vi si vorrebbe dalla Commissione scostituire coll'ordinamento da essa proposto nell'articolo 2 del quale si tratta.

MINISTRO PER LE FINANZE. Signori, io vi confesso che debbe considerare questo articolo come uno dei più importanti...

LAZZARO. Allora andiamo ai voti.

LANZA, presidente del Consiglio. No, no, ai voti; prima le ragioni.

RATTAZZI. Basta questa.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'onorevole Lazzaro non vuol neppure lasciarmi esporre le ragioni?

LAZZARO. Sono già dette.

MINISTRO PER LE FINANZE. Signori, nella legge del 1864, allorquando l'imposta procedeva per contingente, noi avevamo la Commissione composta di 5 o di 7 membri, i quali erano tutti nominati dai comuni, eccettuato il presidente, del quale era necessario assicurarsi che fosse persona la quale mettesse della buona volontà, se non altro, nel condurre i lavori della Commissione.

Quando si sostituì al sistema dei contingententi quello di quotità, risultò, come ha già dichiarato l'onorevole Rattazzi, la necessità di rinforzare l'elemento governativo in questa Commissione; ma siccome i comuni avevano tuttavia ragione in questa tassa, imperocchè avevano un concorso per mezzo dei centesimi addizionali, venne stabilito che il concorso governativo fosse di un terzo: un membro nominato dal Governo e due dal comune.

Ora, o signori, si sopprimono i centesimi addizionali; in quale condizione resta l'imposta quando le Commissioni tassatrici sono per due terzi nominate dal Consiglio comunale ed un terzo nominato dal Governo?

Vogliate pensare un momento alle conseguenze.

Supponete un Consiglio comunale composto di persone che abbiano le opinioni politiche dell'onorevole Minervini, che considera gli agenti pubblici o scherani del Governo; che tratta il Governo italiano come il Governo borbonico. (*Bravo! a destra*)

Davvero il chiamare pubblici, scherani i cittadini che credono di fare il loro ufficio applicando le tasse stabilite dalle leggi votate dal Parlamento, davvero mi pare cosa, mi perdoni l'onorevole Minervini, che non si possa ammettere assolutamente, e deve dolere a chi ha l'onore di essere al governo. (*Rumori a sinistra*)

OLIVA. Bisogna che adduca argomenti seri.

MINISTRO PER LE FINANZE. Come, non sono argomenti seri questi?

Signori, esaminiamo bene lo stato delle cose come sta.

Io domando se non sia vero che per parecchi il Governo è sempre considerato come un nemico; se non sia vero che soprattutto gli agenti fiscali sono da molti ritenuti i nemici delle popolazioni! (*Rumori a sinistra — Interruzioni*)

Ma, mi permettano, questo è perchè il popolo nostro non è giunto ancora a quel grado di educazione a cui deve arrivare. (*Bene! a destra — Rumori a sinistra*)

Scusate, quando il popolo nostro sarà interamente educato... (*Interruzioni — Rumori a sinistra*)

Permettano; tutto quello che si sta operando per dare al Governo i mezzi di fare dei lavori pubblici, non è forse nell'interesse del popolo?

Voce a sinistra. Non è questa la questione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Come, non è questa?

PRESIDENTE. Non interrompano; non è possibile procedere nella discussione con queste interruzioni.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non ho interrotto nessuno; ho persino taciuto quando ho sentito chiamare pubblicani, scherani gl'impiegati della mia amministrazione. Adesso credo di doverli difendere; sentano e poi rispondano quello che credono, ma mi lascino continuare (*Bravo!*)

Esaminiamo quale è la condizione delle cose, esaminiamolo spassionatamente, col lume della verità, senza idee preconcepite, riconoscendo i fatti quali sono realmente, non quali vorremmo che fossero.

Ora io domando, o signori, se pur troppo lo stato degli animi non sia tale che, in generale, non si considera gran cosa il frodare la finanza; per taluni pare anzi che sia un atto meritorio, un atto umanitario il fare sì che qualcuno possa sfuggire ad un balzello! Questo è lo stato generale degli animi, e, lasciatemi dire quello che sento intimamente a tale proposito, questo stato di cose è dovuto a che il popolo nostro appena da un decennio è uscito fuori da Governi i quali sovvertivano il senso morale... (*Interruzioni e rumori a sinistra*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

MINISTRO PER LE FINANZE. La condizione degli animi, o signori, o, se volete, sotto un certo punto di vista, l'educazione nostra alla libertà non è ancora giunta a quel segno per cui tutti i cittadini si sentono solidari del Governo, e tutti i buoni* si fanno a gara ad aiutarlo, perchè nulla sfugga di ciò che alla finanza è dovuto.

Esaminiamo, o signori, quello che averrebbe allorquando, avendo soppressi i centesimi addizionali, voi ordinaste che le Commissioni tassatrici fossero in maggioranza nominate dai Consigli comunali. Io non dubito che molti Consigli comunali cercherebbero delle oneste persone le quali tassassero a fine di giustizia; ma io vi domando se non avranno una preferenza, se non avranno, direi, un debole verso coloro i quali sono piuttosto facili a sollevare la popolazione dalle tasse. Vi prego, signori, di scendere ciascuno nella vostra coscienza e di domandarvi, colla conoscenza che ciascuno di voi non può non avere della composizione della maggior parte dei Consigli comunali, colla conoscenza dello stato degli animi nell'attuale condizione di cose, con quale impegno si faranno

queste nomine, quando il comune non abbia un interesse diretto nel maggiore o minore frutto della tassa. È questa la questione che prego ciascuno di voi di volere esaminare, e di esaminare nell'intimo della sua coscienza, tenendo conto dei fatti quali sono.

Si grida contro la tassa della ricchezza mobile, ma i redditi dichiarati imponibili lo sono forse in una misura soverchia?

Mi si è fatto osservare che i redditi della categoria A non giungono ai due terzi dei redditi ipotecari. Non ho bisogno di ricordare le obiezioni che si sono elevate da tutti i lati della Camera, le osservazioni che si sono fatte sopra la tassa della ricchezza mobile, la quale lascia molti redditi o non colpiti o non sufficientemente colpiti. Domando, signori: da quali considerazioni può essere mosso il Governo nel procedere alla nomina di questi agenti? I prefetti, gli intendenti di finanze, le autorità provinciali da quali considerazioni possono essere mosse? Hanno forse un interesse, hanno forse una ragione personale per far pagare ad un cittadino più di quello che deve? Non possono in ciò avere interesse di alcuna specie. Anzi, siccome a nessuno dispiace la popolarità, ed in tutti gli ordini sociali la si ricerca, non è a temersi che si vogliano di soverchio aggravare i cittadini. Si sa che i casi dubbi si risolvono generalmente in favore dei contribuenti, per una certa disposizione d'animo che tutti intendete. Ora, io dico che, quando avete deliberato che i centesimi addizionali fossero avvocati allo Stato, e per conseguenza avete posto i comuni fuori d'ogni interessamento in questa imposta, la conseguenza che se ne deve logicamente dedurre è, che la nomina delle Commissioni debba attribuirsi ad autorità che non siano autorità comunali.

RATTAZZI. Chiedo di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Si deve perciò escludere completamente l'autorità comunale? No. E voi vedete che, colla proposta che vi è fatta, si lascia ai comuni una ingerenza quale era quella che aveva dapprima il Governo; poichè un terzo della Commissione sarebbe costituito dal Consiglio comunale.

Quindi, signori, io vi prego di adottare l'articolo che vi è proposto. Io domando, per esempio, quando si tratta della catastazione, non è essa fatta dagli agenti governativi? Io non ho mai veduto che fosse fatta dagli agenti comunali. Quindi credo che, quando il Governo incarica dei cittadini per esercitare queste funzioni, davvero, signori, voi vi potete rimettere all'opera loro, corretta dall'azione di un agente comunale.

Signori, vi prego di ponderare bene questo punto. Io non posso giudicare *a priori* dell'effetto che avrebbe l'emendamento dell'onorevole Berteà, ma se lo dovessi giudicare così su due piedi, io credo che un centinaio di milioni di perdita del reddito imponibile si avrebbe in questo modo. (*Rumori*)

Una voce al centro. E l'appello?

MINERVINI. Così immorali i cittadini, e tanta moralità nel potere!

MINISTRO PER LE FINANZE. Permettetemi un momento.

Il Consiglio comunale, che naturalmente cerca di far le cose nel modo più grato ai cittadini, anche per motivo di rielezione, con qual criterio procederà per nominare i membri di queste Commissioni? Nel senso della più grande larghezza. Io vi prego, signori, di mettervi la mano sulla coscienza: riportatevi ciascuno ai vostri comuni rurali, e ditemi quello che avverrà una volta che il Consiglio comunale non abbia più alcuna specie d'interesse, e quando sia data ciononostante la maggioranza in queste Commissioni ai Consigli comunali?

Quindi è mio stretto dovere di pregare vivamente la Camera ad accettare l'articolo quale è stato proposto dalla Commissione, e a non paventare quegli inconvenienti che sono minacciati da quest'altro lato della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Sineo ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

MINERVINI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Gliela darò dopo per un fatto personale.

SINEO. Cedo la parola all'onorevole Rattazzi.

PRESIDENTE. L'onorevole Rattazzi ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Dirò poche parole in risposta all'onorevole ministro delle finanze.

Egli, per difendere i suoi agenti (cosa del resto giustissima e doverosa) ha fatto, me lo perdoni, una troppo triste pittura delle nostre popolazioni, soprattutto delle amministrazioni comunali del regno d'Italia. Egli ci disse che il popolo italiano non vuole assolutamente saperne di pagare le imposte, che cerca tutti i mezzi per sottrarsi a quest'obbligo, che non ha il sentimento del dovere, della giustizia.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non ho detto tanto.

RATTAZZI. Mi pare che questo sia il significato delle parole da lei pronunciate.

Ma l'onorevole Sella non ha pensato che gli agenti finanziari (che io rispetto e riguardo, e sui quali non ho detto parola alcuna che potesse dar luogo a richiami per parte del ministro), non ha pensato, dico, che i suoi agenti escono dallo stesso popolo e formano parte di esso. Se egli non ha fede nelle amministrazioni locali, come vuole che noi possiamo averla nei suoi agenti? Evidentemente vi è parità di ragioni per essere diffidenti; se egli vuol esserlo verso le popolazioni, ed in specie verso le amministrazioni elettive, noi abbiamo ragione di esserlo molto più anche verso i di lui dipendenti.

Egli ripeteva l'argomento già addotto dal relatore della Commissione, vale a dire che i comuni, non

avendo più alcun interesse nella percezione della tassa, si lasceranno guidare dal loro debole in favore dei contribuenti e contro il Governo.

Ma ho già avvertito che, precisamente perchè i comuni non avranno più alcun interesse, il loro giudizio e le deliberazioni che saranno per prendere, saranno più imparziali, ed ispirate dal sentimento di giustizia. Essi non hanno, è vero, interesse a tassare di più del giusto il contribuente, perchè non partecipano nella riscossione della tassa, ma non hanno nemmeno alcun interesse a tassarlo in meno, e non so sopra quale ragione possa fondarsi l'onorevole Sella, per attribuire loro quel debole, di cui si compiace accusarli.

Ben lungi, signori, che possa sorgere questo sospetto, egli è manifesto, che sì le amministrazioni locali, come coloro che saranno dalle medesime delegate, porteranno nel loro giudizio la più grande attenzione, affinchè l'interesse del Governo non rimanga pregiudicato; la porteranno, perchè anche i comuni ed i delegati sono contribuenti, ed ogni contribuente ha interesse che le imposte siano sopportate in giusta misura da coloro sopra cui queste imposte cadono, tanto manca, che possano essere sospettati di avere un debole di sottrarli a questo peso; poichè ben sanno che, se gli altri contribuenti non concorrono nella parte che loro tocca al pagamento delle tasse stabilite, la conseguenza sarà, che se ne debbano ordinare altre, alle quali essi dovranno direttamente e personalmente pur anco soggiacere; così salverebbero gli altri per colpire se stessi.

E basta, o signori, che vi sia questo interesse per essere tranquilli che il giudizio loro non potrà andar errato, e molto meno potrà essere mosso da considerazioni che non siano fondate sopra la giustizia.

Ma, o signori, se le amministrazioni locali possono essere in quella guisa respinte come sospette, mi dica l'onorevole Sella se egli ritiene i suoi agenti al di sopra di ogni sospetto e se quel *debole* che egli attribuisce gratuitamente ai delegati dei comuni non si possa, con eguale e forse con maggior fondamento, attribuire ai suoi dipendenti ed ai suoi impiegati?

Egli stesso non può in buona fede assicurarmelo; tanto meno lo può, se riflette che il ministro può scegliere per delegati coloro che meglio gli piacciono, se si eccettuano pochi funzionari pubblici; anzi può in virtù del regolamento espressamente sceglierli anche fra i suoi funzionari e dipendenti, come sono gli agenti per le tasse indirette. Egli è, signori, palese che il pericolo di qualche debolezza a pro del Governo sarà molto più a temere dal lato di cotesti impiegati, i quali hanno interesse a farsi un merito. Ed ordinariamente pensano di procacciarselo tanto maggiore quanto più accrescono il montare delle imposte, senza del resto darsi troppo grande pensiero se la riscossione che pretendono sia o no rigorosamente conforme a giustizia.

Ma io ho detto di più, o signori, io ho detto che co-

desti agenti non potevano avere le cognizioni necessarie per pronunziare il giudizio che la legge ad essi affida, ed è in questa parte che l'onorevole Sella mi pare non abbia tenuto in conto il tenore preciso delle sanzioni legislative, quando diceva che si tratta di una cosa che facilmente è conosciuta.

No, o signori, non è questione di esaminare i titoli da cui può apparire stabilito il montare della rendita di ricchezza mobile; non si tratta di esaminare la categoria, la quale può facilmente essere da chiunque apprezzata; ma si tratta di dare un giudizio sulla rendita della ricchezza mobile di ciascun individuo, per via di semplici congetture, e sopra dati criteri di particolari apprezzamenti, rispetto a speciali sorgenti di ricchezza, come sarebbe, per cagion d'esempio, la rendita di un caffè, di un'osteria o di un negozio qualsiasi. Ora ognuno comprende che gli agenti del ministro, i quali non conoscono tutte le località dove si trovano queste rendite, non sono in grado di dare un giudizio sopra questo argomento, come lo sono di certo i delegati locali, ossia coloro che abitano nella stessa località dove giornalmente quelle ricchezze si svolgono e possono equamente da loro apprezzarsi.

È pertanto incontestabile che, dovendosi tener conto della natura speciale del giudizio cui i delegati sono chiamati a profferire, forza è che l'elemento locale abbia una preponderanza, se pure non vuolsi che i giudici siano esposti a cadere, anche involontariamente, nei più grandi errori di fatto e di apprezzamento.

Ma l'onorevole ministro delle finanze ci diceva inoltre che nel dubbio le amministrazioni locali ed i suoi delegati saranno sempre favorevoli al contribuente, e ci chiamava ad esaminare la nostra coscienza ed a dichiarare se noi non abbiamo questa stessa convinzione.

Ebbene, nel dubbio, quando queste Commissioni daranno ragione ai contribuenti, io dico che faranno benissimo, ed è appunto perchè temo che nel dubbio gli agenti governativi risolveranno le cose nel senso favorevole al Governo, che io respingo la proposta della Commissione. Perocchè chi mi dice che possa taluno essere tassato oltre la giusta misura, nel dubbio, ossia che venga tassato anche per la rendita non positivamente accertata? Supponete che si dubiti, ossia che non possa dirsi stabilito che la rendita ascenda piuttosto a lire 10,000 che a 12,000. Vorrete voi, in questa incertezza, tassare il contribuente in ragione di lire 12,000, anzichè in ragione di sole 10,000? La questione non può neanche muoversi.

Evidentemente, nel dubbio, si dovrà rispondere a favore del contribuente, poichè la tassa si paga in proporzione della ricchezza che è provata, non di quella per la quale la prova fa difetto, e la prova non esiste dove non s'incontra che il dubbio.

Se dunque l'onorevole ministro delle finanze vuole introdurre un elemento maggiore in suo favore, l'ele-

mento cioè governativo, appunto per risolvere dei dubbi che si presentano nei singoli casi, io, appunto per queste considerazioni, respingo la sua proposta, e dico invece che si debba, secondo i principii di giustizia, riconosciuti da qualunque civile legislazione, dare una preponderanza ad un elemento contrario.

Ma l'onorevole ministro non ha poi tenuto conto delle altre circostanze che pure io ho avvertite, come, per cagion d'esempio, al mezzo di cui in ogni caso il Governo, credendosi pregiudicato dal giudizio della Commissione, può valersi per sottrarsi a questo danno, al mezzo cioè, che ha sempre in pronto, di ricorrere in via di appello ad una Commissione, dove egli stesso ha la maggioranza.

Ora, che teme egli dal giudizio di una Commissione, quando ha tuttavia un rimedio potentissimo per richiamare i contribuenti al dovere e per tassarli in proporzione dei loro averi?

Ma supponga invece il contrario; faccia l'ipotesi che la Commissione risolva la questione contro giustizia, a danno del contribuente, quale via lasciate a questo contribuente? Dovrà egli ricorrere alla Commissione d'appello? Ebbene, là troverà dei nuovi giudici che, essendo in maggioranza elementi governativi, respingeranno la sua domanda, quantunque giusta.

Io sono quindi altamente convinto che non possa sotto alcuno aspetto approvarsi la proposta contenuta nell'articolo 2, sebbene pur troppo, dopo le dichiarazioni del ministro, abbia ragione di credere che la solita maggioranza vi farà invece plauso e la sanzionerà col suo voto.

Ma, comunque sia, siccome ho l'intima convinzione che essa sia contraria ad ogni principio di giustizia, io, rientrando nella mia coscienza, alla quale mi richiamava l'onorevole ministro, e sentendo che dessa mi vieta di mettere i contribuenti in una sì dura e sì ingiusta condizione, da poter essere arbitrariamente gravati oltre misura, senza che loro si lasci aperta la via di sottrarsi a simile ingiustizia, voterò tranquillamente contro quella proposta, e lascerò ad altri la responsabilità della deliberazione che la Camera vorrà prendere in altro senso. (Benissimo! Bravo! a sinistra)

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola.

Allorquando io parlava, dimenticai di enunciare un concetto che l'onorevole Rattazzi ben mi ricordò, imperocchè vidi che essenzialmente sopra questo punto egli portò le sue obiezioni.

Egli dice: vi ha da temere che voi facciate delle Commissioni, in cui abbiate dei dipendenti diretti dal Ministero delle finanze.

RATTAZZI. Dipendenti da lui.

MINISTRO PER LE FINANZE. E questo perchè adesso molte volte accade che si nomina per delegato governativo un funzionario dipendente dal Ministero delle finanze.

Or bene, io prego l'onorevole Rattazzi di dirmi se

egli abbia udite grandi lagnanze contro le Commissioni provinciali, abbenchè in maggioranza composte di nominati dal Governo, non d'impiegati governativi, ma di delegati del Governo.

Ebbene, io devo dire per contro che noi crediamo che una delle principali cause per le quali l'imposta della ricchezza mobile dà risultati così poco felici, rispetto a ciò che dovrebbe dare, sta essenzialmente in una grande larghezza nelle Commissioni tassatrici.

Signori, se si dovessero portare qui i registri e vedere come vadano le cose, io, per verità, non dubito che, da qualunque parte voi sediate, mi darestes ragione.

Ad ogni modo, se l'onorevole Rattazzi ed i suoi amici s'inquietano per il timore che dei tre membri di questa Commissione due abbiano ad essere funzionari del Governo, ebbene io dichiaro che per parte mia non ho alcuna difficoltà ad assentire che, di questi delegati da nominarsi dal Governo, si statuisca per legge che uno non debba essere un funzionario del Governo.

MELLANA. Con la proibizione di dargli delle croci.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. E ai deputati di chiederle. (Si ride)

MINISTRO PER LE FINANZE. Confesso che mi fa qualche meraviglia che l'onorevole Mellana attribuisca una così capitale importanza alle decorazioni.

RATTAZZI. Mellana non ne ha alcuna.

MINISTRO PER LE FINANZE. Se il mezzo di cui egli parla bastasse, evidentemente si potrebbero lasciar nominare tutti e tre i membri dal comune o da chi si voglia.

Ma lasciamo stare gli scherzi, signori.

Se la Commissione crede utile che s'introduca una disposizione per cui uno dei delegati governativi non possa mai essere funzionario dipendente dal Governo, per parte mia vi consento, e con questo mostro di tenere conto delle osservazioni che si sono fatte. Ma io prego vivamente la Camera che anche con questa aggiunta, se la Commissione la credesse opportuna, voglia adottare l'articolo quale è proposto, e mi rivolgo anche io alla solita maggioranza, come la vuole chiamare l'onorevole Rattazzi...

MASSARI G. Meglio la solita maggioranza, che una nuova.

MINISTRO PER LE FINANZE. È a titolo di grande onore che dico così; io la prego di non abbandonare questo disegno di legge che io vedo tanto più contrastato, quanto più andiamo avvicinandoci al termine, in uno dei punti più importanti del nostro lavoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MINERVINI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINERVINI. L'onorevole Sella si è trincerato dicendomi parole irrose, come egli per verità non è solito

a dire. Egli mi ha rimproverato di avere detto che gli impiegati sono dei pubblicani e degli scherani, e che i ministri sono odiati.

Se l'onorevole Sella avesse avuta la solita sua calma (che è una qualità che lo distingue sempre), a mio modo di vedere non avrebbe dato alle mie parole il significato che ad esse volle dare.

Io non ho detto che gli impiegati vostri siano pubblicani e scherani, ma che li fate pubblicani e scherani quando li mettete giudici fra voi ed i contribuenti. Per conseguenza, se l'impiegato accetta, sarà pubblicano, se poi non accetta, è un cittadino onesto. Per me pubblicani erano quei gabellieri, i quali erano giudici e parte nelle esazioni ai tempi di Tiberio.

Quindi se *pubblicano* in questo senso offende l'onorevole Sella, non è colpa mia, ma di chi pone l'impiegato nella posizione immorale di essere giudice, parte ed esecutore. (*Rumori*)

Se poi mi fa un appunto per avere detto che il Governo è odiato in Italia, io gli osserverò che ho detto in un mio discorso, che siete voi che avete fatto di tutto per essere odiati, e che noi invece stavamo facendo di tutto perchè lo foste meno. Però in questo voi volete, anche su di noi, vincere. Vincete pure; il tempo ci farà giustizia.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CHIAVES, relatore. La Commissione veramente, quando ha stabilito che queste Commissioni fossero nominate dal Governo, non ha considerato che i cittadini, che ne avessero fatto parte, potessero per questo cangiarsi in pubblicani ed in scherani. Ecco perchè non sapeva vedere quel grave pericolo, a cui gli onorevoli preopinanti hanno accennato.

La Commissione proporrebbe senz'altro quest'aggiunta, che sembra debba tranquillare in gran parte gli animi di coloro i quali si resero oppositori a questo articolo :

« Almeno uno dei delegati del Governo dovrà non essere funzionario del Governo stesso. » (*Movimenti a sinistra*)

PRESIDENTE. Ora prego l'onorevole Bertea di dichiarare se, malgrado quest'aggiunta della Commissione, persiste nella sua proposta.

BERTEA. Per provare all'onorevole Sella che sono pure conciliante, mi accosterò alla proposta della Commissione, ad una condizione, che il terzo nominando dal Governo, cioè quello non funzionario, sia scelto fra i membri della Giunta comunale.

Veda l'onorevole Sella la ragione di questa condizione. Qual è l'elemento indispensabile, indipendentemente da ogni inclinazione o verso il contribuente, o verso il Governo, per fare una giusta tassazione? Esso è certamente la conoscenza perfetta degli interessi locali.

Si supponga, per esempio, che si tratti di tassare un provento d'industria agricola, se il Governo mi delega un estraneo al comune il quale sarà capitato là per passare la stagione estiva, e se ne impipa degli interessi e delle cose del comune (*Ilarità*), che razza di giudizio mi darà?

Per conseguenza io proponevo che sia scelto fra i membri della Giunta, perchè così il Governo può spaziare in un determinato numero di persone, ed intanto noi siamo sicuri che il nominato ha un interesse nel comune e gode della pubblica fiducia.

CHIAVES, relatore. La Commissione si è messa d'accordo per dire: « dovrà non essere funzionario del Governo, e far parte del Consiglio comunale. »

BERTEA. E sia pure così.

MICHELINI. Io osservo che sarebbe migliore redazione, invece delle parole *dovrà non essere*, che sono ripugnanti tra loro, di dire semplicemente *non potrà essere*: io propongo questa redazione. (*Conversazioni*)

BERTEA. Per completare la mia proposta aggiungo ancora: « ben inteso che questo consigliere comunale non sia per avventura funzionario del Governo. »

Voci. Il ministro è d'accordo.

PRESIDENTE. « Almeno uno » si ha da riferire alla prima parte dell'articolo.

Onorevole relatore, mi permetta che io le faccia un'avvertenza perchè ne tenga conto. Il secondo alinea, contempla il caso che la Commissione non sia composta di 3, ma possa esser composta di 5 o di 7. Dicendo « almeno uno, » la proporzione non è più mantenuta; bisogna dunque contemplare il caso del secondo alinea.

CHIAVES, relatore. Le ultime parole dell'alinea dicono: « serbata sempre la proporzione suindicata. »

PRESIDENTE. Allora bisogna dire « nelle stesse proporzioni. »

PESCATORE. Rendendo omaggio alla felicissima idea dell'onorevole presidente, io proporrei che questa aggiunta si mettesse in fine dell'articolo, e sarebbe formulata così: « La metà dei delegati governativi sarà scelta fra i membri del Consiglio comunale, che non sieno funzionari del Governo. »

RATTAZZI. Invece di dire *la metà*, direi *di due delegati del Governo, uno dovrà sempre essere scelto tra i membri*, ecc.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi sia lecito di prendere la parola in difesa della proposizione dell'onorevole Pescatore.

La Commissione, in una popolazione di numero maggiore, può essere portata a 6 ed a 9 membri; e quindi il Governo avrà la facoltà di nominarne 2 o 4. Sono lieto questa volta di parlare in favore dell'onorevole Pescatore.

PRESIDENTE. L'articolo 2 sarebbe così formulato:

« Le Commissioni comunali e consorziali, di cui al-

l'articolo 11 del decreto legislativo del 28 giugno 1866, numero 3023, saranno composte di due delegati del Governo e di uno del comune o consorzio.

« Quando un comune o consorzio abbia una popolazione superiore ai 12,000 abitanti, la Commissione potrà essere composta di un numero maggiore, servata però sempre la proporzione suindicata.

« La metà dei delegati del Governo sarà scelta fra i consiglieri comunali, che non sono impiegati governativi. »

Metto ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

Ora verrebbe l'aggiunta proposta dall'onorevole Pécile, così formulata:

« Le Commissioni comunali o consorziali avranno sempre la facoltà di aumentare i redditi della ricchezza mobile che siano stati accertati dall'agente, e ciò tanto nel caso di reclamo per parte dei contribuenti, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato od abbiano aderito alle iscrizioni e rettificazioni fatte d'ufficio dall'agente. »

Prego la Commissione a dichiarare se accetta questa aggiunta.

Mi pare che si possa mettere ai voti, se è accettata.

Voci al banco della Commissione. L'accettiamo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta proposta dall'onorevole Pécile.

(È approvata.)

« Art. 3. L'imposta di ricchezza mobile è dovuta per tutti i redditi che vi sono soggetti, nel comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio.

« I possessori di due o più stabilimenti, o di due o più sedi dello stesso stabilimento, posti in comuni diversi, dovranno fare una sola dichiarazione complessiva nel comune in cui tengono lo stabilimento o la sede principale, e pagheranno l'imposta complessivamente nel comune medesimo. »

L'onorevole Nisco aveva proposto un emendamento all'articolo 3.

NISCO. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NISCO. Scopo dell'emendamento da me proposto era quello di far servire l'iscrizione degli esercenti come base per i ruoli di ricchezza mobile; ora, avendo io trasportato all'articolo terzo dei provvedimenti finanziari la proposta sulle esenzioni, credo che sia necessario ritirare la presente annessa a questo articolo.

Questo trasferimento l'ho fatto e perchè credo debito di deputato il fare economia di parole, quindi discutendo l'articolo 3 posso discutere nello stesso tempo la mia proposta; e perchè, sperando che la Commissione accetterà la mia proposta di soppressione dell'articolo 3 dei provvedimenti finanziari, cioè il terzo decimo sulla ricchezza mobile, cosa che, a mio modo di vedere, è un'ingiustizia di ripartizione della imposta ed un grandissimo errore finanziario, ho sti-

mato debito mio di presentare immediatamente un altro modo come potere ottenere il pareggio, e questo modo può essere certamente l'iscrizione degli esercenti. Di più ritiro la mia proposta perchè credo che, qualora la mia mozione di legge intorno alla iscrizione degli esercenti venga accettata dalla Camera, non vi è più bisogno di altri articoli di legge per arrivare all'allibramento della ricchezza mobile; basterà soltanto ordinare che gli agenti finanziari abbiano presenti i registri delle iscrizioni degli esercenti.

In ciò desidero che si ponga grandissimo studio, perchè l'imposta sulla ricchezza mobile presentemente costituisce una pena per tutti coloro che hanno la colpa d'essere onesti.

Signori, questo stato di cose deve cessare. In questo mi onoro d'avere un'opinione perfettamente contraria a quella del deputato Bove. Penso che i contribuenti debbano pagare, che il Governo non debba essere frodato, e rimando al deputato Bove l'onore di difendere tutti coloro che vogliono frodare il Governo.

BOVE. L'onorevole Nisco sembra avermi attribuito pensieri di volere sistematicamente avversare il pagamento delle tasse anche quando queste sieno giuste e proporzionali.

Non mi è passata mai per la mente l'idea che egli mi attribuiva. Ho detto solo che la tassa deve stabilirsi, che deve pagarsi, ma *rite et recte*.

Rite, cioè compendosi tutte le cautele, tutte le formalità che la legge richiede onde rimuovere le ingiustizie; *recte*, cioè in modo che paghino coloro che debbono pagare e se e per quanto debbano pagare.

Quindi egli male suppone che io pensi che non si abbiano a pagare le tasse. Solamente ho detto ed istantemente desidero che la legge sia giusta e provvida, stabilendo gli opportuni criteri onde la tassa possa riescire meno gravosa ed equamente e giustamente ripartita in proporzione della rispettiva forza economica de' cittadini. Egli sa bene che questa è la mia idea, epperò respingo formalmente l'altra diversa ch'egli mi ha apposto.

SALARIS. Chiedo di parlare prima che si voti l'articolo 3.

Prendo la parola per esprimere un dolore che prove del modo con cui procede la discussione di queste leggi. Testè fu votato l'articolo 2 con un emendamento proposto e sostenuto dai miei amici, e ne fu dolente; perchè non intendo la ragione per la quale gli amici miei siansi affaticati a scemare al Governo ed alla maggioranza che lo sostiene, la responsabilità di tutta l'asprezza di cui era informato quell'articolo. L'onorevole Sella aveva ragione; quell'articolo aveva una smisurata importanza; era un mezzo di ricorrere sempre a volontà a prestiti forzosi per supplire a tutte le deficienze delle gravissime imposte che si sono votate e che fruttarono piuttosto sangue che danaro. Voi dovevate lasciare il ministro correre per quella via in cui

si è spinto. Non lo arrestate, in nome di Dio; abbandonatelo a se stesso.

Io vi prego di astenervi d'ora innanzi dal proporre emendamenti. Non parlate, non discutete queste leggi; sono abbastanza, anzi troppo cattive, perchè omai le vostre discussioni possano mitigarle. Con i vostri sforzi voi non otterrete che mezze misure, piccoli temperamenti, che non varranno certamente a svestirle di tutta la iniquità di cui sono impregnate; voi assumerete una responsabilità che dovete respingere. Ricordatevi che, quando si discuteva il macinato, voi avete adottato un altro contegno, di cui oggi vi dovete rallegrare; perchè voi ora non dovete rispondere di tutte le perturbazioni che ha prodotto l'applicazione di quella imposta. Voi allora respingeste il principio e poi non avete più preso parte alla formazione della legge, non avete proposto emendamenti; non avete discusso; avete lasciato quella legge alla responsabilità di chi ha voluto difenderla e votarla. Fate anche adesso in questo modo, serbate silenzio... (*Rumori prolungati*)

(*Con impeto*) Gli urli non mi spaventano, dico quello che credo dovere dire coscienziosamente; e a chi non piace può benissimo non ascoltarmi o fare tutt'altro...

PRESIDENTE. Onorevole Salaris, parli con calma.

SALARIS. Io rivolgo le mie preghiere agli amici, rivolando loro il mio pensiero. Lasciate gli emendamenti; non esaurite invano gli sforzi vostri.

Attendete la questione sulla famosa convenzione colla Banca; allora pronuncierete anche il vostro voto negativo, respingendo codesto altro mostruoso monopolio; e poi, se la convenzione sarà accettata, deploreremo un'altra sciagura per la povera Italia, e lasceremo che l'onorevole Minghetti ritorni ad inneggiare questo trionfo della libertà commerciale, di cui egli un giorno vantavasi fautore e propugnatore, di libertà di Banche, d'insegnamento e di non so quante altre libertà... (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Parli con calma.

BOTTA. Ma se lo interrompono, non può parlare con calma.

PRESIDENTE. Facciano silenzio, lascino che l'oratore si spieghi.

SALARIS. È inutile. Per chiasso che si faccia, dirò l'ultimo pensiero. Non mi turbo affatto.

PRESIDENTE. Se i deputati prendessero il loro posto sarebbe meglio.

SALARIS. Le libertà del deputato Minghetti sono in quelle famose tre convenzioni che, respinte dalle Commissioni, furono ritirate dal suo collega.

Ora, prima che sia votato l'articolo 3, sento il bisogno di richiamare la vostra attenzione sopra un fatto, ed è la votazione non ha guari fattasi sull'emendamento Pècile, che scivolò inosservato dopo la lunga e viva discussione fattasi sull'articolo 2. Rileggete l'aggiunta Pècile, amici miei, e scorgerete la impossibilità di rendere meno iniqua la legge che si discute. Dare

alle Commissioni la facoltà di accrescere i redditi della ricchezza mobile, anche dopo l'accertamento fattone dall'agente, ed anche quando non vi sia reclamo nè dell'agente finanziario, nè del contribuente, è tale enormezza, che in verità, niuno di voi immaginava che si sarebbe proposta!

Non ne farò neppure a lui una colpa, perchè, confessiamolo francamente, fu un momento di distrazione che suole altronde accadere dopo una lunga discussione, dopo una transazione di cui non tutti si danno subito conto.

È precisamente in uno di codesti momenti che fu fatta scivolare l'aggiunta Pècile, forse non da tutti attentamente letta. L'aggiunta dell'onorevole Pècile, più ministeriale dell'onorevole ministro stesso...

PRESIDENTE. Rispetti i suoi colleghi.

SALARIS. Non credo di aver fatto un insulto all'onorevole Pècile coll'aver detto che è più ministeriale dell'onorevole ministro. Sarà un candidato ministro, gli giovi l'augurio se non altro. Ma la proposta dell'onorevole Pècile produrrà i suoi effetti, non ne dubitate; in quale misura, se buoni o cattivi, non lo so. Io dirò, senza esitanza, pessimi.

PRESIDENTE. Onorevole Salaris, lo prego di osservare che la Camera ha già approvato questa disposizione.

SALARIS. Lo so; dico appunto questo perchè i miei colleghi, i miei amici badino a quello che fu votato, e si convincano della impossibilità di rimediarsi, per non oltre perder tempo in emendamenti, in aggiunte, che alla iniquità aggiungeranno la oscurità e la confusione.

Questa disposizione è stata votata, il presidente l'ha proclamato, io non oserei porre ciò in dubbio; ma solo avverto gli amici miei della portata dell'aggiunta dell'onorevole Pècile, che, accettata dal ministro e dalla Commissione, fu votata, non da voi, ma dalla maggioranza.

La facoltà alle Commissioni di aumentare i redditi della ricchezza mobile, quand'anche siano stati accertati dall'agente governativo, quando nè l'agente governativo, nè il contribuente abbiano fatto reclamo alcuno, è una sconfinata facoltà che non ha fondamento...

Voi vedete in essa qualche cosa di strano... d'arbitrario. L'accertamento si fa prima dalle Commissioni, poi l'agente dichiara se l'accetta, e dopo ciò ancora le Commissioni avranno la facoltà di accrescere i redditi della ricchezza mobile, potranno ancora ritornare sul proprio fatto e accrescere i redditi? Ma perchè allora non date loro anche la facoltà di diminuirli? Possono le Commissioni riconoscere l'errore, ma l'errore può essere in più come in meno.

Bastano queste poche parole perchè ciascuno di voi intenda tutta la portata di quell'emendamento.

Dopo queste considerazioni, io non posso che rivolgere a voi una preghiera. Aspettate la questione della Banca; fino a quel momento non aggiunte, non osser-

vazioni, non un emendamento a questa e alle altre leggi dei così detti provvedimenti finanziari per il pareggio. Lasciate che pareggino quanto vogliono, vedremo poi codesto pareggio dell'onorevole Sella! Io credo che il pareggio finirà col bacio veramente fratellvole dell'onorevole Minghetti e dell'onorevole Sella.

Sono due pareggiatori, e saranno entrambi famosi; perchè credo che il pareggio dell'onorevole Sella, negli effetti, varrà il pareggio dell'onorevole Minghetti... due pareggi morti prima di nascere.

Amici, ricordate il vostro contegno nella discussione del macinato; ritirate gli emendamenti se ne furono da qualcuno proposti; lasciate che le leggi Sella corrano per la loro china, lasciate la responsabilità di queste leggi a lui ed a coloro che le daranno il loro voto.

MINISTRO PER LE FINANZE. All'appello che l'onorevole Salaris fa a' suoi amici sia lecito per parte mia contrapporne un altro, il quale non so se sarà ascoltato, ed è che gli amici dell'onorevole Salaris vogliano ben aiutare questi provvedimenti di legge e consigliare tutti i miglioramenti di cui credono siano capaci; imperocchè, una volta che le leggi sono votate, i cittadini devono eseguirle. Per conseguenza, anche quando una parte non consenta nel principio informatore di una legge, tuttavia pare a me che, se vede in quell'ordine di idee qualche migliororia da introdurre, sia in dovere di suggerirla. (*Benissimo!*)

Epperò io faccio viva preghiera ai nostri oppositori, e manifesto anzi la mia gratitudine a quelli che, come l'onorevole Berteza testè, hanno parlato nel suo senso che suggeriscono qualche miglioramento che certamente, dagli altri banchi e da quello del Ministero, come l'esempio di un momento fa lo prova, ci affrettiamo di accettare quando entra nell'ordine di idee nelle quali siamo. (*Bene!*)

SALARIS. Risponderò due sole parole all'onorevole ministro delle finanze e manifesterò quali motivi mi hanno spinto alla preghiera che ebbi poco innanzi l'onore di rivolgere ai miei amici, e poi lascerò ad essi piena libertà di accoglierla, o di preferire quella che si compiace loro fare testè l'onorevole ministro di finanza.

Qualunque però sarà per essere d'ora in poi il vostro contegno, o conforme a quello di che vi pregava, o no, ho il convincimento, che produrranno qualche effetto le mie parole, e questo effetto richiamerà a migliori consigli il ministro e la Commissione.

Anzitutto, ricordino gli amici miei, che non è che nella seduta di ieri, che l'onorevole ministro Sella senza più nè meno ci accusava di volere intralciare la discussione, di volerne impedire il progresso, di non volere i provvedimenti finanziari. E codesta accusa era tanto più ingiusta, quanto meno era fondata; ma che pure era la sola arma di cui si serviva l'onorevole Sella, a cui faceva assoluto difetto ogni buona ragione.

Fu in occasione della proposta dell'onorevole Pescatore che il signor ministro lanciava a voi quelle accuse, che un oratore di destra ripeteva, accusando il deputato Pescatore e voi di vaniloquio.

Ma l'onorevole Sella sorpassava ogni confine; perocchè alla proposta Pescatore, come alle proposte, agli emendamenti che vengono da questa parte, dava un carattere politico, considerando queste discussioni guerriglie e scaramucce. Eppure l'onorevole Pescatore, con quella intelligenza che lo distingue, si occupa sempre delle leggi d'imposta, e assai poco di politica.

Ecco come accoglie l'onorevole Sella le vostre proposte, le vostre osservazioni, i vostri emendamenti!... Non li combatte con ragioni, non con solidi argomenti, no, ricorre a somiglianti accuse, che per lui saranno armi di buona guerra; delle quali però voi non farete mai uso.

I nostri emendamenti furono finora presentati con intendimento onesto, con desiderio di rendere codeste leggi meno cattive, meno vessatorie, meno... non trovo la parola conveniente... meno rovinose. Ma fu resa giustizia alle nostre intenzioni? Ricordate la discussione di ieri, rendetevi conto della discussione di oggi, e vi convincerete, che ogni vostra intenzione più che leale, più che aliena da un voto politico, è sempre ritenuta sospetta.

In verità poi io devo ammirare l'onorevole Sella per il suo coraggio nel contrapporre alla mia preghiera altra preghiera, e quale l'ha testè fatta agli amici miei! Ha dimenticato l'onorevole Sella le durissime parole dirette all'onorevole Pescatore ieri? Ha dimenticato quelle dirette ad altri oggi stesso? Ha così labile memoria?

Ricordi l'onorevole Sella che quando egli *totis viribus* sosteneva la legge del macinato, mi si mostrò adoloratissimo dell'astensione della Sinistra a discutere quella legge, e mi pregò a volerla discutere per migliorarla. Io ricordo le sue parole: codesta vostra astensione mi fa paura. Ebbene, dirò agli amici miei: astenetevi. Voi avete discusso il primo articolo, lo avete combattuto, avete negato il vostro voto; ora astenetevi da ogni altra discussione: gli farete paura! (*Parità a destra — Bene! a sinistra*)

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4:

« L'imposta sarà commisurata e dovuta sui redditi percetti o maturati nell'anno immediatamente antecedente all'epoca nella quale devono essere fatte le dichiarazioni. »

« Non saranno perciò ammessi reclami per cessazione di reddito. »

La parola spetta all'onorevole Valerio.

CASATI. Domando la parola.

VALERIO. Io prego la Camera a dare un po' di quieta attenzione alla questione che viene davanti ad essa coll'articolo 4.

Il principio che vuole proclamare quest'articolo 4,

non è la prima volta che si presenta nelle nostre leggi, e a me ha fatto un senso singolare nel vederlo ricomparire quest'anno.

Mi ha dato una riprova di quella tenacità per cui si distingue la burocrazia; la quale, quando vuole una cosa, comunque sopra questa cosa si esprimano il Parlamento ed il Ministero, pur sempre ritorna da capo come se si trattasse di caso nuovo, di caso vergine.

Questo principio di voler commisurata e pagata la tassa di ricchezza mobile sopra i redditi dell'anno precedente, venne primieramente davanti alla Camera nel 1867.

Il ministro delle finanze d'allora, l'onorevole Depretis, aveva presentato un disegno di legge per modificazioni alla legge d'imposta di ricchezza mobile. La Commissione incaricata dell'esame di questo disegno di legge portò essa la prima l'idea che era scritta all'articolo 5 della proposta ministeriale, e che sta nell'articolo 4 della Commissione: « L'imposta di cui all'articolo precedente, sarà commisurata e dovuta sui redditi dell'anno precedente. »

Quel progetto di legge venne in discussione. Nella seduta del 4 maggio 1867 io sorsi a dimostrare come questo principio, che sarebbe giustissimo, fors'anche opportuno, se si trattasse di un'imposta nuova, contiene in sé una grave ingiustizia, ed è impossibile applicarlo quando si tratta di modificare un'imposta già esistente.

Io diceva allora, e ripeto oggi: come volete commisurare e far pagare l'imposta dell'anno 1871, per esempio, ai redditi del 1870, quando l'imposta pei redditi del 1870 è già stata pagata? Avete una via sola, cioè quella di sospendere per un anno l'esazione dell'imposta. E questa non è certamente la via a cui vogliono venire Ministero e Commissione.

Allora, nel 1867, si modificò la disposizione in modo che essa non avrebbe più toccato l'anno 1867, ma solo l'anno 1868. Io mi acquietai, perchè sono un uomo pratico, e mi accontento di ottenere le cose necessarie al tempo in cui si vive; annunciai però che al 1868 ci si sarebbe dovuto ritornare. Il mio annunzio si è verificato.

Ma stiamo ancora un poco a quella che fu poi la legge del 28 luglio 1867. Questa legge andò in Senato modificata, come ho detto, per modo che questa nuova disposizione non avrebbe toccato se non che l'anno 1868. Il Senato, stretto un po' dal tempo, e per varie considerazioni che si possono scorgere dalla discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, approvò la legge del 1867, ma l'approvò però dietro una dichiarazione fatta dal ministro esplicitamente all'ufficio centrale del Senato, rispetto a questa disposizione, che, prima che andasse in esecuzione, cioè pel 1868, il Governo del Re avrebbe presentato un progetto di legge per cui si fosse potuto *farne oggetto di speciale trattazione*.

Questo io trovo nella relazione dell'onorevole senatore Pallieri, il quale presentò alla Commissione del Senato la relazione sulla legge del 1867.

Venne la legge del 1868. Tutti ricorderanno la famosa legge sull'entrata, che andò via cambiando nome, e che finì poi per chiamarsi legge dell'aumento delle imposte dirette.

Nella seduta del 9 giugno 1868 sorsero l'onorevole Casati e l'onorevole Bolognini, e ripeterono gli argomenti che io aveva avuto l'onore di sottoporre alla Camera nel 1867. Era relatore di quella legge l'onorevole Sella, attuale ministro delle finanze, il quale nella seduta successiva, in quella cioè del 10 giugno, volle in parte rispondere, ma in parte dovette accogliere le obbiezioni che facevano gli onorevoli Casati e Bolognini; per modo che, quando io sorsi in quella stessa seduta ricordando che tutti i nodi vengono al pettine, e che non serviva l'aver rimandata dal 1867 al 1868 la questione, ma bisognava risolverla, domandai che si ponesse nella legge una disposizione precisa, con cui si dichiarasse abrogata quella disposizione dell'articolo 8 della legge del 1867. Egli, l'onorevole Sella, ha consentito all'idea, chiedendomi solo che mi accontentassi che il mio concetto venisse compreso nella locuzione più larga che si scrivesse nell'articolo 19 della legge del 1868: « È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge. »

Questa legge del 1868 andò al Senato. Nel Senato un onorevole membro, nella seduta del 7 luglio 1868, volle richiamare l'idea peregrina che la Camera aveva esclusa. Sorse tostamente l'onorevole senatore Pallieri, relatore di nuovo della stessa legge, il quale con vivace orazione respinse il principio. Il ministro delle finanze, che era allora, se non erro, l'onorevole Cambrey-Digny, si associò vivamente anch'egli, a nome della logica, a nome dei principii legislativi, all'onorevole Pallieri, per modo che il Senato non si contentò neppure della locuzione, a cui aveva acconsentito l'onorevole Sella, ma volle scritte propriamente le parole sacramentali che io aveva avuto l'onore di proporre alla Camera, cioè: « È abrogato il primo paragrafo dell'articolo 8. »

Ora chi direbbe che, dopo tanto discutersi sopra una materia così chiara, sarebbesi la stessa idea ripresentata tale e quale davanti alla Camera?

Io mi sono fatto dovere di cercare se la Commissione avesse trovato che le fossero state portate nuove idee su questa materia: io sperava veramente che la Commissione avesse riesaminate e ripassate le discussioni che si erano succedute sopra quest'importante materia e ci avesse portata qualche nuova ragione. Però, mi rincresce dirlo, nella relazione della Commissione di nuovo non ci trovo proprio niente. Anzi, se io dovessi leggere attentamente questo documento, potrei dire che la Commissione non ha valutata l'importanza del nuovo principio scritto nella legge, im-

perocchè essa dice: « Invece colla legge che stiamo esaminando, l'imposta deve essere commisurata sulle basi dell'anno precedente. » E poi aggiunge: « Egli è certo che con questo nuovo sistema l'accertamento diviene più facile, più sicuro e più vero sia per i cittadini, come per la Commissione. »

Quando ha detto ciò, non ha detto tutto, perchè la legge attuale, non solamente vuole che si commisuri, ma vuole che si paghi l'imposta sulla rendita dell'anno precedente.

Ora è stato più volte detto e provato che non si può domandare ad un contribuente due volte la imposta sulla stessa cosa; si possono ben domandare imposte gravi, troppo gravose, come quelle che gli sono domandate; ma poi farlo pagare due volte, questo non è possibile davvero.

Ed infatti la Commissione, traducendo logicamente il sistema che il ministro proponeva poco logicamente, vuole che non siano più permesse alcune rettificazioni. E questo è chiaro; se l'imposta è dovuta e commisurata sopra una rendita che si sia già effettuata, non vi può più essere rettificaione. Ma questa stessa logica applicazione che ne fa la Commissione, fornisce la prova dell'ingiustizia del principio che si vuol far prevalere.

Se si tratta di un reddito, un provento che si avesse l'anno scorso e per cui si è pagata l'imposta e che non si abbia più quest'anno, in quest'anno non potete più far pagare l'imposta; se è mancato il cespite, come volete voi che la si ripaghi?

Io veramente dico che sono stupefatto di dover venire la terza volta davanti la Camera sopra la stessa materia, quando vedo che la Camera ed il Senato per ben due volte, e con essi i ministri d'accordo, l'hanno esaminata e discussa e accettata nel senso mio.

Egli è vero, sono d'accordo anch'io colla Commissione, che con questo nuovo sistema l'accertamento viene più facile e sicuro; egli è vero! Ma, buon Dio! noi qui ci aggiriamo in una cerchia di singolari ragionamenti.

Il Ministero ci viene dicendo che il fisco, che gli agenti fiscali hanno bisogno di essere sostenuti, di essere aiutati: lo credo anche io; ma non credo doverli aiutare fino al punto di proporre che non ci sia più discussione, nè controllo sul loro operato. Per questa via, signori, il modo più semplice sarebbe quello di mandare un agente fiscale in giro per l'Italia a levare il danaro dove ne trova, a titolo di imposta. Ma fin là voi non volete mica andare?

Io spero quindi che, se non avrò convinto il ministro e la Commissione, almeno la Camera vorrà accondiscendere che sia soppresso l'articolo 4, negando il voto alla proposta che le si venne ripresentando, e che due volte la Camera ed il Senato hanno già respinta.

MAUROGÒNATO. (Della Commissione) Non ho voluto interrompere l'onorevole mio amico Valerio; però mi sarebbe stato facile fargli comprendere che la Com-

missione aveva prevista questa difficoltà; ma che essa sarebbe stata tolta od almeno grandemente diminuita da un articolo transitorio che vi provvede, e che avrebbe trovato il suo posto alla fine della legge. L'articolo transitorio sarebbe questo:

« Per l'applicazione dell'imposta del 1871, l'epoca nella quale debbono essere fatte le dichiarazioni a norma dell'articolo 5, decorrerà in via eccezionale dal 1° al 30 settembre 1870. » Vede dunque che tutte le cessazioni e le variazioni sarebbero notificate e prese a calcolo, per cui il contribuente sarebbe esonerato dall'imposta sui redditi cessati o diminuiti.

Per evitare che dal 30 settembre in poi si ripetesse il medesimo inconveniente, si potrebbe provvedere eccezionalmente col seguente paragrafo:

« Coloro ai quali fosse cessato un reddito dal settembre 1870 al giugno 1871 saranno autorizzati a dichiararlo entro il 10 luglio 1871. » Voglio dire con questo...

VALERIO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

MAUROGÒNATO. Un momento; voglio dire con questo che la Commissione intende che si paghi una volta sola per ogni anno l'imposta, perchè non potrebbe mai immaginare un sistema diverso, nè volere di più; solamente il medesimo criterio servirebbe due volte, ma solamente pel primo anno, e mi pare che tale sia il concetto dell'onorevole Valerio, al quale con quest'articolo nostro sarebbe risposto.

VALERIO. Io ho domandato la parola per una mozione d'ordine, perchè la questione è gravissima, troppo grave perchè si possa trattare con la semplice lettura di due articoli...

MAUROGÒNATO. Ha ragione.

VALERIO. Io domando dunque che sia rinviata a domani.

MAUROGÒNATO. Troppo giusto.

VALERIO. Badi bene la Camera che la questione è grave a tal punto che il Senato non la può approvare come sta.

Il Senato ha per tal modo espresso il suo avviso sino a rimandarla alla Camera con un emendamento, col quale, più precisamente di quello che la Camera non avesse fatto, cancellò l'articolo 8. E noi questo emendamento l'abbiamo accettato e sancito col nostro voto.

MAUROGÒNATO. Se noi avessimo saputo che l'onorevole Valerio avesse domandata la soppressione o presentato un emendamento al presente articolo, ci saremmo affrettati a comunicargli il suddetto articolo transitorio, l'effetto del quale sarà che nessuno paghi due volte l'imposta nello stesso anno per lo stesso reddito, ma che paghi ogni anno una sola imposta.

Per la prima volta, è indispensabile fare transitoriamente così; per il seguito, è assai più opportuno che si paghi sulla base dell'ultimo anno, perchè così nes-

suno potrà lagnarsi di pagare per un reddito che fosse cessato o diminuito, o sulla base di una media che sarebbe molto incerta.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io proporrei che la Commissione tenesse una seduta nella quale terminasse l'esame di quest'articolo per le disposizioni transitorie, ed a cui fossero pregati d'intervenire quei deputati che si sono occupati di questa speciale materia.

Tutti, credo, desideriamo risolvere la questione nel senso che sparisca per sempre il tormento dei ruoli suppletivi; e siccome vi sono tre o quattro deputati (come sarebbero gli onorevoli Valerio e Casati), i quali si sono sempre occupati di tale questione, a segno che, tutte le volte che essa venne sollevata, presero sempre la parola, così sarebbe utile, per risparmiare tempo alla Camera, che questi intervenissero alla seduta della Commissione, in cui si discutesse appunto su questo argomento.

Essendo comune lo scopo, è molto probabile che si venga ad una soluzione soddisfacente per tutti.

PRESIDENTE. Onorevole Casati, aderisce?

CASATI. Aderisco.

PRESIDENTE. Onorevole Valerio, aderisce?

VALERIO. Aderisco.

PRESIDENTE. Onorevole Bertea, aderisce?

BERTEA. Io ne sono troppo onorato, ed aderisco.

PRESIDENTE. Onorevole Nobili, sospende ella pure la sua aggiunta?

NOBILI. Restando sospeso l'articolo, è naturale.

PRESIDENTE. L'articolo 4 resta dunque sospeso. Ora passiamo all'articolo 5.

Ne do lettura:

« L'epoca nella quale devono essere fatte le dichiarazioni dei nuovi redditi, delle variazioni e della cessazione dei redditi decorrerà dal 1° al 31 luglio.

« In mancanza di dichiarazione per parte del contribuente, s'intenderà confermato il reddito precedentemente accertato e risultante dal registro dei redditi.

« Non si faranno ruoli suppletivi se non se pei redditi sfuggiti all'accertamento, per quelli determinati dalle Commissioni dopo la formazione dei ruoli, e per gli errori materiali avvenuti nella tassazione. »

A quest'articolo l'onorevole Robecchi propone il seguente emendamento:

« L'epoca nella quale devono essere fatte le dichiarazioni dei nuovi redditi, delle variazioni e della cessazione dei redditi, decorrerà dal 1° al 31 dicembre.

« In mancanza, ecc. »

VALERIO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Si può sospendere anche questo...

PRESIDENTE. Anche quest'articolo pare possa sospendersi, avendo intima correlazione coll'articolo 4; onorevole Robecchi, aderisce a che sia sospeso il suo emendamento?

ROBECCHI. Essendo stata decisa la sospensione del-

l'articolo 4, credo si possa sospendere anche questo.

PRESIDENTE. Allora ella pure potrà intervenire nella Commissione che si riunisce domattina.

Rimane dunque sospeso l'articolo 5, come l'articolo 4.

Non vi è proposta sull'articolo 6; quindi si passerà all'articolo 7:

« Per la determinazione del reddito minimo non imponibile, od imponibile colla detrazione di lire 100, giusta il disposto dell'articolo 9 della legge 28 maggio 1867, n° 3719, sarà tenuto calcolo, oltrechè dei redditi di ricchezza mobile di qualunque specie, eziandio dei redditi fondiari posseduti dal contribuente, quantunque questi ultimi non siano assoggettati alla presente imposta.

« Per l'effetto di quest'articolo la valutazione dei redditi fondiari sarà fatta moltiplicando per otto la relativa somma dell'imposta fondiaria.

« L'imposta sugli stipendi, pensioni o i assegni pagati dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, sarà liquidata sulla metà del loro ammontare. »

L'onorevole Griffini Luigi ha facoltà di parlare su questo articolo.

GRIFFINI LUIGI. Io ho chiesto la parola per dichiarare che accetto di buon grado l'emendamento che da varie parti della Camera venne presentato, e che fu sottoscritto da molti deputati, in di cui forza la parziale esenzione dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile che si era proposto dal Ministero e dalla Commissione di accordare agli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni, debba essere estesa anche agli impiegati delle opere pie. Noi abbiamo veduto, o signori, che il Governo nella sua proposta di legge ha trovato giusto ed opportuno di concedere una parziale esenzione dall'imposta di ricchezza mobile ai suoi impiegati; ma la Commissione, con pari giustizia ed opportunità, ritenne di dovere estendere questa parziale esenzione agli impiegati provinciali e comunali; per cui, ove venisse accettato l'articolo quale è stato proposto dalla Commissione, noi avremmo questa esenzione parziale dal pagamento della imposta di ricchezza mobile a favore di tutti gli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni...

MINGHETTI (Della Commissione) Domando la parola.

GRIFFINI LUIGI. Ma dal momento che siamo andati fino a tal punto, credo che per indeclinabile logica necessità, per essere coerenti a noi stessi, noi dobbiamo spingerci un poco più innanzi, ed estendere la parziale esenzione anche agli impiegati delle opere pie.

Voi sapete, o signori, che, secondo le antiche pretese del clero, le quali figurarono anche nelle discussioni e nelle deliberazioni del Concilio tridentino, le opere pie dovevano necessariamente essere tutte amministrate da preti. L'autorità civile in tutti i paesi colti ha rivendicato il diritto d'amministrare le sostanze delle opere pie, per la qual cosa la relativa amministrazione

è dappertutto nelle mani dei laici. Avvi però questa differenza che negli Stati retti a governo dispotico, il Governo medesimo crede avere il diritto di amministrarle ed effettivamente le amministra a mezzo di persone da lui esclusivamente delegate; ed invece nei paesi liberi, come fortunatamente è il nostro, si ritiene che l'amministrazione delle sostanze delle opere pie debba essere demandata alle rappresentanze provinciali o comunali, secondo che si tratta di opere pie che applicano la beneficenza a comuni od a provincie.

Dappertutto adunque si è riconosciuto che la relativa amministrazione deve stare nelle mani dell'autorità civile. Ciò stante, signori, e dal momento che l'esenzione parziale dalla tassa della ricchezza mobile, secondo la proposta concertata tra la Commissione ed il Ministero, vuole essere concessuta tanto agli impiegati dello Stato, quanto agli impiegati delle provincie e dei comuni, deve necessariamente estendersi anche agli impiegati delle opere pie, perchè i relativi corpi amministrativi non possono altrimenti considerarsi che come dipendenze ed emanazioni delle provincie, e nella massima parte dei casi come dipendenze e come emanazioni dell'autorità comunale. Le congregazioni di carità poi che esistono in tutti i comuni dello Stato, non possono davvero considerarsi che quali sezioni dei Consigli comunali. Queste congregazioni di carità non furono istituite, se non perchè sarebbe stato forse un aggravare soverchiamente le Giunte comunali demandando loro anche l'amministrazione delle opere pie.

Potrebbe però da qualcuno che avesse delle idee ben diverse da quelle della grande maggioranza della Camera, essere sostenuto che l'amministrazione delle opere pie debba competere allo Stato. Ma siccome la esenzione parziale dalla imposta, come abbiamo veduto, dovrebbe essere accordata, secondo la proposta della Commissione e del Ministero, tanto agli impiegati governativi, quanto a quelli provinciali e comunali, anche secondo questa opinione, non vi sarebbe mezzo per sostenere che sia giustizia, che sia un agire con coerenza, il negare la estensione della esenzione parziale dalla imposta di ricchezza mobile anche agli impiegati delle opere pie. Perciò io ritengo che la Commissione, la quale ha trovato con tanta giustizia di estendere sino ad un certo punto la proposta del signor ministro, e che il Ministero il quale accettò siffatta estensione, vorranno ora, per essere coerenti a se medesimi, accogliere anche questa estensione ulteriore, che con tanta concordia venne suggerita da oposti banchi della Camera. E così saranno esauditi i desiderii, non solo dei proponenti, ma anche della stampa e di molte amministrazioni di opere pie, e possiamo dire dell'intero paese.

PRESIDENTE. Onorevole Minghetti, prima di darle la parola per rispondere intorno a questa proposta aggiuntiva, io devo dichiarare di aver dimenticato di co-

municare alla Camera l'articolo sostitutivo che l'onorevole Nobili propone all'articolo 7 della Commissione. Siccome con questa proposta si tratta di sostituire nel suo complesso un articolo ad un altro, questa deve avere la precedenza.

L'onorevole Nobili propone il seguente articolo 7:

« Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel secondo e terzo capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864 non sieno superiori a lire 400 imponibili, ancorchè cumulati con gli altri redditi che il contribuente possa avere della natura di quelli contemplati nel primo capoverso dell'articolo sopra citato, se il contribuente goda di redditi fondiari, si dovrà tenere conto anche di questi, quantunque non soggetti a tassa di ricchezza mobile, valutandoli per il prodotto dell'imposta fondiaria erariale moltiplicata per otto, e tenendo in calcolo questo prodotto medesimo se ed in quanto valga a superare le lire 400 imponibili, sommato che sia con i redditi di ricchezza mobile accertati.

« I redditi temporari percetti a titolo di stipendi od assegni pagati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e dalle opere pie vengono valutati e censiti riducendoli alla metà del loro ammontare. »

VALERIO e CARINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Questa proposta dell'onorevole Nobili contiene conglobata anche la questione riflettente gli impiegati delle opere pie.

MINGHETTI. È una questione di massima, e sarebbe bene spiegarci prima su questa.

CARINI. Onorevole presidente, lo pregherei di leggere anche gli altri emendamenti. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Carini, l'onorevole Nobili propone un articolo complessivo in sostituzione di quello della Commissione. V'è poi una proposta degli onorevoli Villa-Pernice, Morpurgo e Pasqualigo così concepita:

« All'ultimo alinea dell'articolo 7 dopo le parole « dai comuni, » aggiungere: « dalle opere pie e dalle Camere di commercio, sarà liquidata, ecc., » come nel progetto. »

Il deputato Legnazzi propone che all'ultimo capoverso dell'articolo 7 dopo le parole: « dai comuni, » venga aggiunto: « e dalle opere pie, » con quello che segue.

Il deputato Serafini propone che l'ultimo alinea dell'articolo 7 venga modificato come appresso:

« L'imposta sugli stipendi, pensioni ed assegni pagati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, congregazioni di carità, opere pie, sarà liquidata sulla metà del loro ammontare. »

I sottoscritti propongono la seguente modificazione all'ultimo alinea dell'articolo 7 dell'allegato N°:

« L'imposta sugli stipendi, pensioni ed assegni pagati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e dalle opere pie, e che si versa direttamente dalle rispettive

amministrazioni nelle casse dello Stato mediante ritenuta, sarà liquidata sulla metà del loro ammontare.

Fiastrì, Carini, Toscanelli, Concini, Piolti de' Bianchi, Calvino, Sermani-Moretti, Bargoni, Finocchi, Fornaciari, Sansoni, Loro, Galati, Di Sambuy, Sebastiani, Arrivabene, Sandonnini, Mordini, Nobili, Pissavini, Salaris, Nicolai, Cucchi.

MINGHETTI. È sempre la stessa cosa.

PRESIDENTE. I deputati Costamezzana, Massari Stefano e Torrigiani propongono il seguente emendamento all'ultimo paragrafo dell'articolo 7 della Commissione :

« L'imposta sugli stipendi, pensioni od assegni pagati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e dalle opere pie quali definite dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1862, numero 753, sarà liquidata sulla metà del loro ammontare. »

I deputati Pissavini, Cairoli, Nicotera, Bottero e San Donato propongono anch'essi un emendamento all'articolo 7.

« Per la determinazione, ecc., come nel progetto del Ministero.

« Per l'effetto, ecc.

« L'imposta sugli stipendi, pensioni ed assegni pagati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e dalle opere pie sarà liquidata sulla metà del loro ammontare. »

Finalmente l'onorevole Casati propone che nell'ultimo alinea dell'articolo 7 dopo la parola *comuni* si aggiunga: « e delle opere pie che suppliscono ad un servizio provinciale o comunale dichiarato obbligatorio per legge. Sarà, ecc. »

Ma nella proposta dell'onorevole Nobili sono conglobate tutte le questioni sollevate dagli onorevoli proponenti. Essa è la più larga.

Io prego quindi l'onorevole Minghetti a voler dire l'avviso della Commissione sull'articolo sostitutivo dell'onorevole Nobili.

MINGHETTI. L'articolo sostitutivo dell'onorevole Nobili contiene due parti. Io crederei però più conveniente che si trattasse prima la questione degli impiegati delle opere pie, poichè essa comparisce sotto varie forme, in quattro emendamenti, ed ha per fine di ridurre a quattro ottavi soltanto la modificazione dei loro redditi.

Quindi, se l'onorevole presidente me lo permette, io parlerei prima su questa questione.

PRESIDENTE. Parli su questa.

MINGHETTI. La Commissione non poteva a meno di non ricevere la stessa impressione che hanno ricevuto gli onorevoli proponenti, impressione la quale veniva poi confermata dalle numerose petizioni che da molte parti ci sono state indirizzate, e sarebbe stata inchinevole essa stessa a discendere su questo punto, se non si fosse trovata davanti ad un fatto che le piace

di sottoporre alla Camera e che crede meritevole di considerazione.

Il fatto è questo. Gli impiegati governativi provinciali e comunali liquidano l'imponibile loro sulla base di cinque ottavi, ma sono esenti dai centesimi addizionali di provincie e comuni. Gli impiegati delle opere pie invece liquidano sullo stesso ammontare la loro discriminazione, ma non sono esenti dalle sovrimposte comunali.

Che cosa avviene? Avviene che oggi sopra l'aliquota governativa colle addizionali comunali un impiegato delle opere pie paga 7 50 per cento.

Se passasse la proposta degli onorevoli proponenti che hanno presentati gli emendamenti, invece di pagare 7 50 pagherebbero solo 6 (non parlo del decimo non venuto ancora in discussione).

Ora è sembrato alla Commissione che non aggravare la posizione loro possa essere ragionevole, ma che il diminuire da quello che sinora hanno pagato in un momento in cui si aumenta a tutti, fosse tal ragione da dovere essere presa in considerazione dalla Camera.

Nè si dica coll'onorevole Griffini che tutte le opere pie essenzialmente sono come aziende comunali; tutt'altro. Lo prego di por mente alla nostra legislazione su questa materia.

Le opere pie essenzialmente, e per la massima parte, sono amministrazioni separate, indipendenti dal comune e dalla provincia, istituti autonomi, salvo la tutela della deputazione provinciale sui loro bilanci.

Dunque l'obbiezione che la Commissione fa a questa proposta, la quale si presenta realmente con un aspetto di umanità, e quasi si direbbe di giustizia, è quella che, mentre si aggravano tutti i cittadini, questi soli verrebbero a diminuire di 1 50 la quota di ricchezza mobile che pagano attualmente.

PRESIDENTE. Dunque io limito la questione per ora al punto di vedere se gli impiegati delle opere pie nello stabilire la tassa, devono avere lo stipendio ridotto a metà.

Prego l'onorevole Serafini a limitarsi a questo punto.

SERAFINI. L'onorevole Minghetti ha fatto osservare la differenza che passa tra la condizione attuale in cui si trovano gli impiegati provinciali e comunali e quelli delle opere pie, e da ciò ha tratto la conseguenza che a prima giunta sembra logica, ossia che per non portare un diverso trattamento agli uni e agli altri, non possano i secondi essere posti nella condizione stessa dei primi.

Ma mi permetta l'onorevole Minghetti di fargli osservare che egli è partito veramente da una legge, da un sistema che è in vigore, ma è appunto qui dove cade l'osservazione. Questo sistema e questa legge in vigore io la dico ingiusta, perchè quando noi riesci-

remo a dimostrare (cosa che credo molto facile) che la natura degli uni e degli altri impiegati assai si somiglia, debba allora venirne la rettificazione della legge, e quindi a cadere la ragione a cui la Commissione si riporta.

Epperò mi sia permesso di notare e far vedere che la natura dell'impiegato provinciale e comunale non è diversa sicuramente per la somiglianza delle sue attribuzioni, dall'altra dell'impiegato delle congregazioni di carità e delle opere pie.

Veramente, o signori, cosa trattano e di che si occupano gli impiegati delle congregazioni di carità e delle opere pie? Si occupano d'interessi, che in sostanza sono comunali e provinciali, non prendendo già la provincia ed il comune come ente, ma gl'individui che costituiscono la provincia ed il comune, e dirò anche si occupano di oggetti che sono del maggiore interesse per le popolazioni comunali e provinciali, perchè, veramente, a che mirano le opere pie? Mirano ad opere di beneficenza, mirano a sovvenire le condizioni più disgraziate del povero perchè servono a soccorrere gli infermi, i mentecatti, i trovatelli, servono a quelli che hanno bisogno maggiore di assistenza e di carità.

Ma se noi vogliamo avere un riguardo a quelli che amministrano la cosa pubblica, è appunto per questo che tale e tanta è l'applicazione da farsene a favore degli impiegati delle opere pie, che se ne deve correggere, se fa bisogno, la legge che è attualmente in vigore. E corretta questa legge secondo i dettami di giustizia e di umanità, noi ci troveremo allora di fronte alla parità di condizioni fra gl'impiegati provinciali e comunali, e gl'impiegati delle congregazioni di carità e di opere pie. Quando entriamo nell'idea, nel concetto in cui io credo che ognuno il quale voglia essere umanitario, dirò così, voglia essere giusto, dovrà entrare, quando entriamo in questa via, io allora accolgo la teoria della Commissione, e credo che la Commissione, se vuole essere conseguente, dovrà pur accogliere il principio di estendere lo stesso trattamento che si fa agli impiegati governativi, provinciali e comunali, anche agli impiegati delle congregazioni di carità ed opere pie.

PRESIDENTE. L'onorevole Fiastrì ha facoltà di parlare.

FIASTRI. Dopo quanto è stato detto dagli onorevoli Griffini e Serafini a me poco resta da aggiungere; tuttavia amo io pure di rispondere all'unico obbietto che è stato fatto dall'onorevole Minghetti, a nome della Commissione.

L'onorevole Minghetti dice: la Commissione ha essa pure esaminato la cosa, ed ha riconosciuto che si trattava d'impiegati i quali erano in condizioni perfettamente eguali a quelle degli impiegati comunali e provinciali; quindi, nel primo momento, l'impressione che essa ricevette si fu di mettere anche questi impiegati alla pari cogli impiegati del Governo; ma un fatto

esiste, ed è che attualmente gl'impiegati delle opere pie sono trattati in diversa misura da quella con cui sono trattati gl'impiegati del Governo, delle provincie e del comune; per questo fatto essa crede che non si debba ammettere veruna parificazione a favore degli impiegati delle opere pie.

Ma, signori, se questo fatto costituisce un'anormalità, un'ingiustizia, io dico che è debito del legislatore di correggere quest'anormalità, questa ingiustizia. E l'ingiustizia evidentemente esiste. Io non lo rilevo solo dalla natura dell'ufficio che esercitano questi impiegati e che l'onorevole Serafini ha spiegato come sia somigliantissimo a quello degli altri funzionari dello Stato e delle provincie o dei comuni, ma lo rilevo ancora da un'altra circostanza che riflette precisamente l'interesse dell'amministrazione finanziaria.

Le amministrazioni delle opere pie sono obbligate per legge a far la ritenuta dell'imposta sopra gli stipendi che l'amministrazione stessa corrisponde ai propri impiegati. In questo modo l'amministrazione della finanza, oltre allo assicurarsi dell'importanza del reddito che costituisce lo stipendio dei propri impiegati, si assicura anche in modo che non falla della percezione delle imposte sul reddito medesimo, e senza veruna spesa.

Per questo doppio beneficio che la finanza ritrae dalla ritenuta fatta col mezzo delle amministrazioni delle opere pie, come si fa per gl'impiegati del Governo, delle provincie e dei comuni, io credo che debba il legislatore usare il medesimo trattamento a questi impiegati.

Per un altro ordine d'idee vengo alla stessa conclusione, ed è questa: a che servono le opere pie? Le opere pie, io ammetto benissimo ciò che dice l'onorevole Minghetti, sono istituti autonomi, sono enti ben distinti e separati dai comuni e dalle provincie, che semplicemente ne hanno la tutela. Ma a che servono? Servono a bisogni sociali, alla soddisfazione dei quali in difetto di opere pie, sarebbero chiamati i comuni e le provincie.

Or bene, supponiamo il caso che le amministrazioni delle opere pie, per compensare i propri impiegati, dovessero aumentare lo stipendio. In questo caso il reddito delle opere pie destinato alla beneficenza sarebbe diminuito, e dove riescisse insufficiente a sopperir allo scopo pel quale l'istituto pio è fondato, il comune e le provincie, nella maggior parte dei casi, dovrebbero venire in sussidio.

Pigliamo, a cagion d'esempio, l'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze. Noi sappiamo che tutti gli anni quest'amministrazione è sussidiata di tutto ciò che manca al mantenimento degli ammalati dal comune. Or bene, fate che quest'amministrazione debba aumentare le proprie spese nello stipendio dei suoi impiegati, e la somma che sarà bilanciata dal comune per sussidiare l'ospedale di Santa Maria Nuova dove

essere aumentata. Quindi, ogni aumento di spesa che va sul bilancio delle opere pie, ricade alla sua volta sul bilancio dei comuni. Epperò, se voi non volete aggirarvi in un circolo vizioso, voi dovete trattare in un medesimo modo gl'impiegati delle opere pie, come gli altri impiegati, sia perchè questi hanno un ufficio pari a quello che hanno gli altri impiegati, sia perchè questi vi pagano con quella medesima sicurezza, con quel medesimo modo che vi pagano gli altri impiegati.

Io non credo dover aggiungere di più, perchè la cosa per se stessa mi pare tanto evidente e tanto giusta, che debba essere approvata dalla Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Valerio, a cui fu ceduta dall'onorevole Michelini.

VALERIO. Il circolo vizioso, di cui parla l'onorevole Fiastri, ha il suo centro nella proposta governativa. L'idea di voler fare una distinzione fra gli impiegati dello Stato e gli altri impiegati ha cominciato a far nascere nella Commissione il bisogno di equiparare gli impiegati dello Stato a quelli delle provincie e dei comuni; quindi vengono gli impiegati delle opere pie, i quali sono patrocinati dagli onorevoli Griffini e Fiastri; in seguito verranno (e lo annunzio alla Camera) gli impiegati delle strade ferrate. (*Movimenti*)

Perdonate; per questi vi sono delle buone ragioni, come ve ne possono essere per gli altri. C'è la ragione della parità di trattamento, c'è la ragione finanziaria, perchè le strade ferrate, le quali hanno guarentito un reddito netto dallo Stato, saranno tanto più di peso alle finanze, quando dovranno aumentare lo stipendio dei loro impiegati.

Insomma poco alla volta verranno tutti gli impiegati.

Ma, per amor di Dio! che cosa è questo privilegio che si vuol fare ad una categoria di persone? Dove è lo Statuto? Se si trova che gli impiegati, cioè quelle persone che vivono col frutto del loro lavoro, che hanno uno stipendio attribuito alla loro opera personale, cioè quelli per cui la legge nella discriminazione (userò la parola inglese adoperata dall'onorevole Minghetti) contempla nella categoria dei cinque ottavi, sono troppo gravati, ebbene portiamoli, ma portiamoli *tutti*, in una categoria men gravata.

Ma volere che ci sia una categoria d'impiegati, quando sono tutte in identiche condizioni, che la liquida sui quattro ottavi ed altre sui cinque ottavi io non lo ammetto, nè so vedere ragione alcuna per ammetterlo. Io scorgo invece che ciò è contro lo Statuto, questo è un vero circolo vizioso in cui vi volete aggirare, ed io propongo formalmente alla Camera che si sopprima l'ultimo paragrafo dell'articolo 7.

CASATI. L'emendamento che io propongo, signori, è molto meno largo di tutti gli altri fin qui proposti, esso si limita ai soli impiegati di quelle opere pie che suppliscono ai servizi comunali obbligatorii per legge.

Queste opere pie sarebbero, a cagion d'esempio,

quelle pei ricoveri di mendicità, pei pazzi e pegli esposti, quelle che attendono alla cura dei malati poveri a domicilio od in ospedali e simili.

(*Vari deputati chiedono di parlare.*)

PRESIDENTE. Ma non si finisce più!

CASATI. Tutti questi servizi sono annoverati nella legge provinciale e comunale che li pone a carico delle provincie e dei comuni, indi non può nascere luogo a dubbio.

Ora io dico: se questi servizi sono obbligatorii, ove già non esistessero opere pie apposite dovrebbero sempre le provincie ed i comuni sottostare a queste spese, e quindi dovrebbero pagare degl'impiegati; perciò gl'impiegati di queste opere pie devono finire per confondersi cogli impiegati comunali o provinciali.

Questa è la ragione per cui io credo che non vi sia motivo per distinguere tra impiegati di queste opere pie ed impiegati comunali.

Se poi è la Commissione che recede dalla facilitazione accordata agli altri ordini d'impiegati, a me non resta più motivo di mantenere l'emendamento.

PRESIDENTE. Ora proporrei di venire ai voti.

LEGNAZZI. Chiedo la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Faccia la dichiarazione.

LEGNAZZI. Il mio emendamento è stato il primo presentato, ma dopo ne sono nati, come i funghi, tanti altri che io ritiro il mio, riservandomi la libertà di voto sopra gli emendamenti presentati.

MINISTRO PER LE FINANZE. Logicamente parlando, io debbo confessare che chi ha ragione è l'onorevole Valerio, ma...

SALARIS. C'è un *ma*!

MINISTRO PER LE FINANZE. C'è un *ma*, e ve lo provo.

Per ciò che riguarda lo Stato, esso dovrebbe (non parlo delle eccezioni) se si guarda all'aumento del prezzo dei viveri, dovrebbe, di regola, lo Stato crescere gli stipendi degli impiegati. Non lo può; perciò si è trovato questo temperamento intermedio che consiste nel non aumentare grandemente l'imposta per essi. Infatti, esaminiamo le conseguenze.

VALERIO. Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE. Se si sopprime l'alinea, come propone l'onorevole Valerio, quali ne sono le conseguenze per gl'impiegati governativi? Pagando col coefficiente di diversificazione di 518, ed essendo ad 80 per cento l'imposta governativa, pagano in realtà 550 per cento.

La legge del 1866, poi quella del 1867, li esenta dalle sovrimposte comunali e provinciali, per cui si fermano a 550 per cento; se voi portate la tassa al 12 per cento e, col decimo, a 1320 per cento, voi porterete la tassa degl'impiegati governativi dal 550 all'825 per cento del loro reddito effettivo, e quindi imporreste loro un aumento di 275 per cento. Ciò sarebbe un aumento quasi del 50 per cento la loro imposta, in altri termini, sarebbe un'enormità.

Quindi conviene adottare un temperamento in favore degli impiegati governativi, imperocchè non solo vi sarebbe l'aumento del decimo che noi proponiamo sopra l'imposta della ricchezza mobile, ma, per l'avocazione allo Stato dei centesimi addizionali, verrebbe ad un tratto a cadere sopra d'essi un aumento d'imposta uguale ai centesimi addizionali, da cui oggi vanno esenti.

Io mi era limitato agl'impiegati governativi, sulla considerazione che lo Stato non è oggi in condizione di proporre aumento di stipendio ai medesimi, imperciocchè il momento in cui si vengono a proporre tanti e tanti aggravii ai cittadini non è il più opportuno per tali proposte.

Però l'onorevole Commissione ha osservato, e non senza ragione, che gli impiegati delle provincie e dei comuni sono oggi in condizione perfettamente identica, imperocchè l'articolo 16 della legge del 1867 esenta anch'essi dai centesimi addizionali.

Quindi è che per codesti impiegati l'aumento d'imposta sarebbe stato, come diceva testè, quasi del 50 per cento, ossia un aumento enorme.

Veramente questa circostanza non era sfuggita neppure a me quando redigevo il progetto di legge; ma io faceva una considerazione, che mi sembra anzi di avere enunciata nell'esposizione finanziaria. Allorchè qualcuno m'interruppe su quest'argomento, io soggiunsi: ma i comuni al presente sono in condizioni finanziarie meno cattive di quelle dello Stato, e potranno crescere gli stipendi dei loro impiegati.

Ora la Commissione, considerando che per gli aggravii che si vengono a dare ai comuni, la condizione loro viene ad essere abbastanza malagevole, partendo dallo stesso principio che anche i comuni e le provincie, come lo Stato, non possono per il momento concedere aumenti di stipendio ai loro impiegati, ha creduto, non senza ragione, che quel temperamento che ho proposto soltanto per gli impiegati governativi, dovesse estendersi anche agli impiegati dei comuni e delle provincie; ed io a questo parere mi sono arreso, sulla considerazione, ripeto, dei grandi aggravii che s'impongono alle provincie ed ai comuni.

Sicchè, o signori, il risultato di tutte queste disposizioni è il seguente: che gli impiegati governativi e gli impiegati comunali e provinciali dal 50 per cento, che oggi pagano d'imposta, domani andrebbero a 60 per cento, coll'aumento cioè del 20 per cento che ciascuno riconoscerà essere gravissimo. Ecco il trattamento che si fa agli impiegati provinciali, comunali e governativi. Voi vedete adunque che il favore che loro si accorda è molto moderato, anzi, per meglio dire, non si esita ad aggravarli abbastanza seriamente, tanto seriamente che ciascuno deve trattenersi dall'andare più avanti.

Adesso, o signori, noi siamo qui fra due ordini di

idee: gli uni, come l'onorevole Valerio, dicono: sopprimete l'articolo. Logicamente essi hanno ragione, ma le conseguenze sarebbero davvero troppo gravi per questi impiegati, venendosi con ciò ad ammettere un aumento d'imposta enorme; e di ciò vi convincerete, o signori, per poco che vogliate esaminare la graduazione dal punto in cui siamo oggi al punto in cui saremo domani, e riflettere come per lo passato questi impiegati non sieno stati mai assoggettati alle sovratasse comunali e provinciali, mentre oggi si vorrebbe addossare loro l'equivalente di queste sovratasse, oltre il decimo che si propone.

Dall'altra parte abbiamo altri ordini di idee; dicono alcuni, e sono pur troppo molti (dico *pur troppo* perchè mi fanno una certa apprensione gli emendamenti quando li vedo firmati da parecchi deputati), molti dicono: estendete questo beneficio agli impiegati delle opere pie. Vedo anche qualche altro emendamento più largo, e prevedo inoltre che ne verranno per favorire gl'impiegati delle strade ferrate, anzi mi pare che sieno già venuti.

Una voce. No! no!

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma c'è un emendamento, se non erro...

PRESIDENTE. Riguarda le Camere di commercio.

MINISTRO PER LE FINANZE. Le Camere di commercio, va bene...

MINGHETTI. (*Della Commissione*) L'onorevole Minervini propone altri stabilimenti riconosciuti dal Governo. (*Movimenti*)

MINISTRO PER LE FINANZE. Altri stabilimenti riconosciuti dal Governo, dice l'onorevole Minervini.

VALERIO. È giusto.

MINERVINI. È tanto di guadagnato.

MINISTRO PER LE FINANZE. C'è un emendamento degli onorevoli Lacava e d'altri che, se bene lo intendo, vorrebbe estendere lo stesso beneficio ai redditi che si ritraggono dal solo lavoro, fatta solo eccezione delle professioni liberali. M'immagino che si voglia accennare alle professioni di avvocato, di medico e di ingegnere. Per tal modo, un direttore di Banca, il quale avrà un assegno ben più ragguardevole di quello che possa guadagnare chi esercita una professione liberale, dovrebbe godere del beneficio di cui godranno gli impiegati comunali e provinciali.

Ora prego tutti coloro che hanno fatto di queste proposte, e prego la Camera di volersi fermare puramente e semplicemente alla proposizione della Commissione.

Mentre si moltiplicano gli aggravii su tutti, come può venire in capo ad alcuno di proporre diminuzioni di imposta, e di costituire così delle classi privilegiate in modo da ridurre effettivamente per esse le imposte che attualmente pagano? Davvero, signori, che ciò non si spieghi.

Vi prego di considerare bene la cosa. Le opere pie delle quali si parla, non sono rispetto allo Stato nella condizione in cui si trovano i comuni e le provincie.

Non vedo che qui si proponga di imporre degli aggravi alle opere pie, come si fa pei comuni e per le provincie; a queste non solo si addossano degli oneri, ma si sottraggono delle risorse, mentre per le opere pie non avrà a verificarsi alcuno spostamento nelle loro condizioni. Prego coloro che hanno proposto l'emendamento in quistione di voler considerare bene queste circostanze. Non nego (chi la può negare?) l'utilità delle opere pie; non conteso per nulla che si debba dimostrare interesse per le opere pie. Osservo cionondimeno che se i provvedimenti finanziari che stiamo discutendo venissero in qualche modo a disonestare le opere pie, a perturbarne l'assetto, farebbe uopo allora provvedere, e capirei che s'entrasse in quelle considerazioni; ma, signori, non c'è nulla qui che tocchi le opere pie; per conseguenza prego di non voler entrare in questa via. È una via sdrucchiola, per la quale si perderà uno dei redditi abbastanza cospicui. Io valuto che l'emendamento sulle opere pie costi all'erario un duecento o duecentocinquanta mila lire all'anno.

PISSAVINI. Centoquaranta milioni.

MINISTRO PER LE FINANZE. È mestieri procedere lentamente, mentre facciamo tanta fatica per riformare l'erario, a presentare delle eccezioni di questa natura.

Io prego quindi la Camera a non voler entrare in quest'ordine d'idee. Basti notare che attualmente gli impiegati delle opere pie pagano il 750 per cento. Colla proposta che fa la Commissione non avrebbero che un aumento del decimo, e andrebbero a lire 825. Se invece adottate la proposta che vi è fatta, calano a lire 660; è una diminuzione veramente ragguardevole. Io quindi rinnovo le mie preghiere alla Camera affinché non le piaccia di andare troppo in un senso nè in un altro; me lo perdonino, e questi e quelli, se io insisto, perchè non si allentano dalla giusta via di mezzo che la Commissione, a mio avviso, ha felicemente tracciata in questo argomento. Voglia la Camera non accostarsi all'idea assoluta dell'onorevole Valerio, nè entrare in quella via che comincia dalle opere pie, e, passando per gli stabilimenti riconosciuti dal Governo, finisce in sostanza colla variazione del coefficiente di diversificazione per ciò che riguarda il reddito che proviene dal lavoro.

Giova considerare, o signori, che se vi mettete per questa strada non vi potete quasi arrestare; bisogna giungere fino al fondo; così facendo ponete ben mente che il reddito imponibile della categoria C è di 102 milioni circa, e fate il conto della differenza che c'è abbassando il coefficiente di diversificazione da 578 a 478. La differenza è di un quinto; ed il quinto di 102 dà circa 20 milioni di reddito imponibile che voi v'incamminate a depennare dai ruoli.

Prego quindi la Camera a non accettare questi emendamenti, e la prego poi soprattutto (e questo serve anche di dichiarazione generale su questa questione della ricchezza mobile) ad andare a rilente nel modificare questa legge.

Infatti tutte le volte che è venuta alla Camera, si è toccato di qua, si è toccato di là, si è usato ora un riguardo a questo, ora a quell'altro, ed il risultamento è che la tassa andò via fruttando di meno.

Fo quindi viva istanza alla Camera, affinché non entri in quest'ordine d'idee.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini ha presentato un emendamento...

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Lasci che lo legga.

MICHELINI. Permetta: lo propongo in linea subordinata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Se ho compreso bene le osservazioni dell'onorevole ministro delle finanze, esse non dimostrano e non tendono nemmeno in realtà a dimostrare che gli impiegati, che egli ha preso a difendere, contribuiscono d'ora in avanti di più del 12 per cento, che è l'imposta generale sopra la ricchezza mobile.

Quindi rimangono intatte, rimangono in pieno loro vigore le osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Valerio; le quali in sostanza devono avere per effetto, se ad esse la Camera fa buon viso, di sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo che cade in discussione, che è l'8 del progetto ministeriale, il 7 del progetto della Giunta.

Questo emendamento, in forza del quale non vi sarebbero più privilegi, ma tutti coloro che hanno ricchezza mobile pagherebbero in proporzione di tale ricchezza, appunto come prescrive il nostro Statuto, io lo approvo.

I privilegi sono sempre odiosi, e non devono trovare asilo in un paese libero come è il nostro. *Privilegia ne irroganto*, leggesi nella nona delle dodici tavole che contengono l'antica sapienza legislativa dei Romani.

Una volta i preti ed i nobili avevano il privilegio di non pagare le imposte. Furono necessarie rivoluzioni per togliere tali privilegi. Ora che sono tolti, guardiamoci dal crearne degli altri.

Perchè la Camera si convinca della necessità dell'eguaglianza dei cittadini in faccia al ministro delle finanze, io la prego di considerare meco quali siano gli effetti delle nuove imposte o dell'accrescimento delle antiche sopra i contribuenti.

L'effetto è che ogni contribuente si restringe, vale a dire che, vedendosi portar via dall'imposta una parte della sua rendita, si priva della soddisfazione di una parte dei suoi bisogni. Perchè, se non lo facesse, siccome il passivo supererebbe l'attivo, così egli andrebbe presto in rovina. La qual cosa è appunto ciò che av-

viene ai giorni nostri per molti italiani, i quali non hanno la saviezza, il coraggio di ridurre le loro spese, benchè le imposte li privino di notevole parte della loro rendita. Certamente prima si sacrificano i bisogni meno urgenti, poscia quelli che lo sono di più, e così andiamo dicendo.

Checchè sia, è egli giusto d'imporre sacrifici disuguali a coloro che hanno rendita eguale? Perchè l'impiegato del Governo, della provincia, del comune o dell'opera pia, dovrà pagar meno che il calzolaio, il sarto, il falegname, il fabbro se hanno rendite eguali? Tanto gli uni quanto gli altri hanno gli stessi bisogni. Perchè agli uni saranno interdette soddisfazioni concesse agli altri?

Le imposizioni debbono essere leggiere per quanto si può; ma, qualunque siano, debbono essere eguali per tutti.

Vengo all'emendamento che io mandava alla Presidenza.

Se la Camera sopprimerà, come spero e come domandiamo il deputato Valerio ed io, l'ultimo capoverso di questo articolo, non si fa più luogo naturalmente al mio emendamento.

In caso contrario propongo che, in vece di dire che l'imposta sarà liquidata alla metà, si dica: *sarà dei quattro ottavi.*

La liquidazione spetta all'esecuzione della legge; ma la legge deve stabilire le basi della liquidazione.

Come la Camera vede, non è che affare di locuzione e non di sostanza.

VILLA-PERNICE. Io desidererei di fare una domanda all'onorevole ministro. Crede egli, l'onorevole ministro, che nel numero degli impiegati municipali e provinciali non siano compresi gli impiegati delle Camere di commercio? Io credo che, se vi sono impiegati che possano essere parificati ai comunali e provinciali, siano appunto quelli delle Camere di commercio; e credo che il legislatore, nominando gli impiegati comunali e provinciali, implicitamente comprenda quelli delle Camere di commercio. Ma sarebbe bene di togliere qui quel dubbio che è nato anche anteriormente sull'applicazione della legge, allorchè gli impiegati delle Camere di commercio, stimando appunto di poter essere parificati agli impiegati provinciali e comunali, volevano la esenzione per il passato dalle addizionali della ricchezza mobile.

Non avendola ottenuta in passato, per una semplice mancanza esplicativa di legge, domando all'onorevole ministro se i medesimi dovranno o no essere partecipi in futuro di quei vantaggi che si vogliono accordare sulla liquidazione della tassa agli impiegati comunali e provinciali, a cui nella realtà delle cose si possono dire parificati.

MINISTRO PER LE FINANZE. Osservo che qui io non saprei veramente che cosa rispondere; dico addirittura il mio pensiero all'onorevole Villa-Pernice. O questi

impiegati sono compresi o non lo sono. Se lo sono, le mie dichiarazioni non toglierebbero nè aggiungerebbero nulla; se non lo sono, neppure non credo che si modificherebbe lo stato delle cose in forza di qualunque mia dichiarazione.

Ma checchè ne sia, è pur da notare che qui i provvedimenti finanziari non vengono a portare una perturbazione nell'assetto delle Camere di commercio; non aggiungono dei pesi, non portano delle risorse, per cui ne segue che siamo nei termini della questione generale.

Fa quindi d'uopo considerare che non si ha da guardare gli individui in ragione della posizione più o meno interessante che per avventura possono avere nella società. Ove si avesse a tenere questo criterio, dove mai saremo noi condotti? Vi sono persone che esercitano delle funzioni più umanitarie degli impiegati delle Camere di commercio, e se noi entriamo in quest'ordine d'idee, mi pare che non abbiamo un lume che ci serva di sicura guida, e vuolsi considerare se i provvedimenti finanziari vengono a perturbare sì o no le condizioni di questi enti. Imperocchè se non si vengono a perturbare, allora non vi è più ragione di fare un'eccezione come si fa per lo Stato, per le provincie e per i comuni.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La Commissione ed il Ministero propongono quest'ultimo alinea dell'articolo 7:

« L'imposta sugli stipendi, pensioni ed assegni pagati dallo Stato, dalle provincie e dai comuni sarà liquidata sulla metà del loro ammontare. »

L'onorevole Valerio chiede la soppressione di questo capoverso.

L'onorevole Michelinini propone che si dica « sarà liquidata al 6 per cento. »

Poi ci sono molti altri che hanno chiesto che si aggiunga: *ed agli impiegati delle opere pie.*

Finalmente vi è l'onorevole Villa-Pernice che, insieme cogli onorevoli Morpurgo e Pasqualigo, propone si aggiunga « opere pie e Camere di commercio. »

L'onorevole Casati vuole che si dica: « opere pie che però rendono servizi alle provincie ed ai comuni. »

E l'onorevole Minervini manda qui un'altra proposta in questi termini:

« L'imposta sugli stipendi, pensioni, ed assegni pagati allo Stato dalle provincie, dai comuni, dalle opere pie, congregazioni di carità e da altri stabilimenti riconosciuti dal Governo e che si versa direttamente dalle rispettive amministrazioni nelle casse dello Stato, mediante ritenuta, sarà liquidata sulla metà del loro ammontare. »

PISSAVINI. Io pregherei l'onorevole presidente, quando ponga ai voti, od il nostro emendamento, o quello dell'onorevole Villa Pernice, di porli ai voti per divisione, cioè prima per gli impiegati delle opere pie, poi per quelli delle Camere di commercio.

PRESIDENTE. Senza che me lo avesse detto, lo avrei fatto.

L'onorevole Puccioni ha facoltà di parlare.

PUCIONI. Propongo l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ma gli emendamenti sono vari. Ve n'è uno dell'onorevole Minervini, il quale vorrebbe che questa riduzione della metà della tassa sia estesa a tutti gli impiegati.

MINERVINI. Domando la parola per una dichiarazione.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Poi vi è quello dell'onorevole Pissavini ed altri.

Se l'ordine del giorno puro e semplice proposto fosse accettato, rimane ancora a deliberare sull'alinea dell'articolo.

ABIGNENTE. Dichiaro che mi astengo.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'ordine del giorno puro e semplice avendo la precedenza, domando se sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è adottato).

Ora pongo ai voti l'ultimo capoverso, che è il seguente:

« L'imposta sugli stipendi, pensioni ed assegni pagati dallo Stato e dai comuni sarà liquidata sulla metà del loro ammontare. »

(La Camera approva.)

Ora verremo al primo paragrafo, perchè le parti furono invertite, ed al quale l'onorevole Nobili ha proposto di sostituire il seguente:

« Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel secondo e terzo capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864 non sieno superiori a lire 400 imponibili, ancorchè cumulati con gli altri redditi che il contribuente possa avere della natura di quelli contemplati nel primo capoverso dell'articolo sopracitato, se il contribuente goda di redditi fondiari, si dovrà tenere conto anche di questi, quantunque non soggetti a tassa di ricchezza mobile, valutandoli per il prodotto dell'imposta fondiaria-erariale moltiplicata per otto e tenendo in calcolo questo prodotto medesimo se ed in quanto valga a superare le lire 400 imponibili, sommato che sia con i redditi di ricchezza mobile accerati. »

Invito la Commissione a dichiarare se accetta questa proposta dell'onorevole Nobili.

CHIAVES, relatore. La Commissione non accetta.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti l'articolo 7 come è proposto dalla Commissione.

SINEO. Domando la parola su questo articolo.

PRESIDENTE. Sul primo alinea perchè l'ultimo è votato.

SINEO. Prima di tutto domanderò una spiegazione alla Commissione. Per la determinazione del reddito minimo non imponibile ed imponibile colla detrazione di lire 100 sarà tenuto calcolo oltre ai redditi di ricchezza mobile di qualunque specie, anche dei redditi fondiari posseduti dal contribuente?

Io domanderei alla Commissione ed al signor ministro come intenda questo articolo. Ci sono di quelli che posseggono dei redditi, pei quali o per contribuzioni fondiari o per fabbricati pagano poco meno di quel che sia il loro prodotto: vi sono molti che pagano in una proporzione che si avvicina alla metà. Ora che cosa è la ricchezza fondiaria di questo individuo, il quale, avendo un fondo che gli frutta 100, per esempio, ne paga 80 d'imposta fondiaria? Sarà 100, o sarà 20? Mi pare essenziale di ritenere questo, perchè sarebbe crudele che un povero diavolo, perchè ha la disgrazia di possedere una casa, da cui non ricava quasi nulla, che non gli serve che di titolo per essere contribuente, debba essere colpito dalla ricchezza mobile, quando realmente il suo reddito effettivo non porterebbe che egli debba sottostare a questo peso.

Io spero che almeno sarà inteso in questo modo, ma forse sarebbe bene di farne dichiarazione espressa nella redazione dell'articolo, per evitare ingiustizie pratiche con una cattiva applicazione del medesimo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Il concetto cui si informava la proposta di esimere da imposta i redditi non superiori a 400 lire imponibili era evidentemente questo, di esentare quel cittadino il quale abbia un reddito così tenue da potersi considerare come abbastanza colpito già dalla imposta del dazio-consumo.

Questo motivo manca quando il cittadino ha un complesso di redditi comunque composto il quale superi quel minimo imponibile. Ed è partendo da questa considerazione che si stabilirebbe appunto in quest'articolo che, quando uno ha altri redditi indipendenti dalla ricchezza mobile, che portano la sua rendita totale ad un limite superiore a quello stabilito per l'esenzione, in questo caso debba pagare la tassa. Infatti vi sono persone agiate, che hanno delle pensioni minori del reddito imponibile, e queste certamente l'onorevole Sineo intende che debbano pagare.

La misura poi alla quale sono ragguagliati i redditi fondiari non è certamente troppo elevata, poichè l'imposta fondiaria principale in media non giunge effettivamente al 12 per cento, e non è quindi in alcun modo esagerato il calcolare il reddito ad 8 volte l'imposta fondiaria.

Io credo che questa spiegazione soddisferà l'onorevole Sineo.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 7 rimane adottato.

Ora si passa all'articolo 8:

« Le Commissioni istituite per l'applicazione della imposta sui redditi di ricchezza mobile potranno nei loro giudizi riconoscere e valutare l'esistenza di un reddito anche quando dal titolo che loro viene presentato non apparisse dovuto alcun interesse. Ogniquale volta giudichino che veramente si tratta di un mutuo infruttifero dovranno indicare i motivi del loro giudizio.

« La competenza della Commissione centrale è estesa alle questioni che insorgessero sulla esistenza o valutazione dei redditi contemplati nel precedente paragrafo.

« E applicabile ai titoli di questa specie il disposto del secondo capoverso dell'articolo 19 della legge 14 luglio 1864. »

La Commissione propone che dopo le parole: « nei loro giudizi » si aggiungano queste: « di estimazione. »

L'onorevole Nobili ha proposto che, a vece della locuzione « di un mutuo infruttifero, si dica, di un capitale infruttifero.

La Commissione accetta?

CHIAVES, *relatore*. Sì!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Nobili. (È approvato.)

NISCO. Io sento un debito di parlare sull'articolo 8, e la Camera non si maraviglierà che io abbia il coraggio di svolgere un'opinione che per averla solo enunciata ha mosso il furore del Bove (*Si ride*) e che mi meriterà certo il nome di più ministeriale del ministro e di volerne ancora più di una Commissione che è stata chiamata draconiana. (*Rumori*)

Io confesso francamente che ritengo per debito di deputato quello di pensare e pensar bene, e valutare il voto di una imposta, ma tengo pure per suo debito di pretendere dal potere esecutivo che nulla esso tralasci di proporre affinché, una volta votata l'imposta, essa possa avere tutta la sua piena esecuzione.

Signori, ogni qual volta noi non facciamo tutti i provvedimenti necessari, ogni qual volta il potere esecutivo non fa tutto il debito suo onde la imposta metta nelle casse del Tesoro tutto quel che deve dare, siamo obbligati a votare nuove imposte, a tormentare nuovamente i contribuenti.

Io certamente ho lodato l'onorevole Sella, che ha avuto il coraggio di venirci innanzi con una proposta di prender d'assalto questo nemico che si chiama il *deficit*; io l'ho lodato, e mi sono messo sotto le sue bandiere per combatter con esso; ma mi sono meravigliato molto quando egli, imitando quello che fece prima di lui il Pitt ed il genovese conte Corvetto, non ha adempito ad una parte importantissima della missione compiuta da questi eminenti statisti, di venirci cioè a proporre quelle misure che erano necessarie affinché l'imposta fosse veramente esigibile. Io non mi dilungherò nè citando esempi, nè provocando nella Camera discussioni che forse sarebbero dispiacenti

e che in ogni modo ci farebbero perder del tempo; ma me preme soltanto dimostrare brevissimamente come le proposte della Commissione e del Ministero, di rimettere alla Commissione il giudicare, se debbano essere ritenuti definiti o non definiti alcuni redditi, se vi sieno o non vi sieno interessi ad alcuni prestiti, sia un grande errore.

Perchè in un paese civile, in un periodo industriale come il nostro, che non è più il periodo dei buontemponi e dei cavalierserventi, non si presume che si facciano prestiti senza interesse; e non c'è uomo che si rispetti che prenda danaro da alcuno gratuitamente massime quando si fanno degli atti pubblici per accreditare i crediti. Se l'interesse non è stabilito, vuol dir che è soppresso, ed è soppresso per un affare criminoso, quello almeno di frodare il Governo.

Pochi giorni or sono, io citava in questa Camera un fatto che mi fu messo sotto gli occhi da un egregio magistrato napoletano, fratello del nostro onorevole De Luca, presidente del tribunale civile in Napoli, cioè che una ragguardevole persona da tutti stimata per la sua probità fece un mutuo e non stabilì gli interessi, poi questi furono assicurati mercè una fede di credito, ecc.

Ora, o signori, io domando: è permesso di mettere all'arbitrio di una Commissione il giudizio sull'esistenza degli interessi, o non sarebbe più prudente prevedente stabilire che il Governo ritenga il reddito sempre per definito, ancorchè non lo sia stato?

Laonde alla proposta della Commissione io oppongo la mia, e lascio alla Commissione ed al Ministero la gloria di non accettarla, mentre io assumo la responsabilità di presentarla.

Questa proposta è stampata sotto l'articolo 12.

Essa è questa:

« Si ha per definito il reddito anche quando non a parisca dal titolo che lo costituisce dovuto alcun interesse, nel qual caso si riterrà per base il 5 per cento sul valore capitale, e con questa norma sarà determinato l'ammontare dell'imposta, non ostante qualunque dichiarazione in contrario, sotto qualsiasi forma per qualsiasi causa. »

Però debbo fare un'avvertenza.

Il mio articolo 12 ha due parti: una parte riguarda l'avversarsi sempre per definito anche il reddito non definito; l'altra parte riguarda il modo essenzialissimo come percepirsi la ricchezza mobile.

Prego l'onorevole ministro a prestarmi due minuti di attenzione; io sarò brevissimo.

Noi la riscossione della ricchezza mobile la facciamo in due modi: nel modo diretto personale, trattando le persone che hanno rendite; nel modo diretto reale, per via di ritenuta, come per gli stipendi degli impiegati e la rendita pubblica. Quindi, quando noi possiamo sostituire la ritenuta alla tassazione diretta su materie tassabili, anzichè sulla persona che possiede

o credo che compiremo cosa immensamente importante.

È questa prima parte del mio emendamento che riguarda il modo di doversi esigere l'imposta sui redditi risultanti da scrittura pubblica o privata, purchè registrati.

Ed a questo scopo io propongo un altro articolo, che sarà l'articolo 13 o 14 di questa legge, in cui è stabilito che i ricevitori del registro hanno l'obbligo di riferire all'agente delle tasse tutte le registrazioni eseguite nel corso del mese affinchè servano di norma alla tassazione mobiliare. Io ho discusso lungamente con un agente finanziario se il ricevitore doveva soltanto mandare la copia della registrazione all'agente delle tasse, oppure doveva da se stesso determinare la tassa, e gli agenti finanziari e dello stesso ministro Sella hanno creduto che il ricevitore potesse da se stesso eseguire il registro. Questa sarà un'altra questione che faremo; per ora io propongo (e ripeto che non mi dilungo più perchè la cosa si comprende da sè) che si abbiano come definiti anche i redditi non definiti.

Ripeto che io lascio alla Commissione ed al Ministero la gloria di rigettare questo mio emendamento draconiano, ed io assumo la responsabilità di averlo proposto e come deputato e come cittadino che sopra ogni altra cosa vuole il decoro ed il benessere del suo paese.

PRESIDENTE. L'onorevole Berteà ha facoltà di parlare.

BERTEÀ. Fino ad un certo punto la proposta che io intendo di fare alla Camera, collima con quella dell'onorevole Nisco, ma mi affretto a dichiarare, perchè non si dica che l'appetito vien mangiando, che, se il Ministero e la Commissione non l'accettano, io la ritiro immediatamente...

MINISTRO PER L'INTERNO. Bravo Berteà!

NISCO. Anch'io la ritirerei.

BERTEÀ. Nell'articolo 8 è stabilito che le Commissioni possono determinare il reddito anche quando questo non risulta dai titoli: in altri termini, possono ritenere che il titolo è falso nel senso che produce realmente un reddito il quale però non apparisce dal titolo medesimo.

Ora, quando noi diamo già questa, che non chiamerò esorbitante, ma certo grave facoltà alla Commissione di attribuire un reddito ad un titolo che lo nega, mi pare che dobbiamo porre un limite; quindi vorrei che si dicesse: « la valutazione però non potrà in verun caso eccedere l'interesse legale del 5 per cento sul capitale risultante dal titolo. »

BOVE. Prendo la parola perchè la Camera vegga che io sono giustificato di ciò che dissi in ordine alla proposta Nisco.

Quando annunziai che l'onorevole Nisco andava troppo in alto nei suoi voli pindarici, egli mi rispose che si tratteneva nei limiti della moderazione. Ora

però che il suo piano si è svelato vediamo che cosa pretende il deputato di San Giorgio.

L'onorevole Nisco parte da questo principio. Nel genere umano non è possibile ritrovare un'anima, la quale sia generosa al punto da dare il suo denaro ad un amico o ad un parente senza il beneficio di un frutto, di un interesse. Certi atti potranno mostrarsi sembianze della generosità, ma in fondo starà sempre in essi riposto e nascosto un profitto, un interesse.

Non vorrei in verità che l'onorevole Nisco facesse quest'oltraggio all'umanità; mentre ognuno di noi sa benissimo che tuttogiorno si verificano tratti d'amicizia, di generosità e di disinteresse.

Parmi poi che l'onorevole Nisco voglia anche minare il Codice civile, in cui si dice espressamente di non essere vietato il deposito di danaro contante, colla facoltà nel depositario di usare della somma deposta. Il Codice stesso dispone che pel deposito non si può pretendere interesse veruno. Ebbene, quando ho fatto il deposito del mio danaro presso d'un amico, supponete che avessi la sventura di perderlo. Vado dall'erede e gli domando la restituzione del deposito. Se l'erede mi risponde con un rifiuto, per cui abbia bisogno di invocare il braccio della giustizia, sapete che pretenderebbe l'onorevole Nisco? Presentandomi all'ufficio del registro per far registrare l'atto del deposito per potermi far pagare dall'erede del mio depositario, l'onorevole Nisco vorrebbe che l'agente del registro mi dicesse: Pagate la tassa. Ma su che cosa, domando io, sui frutti o sul capitale? Se, onorevole Nisco, la vostra scienza economica insegna che si abbia a trinciare il capitale, falliremo tutti. Fallirà pure il Governo, perchè se esso viene a tagliare sui capitali, farà sì che questi dovranno, sotto i colpi al produttore, finire una volta: si dovrà di necessità fallire, perchè quando inaridite le fortune nella loro sorgente, certo bisogna venire al punto della bancarotta, perchè quando si recidono i capitali, si uccide direttamente la vita economica pubblica e privata.

L'onorevole Nisco stabilisce un principio economico forse la prima volta inteso, che, cioè, quando un capitale non dà frutto si deve assoggettare all'imposta il capitale stesso. Ma è troppo enorme questa scienza economica dell'onorevole Nisco! Quindi, non volendo abusare della indulgenza della Camera concludo che, guardandosi la proposta dal lato economico è un pericolo, una minaccia alla prosperità del paese; guardandola dal lato morale è una turpitudine; guardandola poi dal lato giuridico è una eresia legale. (Bravo! a sinistra)

PRESIDENTE. Ora prego la Commissione a voler dare il proprio avviso sui due emendamenti proposti.

L'emendamento dell'onorevole Berteà è il seguente:

Al primo capoverso, dove è detto: « Le Commissioni istituite per l'applicazione della imposta sui red-

diti di ricchezza mobile potranno nei loro giudizi riconoscere e valutare l'esistenza di un reddito anche quando dal titolo che loro viene presentato non appare dovuto alcun interesse, » bisognerebbe aggiungere: « la valutazione dei redditi non potrà però eccedere il 5 per cento del capitale risultante dal titolo. » Questa è la proposta dell'onorevole Bertea.

Poi la proposta Nisco sarebbe di sostituire al secondo alinea dell'articolo 8 il secondo alinea dell'articolo 12, da lui proposto e da me letto.

Prego la Commissione di dare il suo avviso su questi due emendamenti.

CHIAVES, relatore. Domanderei prima di tutto all'onorevole Nisco se quello che egli ha dichiarato essere la prima parte dell'articolo entri in questa discussione.

NISCO. Non c'entra ora.

CHIAVES, relatore. La Commissione non crede di poter accettare nè la proposta dell'onorevole Nisco, nè quella dell'onorevole Bertea.

Il dire: tutti i mutui, tutti i crediti che la Commissione esamina, ancorchè a lei risultino non fruttiferi, debba ritenerli fruttiferi, è cosa assoluta in modo tale che sembra urtare anche contro la verità. E ciò è tanto più grave quando si tratta d'un argomento in cui per raggiungere lo scopo si deve tener conto delle prevenzioni.

Noti la Camera come queste Commissioni, a termini dell'articolo 8, debbono valutare l'esistenza del reddito, e riconoscerlo anche quando dal titolo che loro viene presentato non apparisca dovuto alcun interesse.

Questa limitazione, che è fissata da quest'articolo, sembra alla Commissione bastevole, tanto più quando la Commissione, per dichiarare infruttifero un reddito che, pur risulterebbe tale dal titolo, deve motivare espressamente questa dichiarazione del riconoscerlo infruttifero.

Queste sono limitazioni che sembrano bastevoli per ottenere tutte le garanzie possibili che si vorrebbero avere dall'onorevole Nisco, con un rimedio, per verità, esuberante, ad ottenere le quali basta, a nostro avviso, l'articolo che è proposto.

All'onorevole Bertea dirò che col proporre che l'interesse, da valutarsi secondo quest'articolo 8, debba sempre essere stabilito al 5 per cento, si potrebbe andare incontro ad un inconveniente, in questo senso, che talvolta succede che la Commissione debba riconoscere che, quantunque il titolo sia detto infruttifero, pur tuttavia produce un frutto, ed un frutto superiore al 5 per cento, avuto riguardo appunto a quelle clausole che han fatto sì che ella l'ha ritenuto fruttifero; perchè evidentemente quando la Commissione incaricata di questo esame ritiene come fruttifero un credito che tale non apparirebbe si è fatta un'idea delle condizioni che importano questi frutti e

a misura di essi, e che difficilmente ha potuto aggiungere quest'idea, dall'essere il credito veramente fruttifero dall'idea di una tassa di frutto che veramente quest'atto venisse a produrre.

Quindi credo che si andrebbe contro alle risultanze stesse volute dal proponente e dalla Commissione; oltre di che poi, quando la Commissione abbia dei dubbi sulla misura degli interessi e in genere non si possa determinare questo frutto, non avrà altra norma a seguire fuorchè quella dell'interesse legale che la legge stabilisce. Quindi la Commissione non può accettare la proposta Bertea.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Bertea egli ha già dichiarato che lo ritira.

L'onorevole Nisco fa lo stesso?

NISCO. Ho dichiarato già che, quante volte Commissione e Ministero non accettavano il mio emendamento, io lo ritirava.

In quanto poi alle cose dette dal deputato Bove, io mi pregio moltissimo di essere non lodato da lui e di non rispondere alle sue parole.

PESCATORE. Domando la parola per uno schiarimento.

CHIAVES, relatore. L'onorevole Nisco ha parlato anche dell'altra parte del suo emendamento.

Non è qui il luogo di discorrerne, ha detto; ma la Commissione fin d'ora si farebbe carico di dirgli che sembra che si tratterebbe qui di materia regolamentare e che, udite le dichiarazioni che il ministro sarà per fare al riguardo, sarebbe forse il caso di ritirare anche questa parte del suo emendamento.

NISCO. Quando l'onorevole signor ministro avrà la cortesia di dichiarare che farà un obbligo ai verificatori di trasmettere mensilmente lo stato delle registrazioni all'agente delle tasse, io non entrerei in un argomento che riconosco completamente regolamentare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io prendo impegno di tenere in grandissima considerazione questo concetto. Non potrei adesso legarmi fino al punto da dire ogni mese, perchè mi sembra che anche la materia andrebbe coordinata coll'accertamento dell'imposta stessa. Cionondimeno posso accertare l'onorevole Nisco che terrò in gran conto il suggerimento da lui datomi con questo articolo, che mi pare molto importante, perchè così si avrebbe un rilevante aiuto per l'accertamento del reddito nell'interesse finanziario, quantunque, per quanto riguarda la determinazione assoluta di un interesse sempre per quello che riguarda i mulini, io convengo che, scientificamente parlando, egli non può che avere ragione. Imperocchè, quando è dato un capitale sotto qualunque forma ad un altro, evidentemente questi non trae un lucro od un vantaggio, qualche cosa ci deve essere per cui o percepisce chi impresta o percepisce chi riceve il prestito; ma nelle condizioni attuali delle cose, siccome nelle faccende umane bisogna andar gradatamente, mentre, teoricamente parlando, io starei

veramente con lui, perchè il prestito gratuito non ha ragione di essere; tuttavia io dico: andiamo passo per passo, diamo oggi facoltà alla Commissione di riconoscere un frutto nei prestiti e, se occorrerà, più tardi si procederà oltre.

NISCO. Accetto.

PESCATORE. Ho una spiegazione molto importante da domandare.

Mi pare che la Commissione aggiungesse due parollette, senza che (per quanto io abbia sentito) se ne siano accennati i motivi.

Nella prima redazione dell'articolo di cui trattiamo stava scritto così: « Le Commissioni, ecc., potranno nei loro giudizi riconoscere e valutare l'esistenza di un reddito anche quando dal titolo che loro viene presentato non apparisse dovuto alcun interesse. »

Ora la Commissione aggiunge queste due parole: *di estimazione*, dopo le parole: *nei loro giudizi*.

Sapete qual è la portata di queste due paroline?

Ve lo dirò io.

Quando si dica semplicemente: *nei loro giudizi*, il giudizio della Commissione, la quale voglia ad ogni modo vedere un reddito, un interesse dove non ci sia, è soggetto al ricorso davanti all'autorità giudiziaria; ma, se si aggiungono le due parollette: *di estimazione*, allora, in virtù di un'altra disposizione di legge, la quale vieta il ricorso all'autorità giudiziaria, quando si tratta di semplice *estimazione di redditi* (parole sacramentali), il giudizio della Commissione, che impone un reddito anche dove sia manifestamente escluso, è inappellabile.

Io non contrasterò questa novella proposta della Commissione; mi permetterò di accennare soltanto la disposizione che sarebbe meglio sostituirvi. E ciò valga almeno per avvertire la Camera di quello che sta per deliberare.

Io veramente non vorrei che al giudizio delle Commissioni si potesse imporre un giudizio diverso di tribunali, l'uno e l'altro egualmente arbitrari. Io voglio ammettere che quando una Commissione amministrativa ha giudicato nella sua coscienza di giurato, che un reddito vi è, quantunque dissimulato, io vorrei che il contribuente non altrimenti potesse esonerarsi, salvo escludendo la presunzione, e somministrando la prova chiara e diretta che veramente il mutuo sia gratuito. Fin qui ci sono; ma voler rendere così assoluto il giudizio di una semplice Commissione amministratrice da impedire persino la dimostrazione lampante che sia per avventura il contribuente in caso di dare dinanzi alla Commissione stessa, e non volendo essa ascoltarlo dinanzi all'autorità giudiziaria, questo mi pare veramente esorbitante.

Io non faccio proposizione formale; la proposizione non è che di concetto. Io prego la Commissione di porgere alla Camera una nuova redazione la quale dia

bensi in via di presunzione causa vinta al giudizio della Commissione, ma che lasci almeno l'accesso aperto davanti all'autorità giudiziaria per quel contribuente, il quale sia in condizione di dimostrare con argomenti positivi di fatto che realmente il capitale fu da lui mutuato generosamente, senza stipulazione d'interesse.

MINISTRO PER LE FINANZE. Realmente lo scopo di quelle due paroline (*Ilarità*), lo ha detto bene l'onorevole Pescatore, è proprio quello. Vi è un principio generale nella legge di ricchezza mobile, cioè che quella certa estimazione prudenziale del reddito di un cittadino sia affidata ad una specie di giurati, ad una Commissione, colla correzione però di una Commissione di appello ed anche di una Commissione centrale....

PESCATORE. La Commissione centrale non si occupa di questo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi perdoni, « la competenza della Commissione centrale è estesa alle questioni che insorgessero sulla esistenza o valutazione dei redditi contemplati nel precedente paragrafo. »

PESCATORE. Dov'è questo?

MINISTRO PER LE FINANZE. Sta nell'articolo 8 di cui ragioniamo.

PRESIDENTE. È nello stesso articolo; è una variante allo stato della legge attuale.

PESCATORE. Scusi, onorevole Sella, perchè questo ricorso alla Commissione centrale? Lasciamo il ricorso ai tribunali, colla condizione di somministrare le prove dirette. Questo è quello che garantisce. Ci pensi un momento, e vedrà che forse è il miglior partito.

MINISTRO PER LE FINANZE. Prego l'onorevole Pescatore a ritenere che è questo un punto sul quale ho già pensato. Se si vuole cambiare sistema, farebbe d'uopo rifletterci non una, ma mille volte, perchè evidentemente qui si tratta di un apprezzamento di giurati per determinare codesto reddito dei cittadini. Colla procedura solita dei tribunali, come si stabilisce il lucro presunto di un professionista, per esempio? Quindi è che canone di tutta questa legge d'imposta sopra la ricchezza mobile è stato che si dovesse rimettere il giudizio ad una Commissione, ad una specie di giurati.

Ora di che si tratta qui, o signori? Esaminiamo un po'. Si tratta di sapere se ad un dato mutuo si debba o no attribuire reddito.

L'onorevole Nisco sostiene, ed anche l'onorevole Berteau era di quest'avviso, che è sempre fruttifero il mutuo, sia a pro del creditore, sia a pro del debitore. Può benissimo il creditore non riscuotere un interesse corrispondente alla comodità che ne ritrae chi adopra questo capitale, ma evidentemente un vantaggio c'è sempre. Quindi ne segue che si potrebbe come regola generale sostenere che lucro ci sia sempre, ma tuttavia rimettiamoci pure al giudizio prudenziale di questa natura. Sia; ma io dico che per quel che riguarda l'e-

stimazione prudentiale di questo reddito che si vuole attribuire ad un mutuo, il cui frutto non consta dalle scritture di mutuo, vuolsi lasciare, come l'estimazione di ogni altro reddito, alle Commissioni, che sono di questi giudizi dalla legge investite, cioè alla regola generale.

Io quindi sono d'avviso, e spero che la Commissione persisterà anche in quest'opinione, che non si debba derogare alla legge generale; e meno che mai in un punto che davvero non dà ordinariamente luogo a molte controversie.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Alfieri.

PESCATORE. Signor presidente, propongo la soppressione delle due parole...

ALFIERI. Io desidererei di muovere un'osservazione all'onorevole ministro delle finanze a proposito della presunzione dei redditi di ricchezza mobile. Sarò brevissimo; epperò spero che la Camera mi perdonerà di richiamare l'attenzione del Ministero su questo punto.

È avvenuto un fatto abbastanza grave a questo proposito di mia conoscenza a Torino, e so che si è ripetuto in una misura minore, abbastanza frequentemente.

V'era un ricco proprietario che aveva un'antipatia singolare per i redditi di ricchezza mobile, per cui assolutamente non ha mai voluto impiegare nemmeno un soldo del suo lauto patrimonio altrimenti che in proprietà fondiaria. Ebbene, ciononostante, gli agenti delle tasse si sono ostinati a presumere che avesse dei redditi di ricchezza mobile, senza avere nessun documento. Non si trattava di presumere il reddito *A*, od il reddito *B* sopra una data fonte di ricchezza; no, hanno detto: ci consta che il tal cittadino ha una fortuna molto considerevole; è impossibile che non abbia anche redditi di ricchezza mobile; ed hanno tormentato per sei mesi questo cittadino, volendo assolutamente presumergli una data ricchezza mobile, e volendogli perciò stabilire una tassa.

Questo è il caso più grave, dove lo spirito fiscale di presunzione per parte dell'agente delle tasse, per quanto mi consta, è stato spinto veramente all'estremo; ma in una certa proporzione io so che soventi volte gli agenti delle tasse dicono: ma il tale è ricco, dunque deve avere altresì della ricchezza mobile; e vogliono assolutamente tormentare il cittadino perchè ad ogni modo dichiararsi il suo possedimento in ricchezza mobile.

Nel fare questi cenni è mio intendimento di esprimere il desiderio che non si vada per questa via, e credo di poter raccomandare con tutta convenienza e giustizia all'onorevole ministro delle finanze di far sì che i suoi agenti, quando hanno un fondamento di fatto presumano pure; ma quando non hanno che una semplice supposizione sorta soltanto dal vedere che taluno ha l'apparenza della ricchezza o perchè sanno

che abbia un'altra ricchezza non mobiliare, in tal caso conviene che non si stielino tanto il cervello per stabilire che quella ricchezza è ricchezza mobile e che in alcuna maniera la si dissimuli sotto specie di ricchezza fondiaria

Rammenti il ministro che così inutilmente si rendono uggiose le imposte, e che, nel caso di cui si tratta, egli difficilmente troverebbe un contribuente più coscienzioso e più disposto a pagare quello che è dovuto sopra i redditi da lui posseduti, e che sono redditi tutti fondiari.

Questo sistema è del tutto riprovevole, e farà tutt'altro effetto che giovare al buon andamento della riscossione delle tasse. Mi pare almeno che quando non sussiste fondamento alcuno alle presunzioni fiscali, quando non ci può essere neppure l'ombra di un sospetto, non si dovrebbe tormentare così gratuitamente gli onesti cittadini, che per quello che loro tocca sono anche buoni contribuenti dello Stato.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io comprendo che possa qualche volta avvenire che un agente delle tasse presuma alcuno possessore della ricchezza mobile, specialmente quando lo vede in grandissima agiatezza. (*Movimenti diversi e interruzioni*)

Signori, io devo giustificare un agente delle tasse che resta indicato dal momento che fu indicata la località ove è accaduto il fatto. A me pare cosa naturale che, quando vede una grande fortuna presso qualcheuno, l'agente fiscale lo presuma possessore anche di redditi di ricchezza mobile. E, dico il vero, se fossi io agente delle tasse, quando vedessi il treno dell'onorevole marchese Alfieri, io lo riterrei come possessore di molta ricchezza mobile. (*ilarità*) Ben si comprende che gli agenti delle tasse presumono ricchezza dove la vedono. E che? Hanno da andare a cercare la ricchezza fra i poveri!

Ma quando poi un qualche cittadino dimostrasse che davvero non possiede ricchezza mobile, e che tutto il suo avere lo ha in terra e case, e che manca di ricchezza mobile, io m'immagino che anche l'agente delle tasse di Torino, una volta riconosciuta la cosa, non insisterà nella contraria supposizione.

ALFIERI. Ma ce n'è voluto...

MINISTRO PER LE FINANZE. Lo capisco, ma si metta nei panni dell'agente.

PRESIDENTE. Prima di venire alla votazione delle parole alle quali ha accennato l'onorevole Pescatore, debbo comunicare alla Camera che l'onorevole Valerio vorrebbe che, dove è scritto *dovuto* alcun interesse, si dicesse invece: sebbene non fosse *stipulato* alcun interesse.

MINISTRO PER LE FINANZE. Sì, sì.

CHIAVES, relatore. La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare.

PRESIDENTE. Prego la Camera di prestare attenzione. Leggo l'articolo 8:

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1870

« Le Commissioni istituite per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile potranno nei loro giudizi di estimazione riconoscere e valutare l'esistenza di un reddito anche quando dal titolo che viene loro presentato non apparisse stipulato alcun interesse. »

L'onorevole Pescatore propone dunque di sopprimere le parole *di estimazione*.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la Camera respinge l'emendamento.)

L'articolo 8 rimane dunque coll'emendamento testè letto.

Debbo comunicare il risultamento delle votazioni per squittinio segreto dei disegni di legge stati oggi discussi.

Sul progetto di legge per provvedimenti relativi ai benefici laicali soppressi con leggi anteriori a quella del 1867:

Presenti e votanti 246

Maggioranza 124

Voti favorevoli 200

Voti contrari 46

(La Camera approva.)

Distribuzione delle acque del canale *Cavour*:

Presenti e votanti 246

Maggioranza 124

Voti favorevoli 194

Voti contrari 52

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge concernente i provvedimenti finanziari.